

N. 40/2012 di RUBRICA
Atti Privati stipulati da Italferr S.p.A. in
nome e per conto di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

Imposta di bollo assolta in
modo virtuale ai sensi
dell'art. 7 DM 23/1/2004 -
comunicazione del 15/10/08
PROT. 2008113200 Agenzia
delle Entrate di Roma I

CONVENZIONE

tra

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.

(Committente)

e

Associazione Temporanea di Imprese

ANSALDO STS S.p.A. (Capogruppo) - COOPSETTE Soc. Coop. (mandante)

(Appaltatore)

per la Progettazione Esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla *realizzazione dell'Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Brescia Centrale e dei relativi interventi complementari connessi, quali impianti di Telecomunicazioni, impianti di Luce e Forza Motrice, impianti meccanici oltre alla realizzazione di quattro fabbricati tecnologici nonché del nuovo Ufficio Movimento.*

SOMMARIO

CAPO I.....	8
DEFINIZIONI – OGGETTO DEL CONTRATTO – DISCIPLINA -PREZZI	8
ARTICOLO 1.....	8
DEFINIZIONI	8
ARTICOLO 2.....	18
OGGETTO DEL CONTRATTO	18
ARTICOLO 3.....	28
DISCIPLINA.....	28
ARTICOLO 4.....	28
IMPORTO DELL'APPALTO – CORRISPETTIVI – INVARIABILITÀ DEI PREZZI.....	28
4.1. <i>Importo dell'Appalto</i>	28
4.2. <i>Corrispettivi</i>	29
4.3. <i>Invariabilità dei prezzi</i>	34
CAPO II.....	34
VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAL COMMITTENTE - CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI E CONSEGNA DEI LAVORI – OBBLIGHI IN MATERIA DI QUALITÀ- PROGETTAZIONE DELL'APPALTATORE –.....	34
PIANI DI SICUREZZA	35
ARTICOLO 5.....	35
VERIFICA E VALIDAZIONE DA PARTE DELL'APPALTATORE DELLA DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAL COMMITTENTE	35
ARTICOLO 6.....	35
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE E CONSEGNA DEI LAVORI	35
ARTICOLO 7.....	36
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI.	36
7.1. <i>Obblighi Generali</i>	36
7.2. <i>Predisposizione e consegna della documentazione relativa al Piano della Qualità</i>	36
7.3. <i>Verifica da parte del Committente della Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva</i>	37
7.4. <i>Verifiche della qualità delle prestazioni dell'Appaltatore</i>	38
ARTICOLO 8.....	39
PROGETTAZIONE DELL'APPALTATORE E PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI.....	39
A) <i>Progettazione dell'Appaltatore</i>	39
B) <i>Programma Esecutivo dei lavori</i>	51
C) <i>Programma Operativo dei Lavori</i>	52
D) <i>Controllo Avanzamento Lavori</i>	55
ARTICOLO 9.....	56
PIANI DI SICUREZZA E ADEMPIMENTI DELL'APPALTATORE IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA	56
CAPO III	66
ESECUZIONI DEI LAVORI - REQUISITI RAM – MATERIALI – TERMINI - VARIANTI - SOSPENSIONI – SUBAPPALTO – BONIFICA ORDIGNI BELLICI	66
ARTICOLO 10.....	66
DIREZIONE DEI LAVORI - ORGANIZZAZIONE DELL'APPALTATORE.....	66
10.1 <i>Gestione tecnico-amministrativa del contratto</i>	66
10.2 <i>Direzione dei lavori</i>	67
10.3 <i>Rappresentante e Tecnici dell'Appaltatore</i>	67

ARTICOLO 11	68
ESECUZIONE DELL'OPERA - CANTIERE	68
11.1. <i>Esecuzione</i>	68
11.2. <i>Cantiere</i>	68
ARTICOLO 12	71
REQUISITI RAM	71
ARTICOLO 13	72
MATERIALI E APPARECCHIATURE	72
13.1. <i>Obblighi dell'Appaltatore</i>	72
13.2. <i>Verifiche e collaudi del materiale</i>	72
13.3. <i>Disposizioni Generali</i>	73
ARTICOLO 13 BIS	73
APPROVVIGIONAMENTO DEI MATERIALI E APPARECCHIATURE	73
13 bis.1. <i>Materiali (classificati a catalogo nell'anagrafica FS) di fornitura da parte di</i> <i>Ferrovie</i>	73
13 bis.2. <i>Materiali (classificati a catalogo nell'anagrafica FS) di fornitura</i> <i>dell'Appaltatore</i>	76
ARTICOLO 14	79
TERMINI DI ESECUZIONE DEI LAVORI – COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI 79	
14.1. <i>Termini di esecuzione dei Lavori</i>	79
14.2. <i>Completamento degli Interventi</i>	80
ARTICOLO 15	80
VARIANTI IN CORSO D'OPERA – MODIFICHE TECNICHE	80
15.1. <i>Varianti in corso d'opera</i>	80
15.2. <i>Modifiche tecniche in corso d'opera per i lavori da realizzare a corpo</i>	81
ARTICOLO 16	83
SOSPENSIONE DEI LAVORI	83
ARTICOLO 17	83
SUBAPPALTO	83
ARTICOLO 17 BIS	92
PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	92
ARTICOLO 18	92
BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI	92
CAPO IV	92
PAGAMENTI – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - PENALITÀ	92
ARTICOLO 19	92
PAGAMENTI	92
19.1 <i>Ripartizione dell'Importo dell'appalto</i>	92
19.2 <i>Modalità di pagamento degli stati avanzamenti lavori</i>	93
19.3 <i>Conto Finale dei lavori</i>	95
19.5 <i>Termini di Pagamento</i>	96
ARTICOLO 20	98
INCEDIBILITÀ DEI CREDITI	98
ARTICOLO 21	99
PENALITÀ	99
21.2 RICHIESTA DELL' APPALTATORE DI RIMBORSO DELLE PENALI	99
CAPO V	99

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – MATERIALI TOLTI D'OPERA – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - STRUMENTI DI PROGETTAZIONE - PRIVATIVA INDUSTRIALE	99
ARTICOLO 22.....	99
ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE	99
22.1. <i>Corsi di istruzione del personale del Committente.....</i>	99
22.2. <i>Manuali di Manutenzione.....</i>	100
22.3. <i>Deviazione di Pubblici Servizi.....</i>	100
p.m. 100	
22.4. <i>Materiali di Scorta</i>	100
ARTICOLO 23.....	101
MATERIALI TOLTI D'OPERA	101
ARTICOLO 23 BIS	101
GESTIONE AMBIENTALE.....	101
ARTICOLO 24.....	109
STRUMENTI DI PROGETTAZIONE/SIMULAZIONE – DIRITTI DI PRIVATIVA INDUSTRIALE.....	109
24.1. <i>Rinnovo degli strumenti di progettazione/simulazione ACC.....</i>	109
CAPO VI.....	110
VERIFICHE - ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO - MANUTENZIONE - ULTIMAZIONE DELL'OPERA - RILEVAZIONE REQUISITI RAM - REALIZZAZIONE DELL'OPERA - ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI	110
ARTICOLO 25.....	110
COMPLETAMENTO, SOGGETTO TECNICO, CVT E ATTIVAZIONE.....	110
25.1 <i>Prove e verifiche degli Interventi</i>	111
25.2 <i>Completamento degli Interventi</i>	111
25.3 <i>Consegna alla DL.....</i>	112
25.4 <i>Verifica di Soggetto Tecnico per l'ACC e l'SCMT.....</i>	113
25.5 <i>Consegna degli Interventi alla CVT.....</i>	114
25.6 <i>Verifica di Commissione di Verifica Tecnica (CVT)</i>	116
25.7 <i>Attivazione.....</i>	117
ARTICOLO 26.....	118
PERIODO DI ASSISTENZA AL PRE-ESERCIZIO.....	118
ARTICOLO 26 BIS	118
PERIODO DI ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO.....	118
26bis.1. <i>Durata del Periodo di Assistenza all'Esercizio</i>	118
26bis.2. <i>Attività a carico dell'Appaltatore durante l'Assistenza all'Esercizio.....</i>	118
26bis.3. <i>Attività a carico del Committente durante il Periodo di Assistenza all'Esercizio..</i>	120
ARTICOLO 27.....	120
ASSISTENZA ALLA MANUTENZIONE DELL'OPERA.....	120
27.1 <i>Durata del Periodo di Assistenza alla Manutenzione</i>	120
27.2 <i>Attività a carico dell'Appaltatore durante il Periodo di Assistenza alla Manutenzione</i>	121
27.3 <i>Attività a carico del Committente.....</i>	122
ARTICOLO 28.....	123
RILEVAZIONE DEI REQUISITI RAM	123
28.1. <i>Rilevazione dei Requisiti RAM e Certificato di Fine Rilevamento</i>	123
28.2. <i>Mancato raggiungimento dei Requisiti RAM relativi all'ACC.....</i>	123
ARTICOLO 29.....	126
REALIZZAZIONE DELL'OPERA – ULTIMAZIONE DELL'OPERA E DEI LAVORI - COLLAUDO GENERALE -PROVE - COLLAUDI STATICI	126

29.1.	<i>Realizzazione dell'Opera</i>	126
29.2.	<i>Ultimazione dell'Opera</i>	126
29.3.	<i>Collaudo Generale</i>	127
29.4.	<i>Prove</i>	128
29.5.	<i>Collaudi Statici</i>	128
CAPO VII		130
GARANZIE DI ASSENZA VIZI E BUON FUNZIONAMENTO - INTERVENTI IN GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA A VITA INTERA DELL'ACC – ALTRE GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE		130
ARTICOLO 30		130
GARANZIA DI ASSENZA DI VIZI, DIFETTI O DIFFORMITÀ E DI BUON FUNZIONAMENTO		130
30.1.	<i>Garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento</i>	130
30.2.	<i>Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento</i>	130
30.3.	<i>Estensione della durata della garanzia</i>	131
ARTICOLO 31		131
INTERVENTI IN GARANZIA A CARICO DELL'APPALTATORE NEL PERIODO DI GARANZIA		131
31.1.	<i>Interventi in garanzia in caso di vizi che determinino un superamento dei Requisiti RAM dell'ACC</i>	131
31.2.	<i>Interventi in garanzia in caso di vizi sugli impianti (diversi dall'ACC) realizzati con tecnologie tradizionali e sui fabbricati</i>	132
ARTICOLO 32		133
ASSISTENZA TECNICA A “VITA INTERA” DELL'ACC		133
ARTICOLO 33		133
RISARCIMENTO DEI DANNI		133
ARTICOLO 34		133
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO		133
ARTICOLO 35		133
CAUZIONE DEFINITIVA		134
ARTICOLO 36		134
POLIZZE ASSICURATIVE		134
CAPO VIII		142
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - TRASPARENZA PREZZI ED AUDITING -		142
RISERVE DELL'APPALTATORE – ACCORDO BONARIO - FORO COMPETENTE – CODICE ETICO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI		142
ARTICOLO 37		142
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVI INADEMPIENZE E IRREGOLARITÀ		142
ARTICOLO 38		143
TRASPARENZA DEI PREZZI		143
ARTICOLO 39		143
AUDITING		144
ARTICOLO 40		144
SPESE DI STIPULAZIONE E GESTIONE		144
ARTICOLO 41		144
RISERVE DELL'APPALTATORE		144
ARTICOLO 41 BIS		145
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO		145

ARTICOLO 42.....	146
FORO COMPETENTE	146
ARTICOLO 43.....	146
CODICE ETICO	146
ARTICOLO 44.....	147
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	147
ARTICOLO 45.....	148
DOCUMENTI FACENTI PARTE DEL CONTRATTO.....	148

CONVENZIONE

per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori relativi alla *realizzazione dell'Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Brescia Centrale e dei relativi interventi complementari connessi, quali impianti di Telecomunicazioni, impianti di Luce e Forza Motrice, impianti meccanici oltre alla realizzazione di quattro fabbricati tecnologici, nonché del nuovo Ufficio Movimento.*

TRA

Rete Ferroviaria Italiana Società per Azioni – R.F.I. S.p.A., di seguito per brevità “**Ferrovie**” o “**Committente**”, rappresentata nel presente Atto da ITALFERR S.p.A. - Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., con sede in Roma - Via Vito Giuseppe Galati, 71, iscritta al Registro delle Imprese di Roma - Cod. Fisc. n. 06770620588 - P. Iva n. 01612901007 – R.E.A. 541241, rappresentata nel presente Atto dall'ing. **Rosanna DEL MASCHIO**, nata a Aviano (PN) il 31 maggio 1972, nella qualità di Dirigente Italferr - Project Manager della Linea AV/AC Milano-Verona e tratta Treviglio-Brescia, munito dei necessari poteri come da Procura Speciale in data 31 maggio 2012, di cui a rogito Dr. Gianfranco Lepri, Notaio in Roma, iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Repertorio Notarile n. 85736, Numero di Raccolta n. 20616

E

l'Associazione Temporanea di Imprese **ANSALDO STS S.p.A** (Capogruppo Mandataria) – **COOPSETTE Soc. Coop.** (Mandante), costituita come da Atto di Raggruppamento Temporaneo d'Imprese per Mandato Collettivo Speciale del 10 settembre 2012, di cui a rogito dr.ssa Rosa Voiello, Notaio in Genova, repertorio n.88818, di seguito per brevità “**Appaltatore**”, con sede in 16151 Genova, alla Via P. Mantovani, 3/5, iscritta nel Registro delle Imprese di Genova al n. 421689, Cod. Fisc. e P. Iva n. 01371160662, rappresentata dall'ing. **Michele LESCHIERA**, nato a Foggia il 9 marzo 1956, nella qualità di Procuratore Speciale, munito dei necessari poteri come da Procura Speciale in data 3 settembre 2012, di cui a rogito Dr.ssa Rosa Voiello, Notaio in Genova,

iscritto presso il Ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Genova e Chiavari, Repertorio Notarile n. 88799, Numero d'Ordine n. 23867.

Premesso che

- A. **“Ferrovie”**, in relazione al Progetto *“Linea AV/AC Torino – Venezia Tratta Milano – Verona Lotto Funzionale Treviglio – Brescia Intervento per l’ingresso urbano dell’Interconnessione di Brescia Ovest” CUP J41 C07 000 000 001*, ha la necessità di far eseguire la Progettazione Esecutiva ed i Lavori per la Realizzazione dell’Opera, così come definita all’art. 1.38 e meglio dettagliata nell’Allegato 1 alla presente Convenzione;
- B. a tal fine è stata esperita, ai sensi della Parte III del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., una procedura aperta a seguito della quale è risultato aggiudicatario l’Appaltatore che ha indicato quale Progettista *“Indicato”* di cui si avvale ai sensi dell’art. 53 co.3 del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. per le attività di progettazione di cui alla categoria *I-b*, diversa dal Segnalamento Ferroviario *III-c*, la Società SWS ENGINEERING S.p.A.;
- C. **l’Appaltatore è disponibile ad eseguire la Progettazione Esecutiva ed i Lavori di realizzazione dell’Opera nei termini ed alle condizioni di cui al presente Contratto.**

Tutto ciò premesso, da intendersi parte integrante ed essenziale di quanto è qui di seguito disposto, si conviene e stipula quanto segue.

CAPO I

DEFINIZIONI – OGGETTO DEL CONTRATTO – DISCIPLINA -PREZZI

ARTICOLO 1

Definizioni

In aggiunta ai termini definiti in altre clausole del presente patto, i seguenti termini e definizioni avranno il significato qui di seguito attribuito a ciascuno di essi:

- 1) **“ACC”**: Apparato Centrale a Calcolatore deputato all’elaborazione delle logiche di sicurezza.

- 2) **“Agenti della Circolazione”**: il personale del Committente addetto alla circolazione dei treni che parteciperà ai corsi di istruzione di cui all'art. 22.1 della presente Convenzione.
- 3) **“Agenti della Manutenzione”**: il personale del Committente addetto all'esecuzione delle attività di cui agli artt. 26bis.3 e 27.3 della presente Convenzione che parteciperà ai corsi di istruzione di cui all'art. 22.1 della presente Convenzione.
- 4) **“ANSF”**: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, istituita dal D.Lgs. n. 162 del 10 Agosto 2007.
- 5) **“Appaltatore”**: l'Associazione Temporanea di Imprese **ANSALDO STS S.p.A.** (Capogruppo Mandataria) – **COOPSETTE Soc. Coop.** (Mandante) come già individuata nella parte introduttiva della presente Convenzione.
- 6) **“Boe (Eurobalise)”**: Dispositivi atti alla trasmissione terra -> bordo conformi agli standard europei – di tipo fisso o commutato.
- 7) **“Certificato di Collaudo Generale Positivo”**: il certificato di cui all'art. 29.3.c) della presente Convenzione.
- 8) **“Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM”**: il certificato di cui all'art. 28.1 lett. c) della presente Convenzione.
- 9) **“Certificazione delle Dichiarazioni di Conformità e Completamento”**: la certificazione, redatta e firmata a cura del Soggetto Tecnico, di cui all'art. 25.4 della presente Convenzione.
- 10) **“Collaudo Generale”**: il Collaudo Generale dell'Opera, da effettuarsi ai sensi dell'art. 29.3 della presente Convenzione.
- 11) **“Committente”**: Rete Ferroviaria Italiana S.p.A come meglio indicata nella parte introduttiva della presente Convenzione.
- 12) **“Condizioni Generali”**: le “Condizioni Generali di Contratto per gli appalti di lavori delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane” (CGC), approvate dal Consiglio di Amministrazione di Ferrovie S.p.A. nella seduta del 31 gennaio 2012 e registrate in data 2 marzo 2012 presso

l’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale Roma 1 Trastevere, Ufficio di Roma 4 al n. 5424, Serie 3.

- 13) **“Conto Prefinale dei Lavori”**: il documento di cui all'art. 46 delle Condizioni Generali.
- 14) **“Contratto”**: la presente Convenzione e tutti i suoi Allegati (che ne costituiscono parte integrante), nonché tutti i documenti richiamati nella Convenzione e/o negli Allegati alla stessa.
- 15) **“Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori”**: il soggetto di cui all'art. 9 della presente Convenzione.
- 16) **“Commissione di Verifica Tecnica” (CVT)**: Commissione nominata ai sensi della Disposizione RFI 16/2003 (Allegato 1.4.1) per la verifica degli impianti ai fini della loro attivazione.
- 17) **“Data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione”**: la data in cui viene sottoscritto dalle Parti il Verbale di Consegna delle prestazioni di Progettazione Esecutiva, di cui all’art. 6 della presente Convenzione, e dalla quale decorrono i termini fissati nel Programma Generale per l’esecuzione delle suddette attività.
- 18) **“Data di Consegna dei Lavori”**: la data in cui viene sottoscritto dalle Parti il “Verbale di Consegna dei Lavori” per la realizzazione delle opere di cui all’art 6 della presente Convenzione e dalla quale decorrono i termini fissati nel Programma Generale dei Lavori.
- 19) **“Data di completamento e consegna alla DL degli Interventi”**: la data entro la quale dovrà essere completata l’esecuzione di ciascun Intervento costituente l’Opera come indicato nel programma contrattuale dei lavori (Allegato 5.3). Tale data di Completamento degli Interventi sarà indicata dall’Appaltatore nel Piano di Gestione dell’Appalto che dovrà essere redatto dall’Appaltatore in conformità alle Prescrizioni di Qualità ed approvato dal Committente ai sensi del successivo art. 7.3 della presente Convenzione.

- 20) **“Data di Ultimazione dei Lavori”**: la data risultante dal Verbale di Ultimazione dei Lavori, di cui all’art. 25.6 della presente Convenzione.
- 21) **“Data di Ultimazione dell’Opera”**: la data risultante dal Verbale di Ultimazione dell’Opera, di cui all’art. 29.2 della presente Convenzione.
- 22) **“Dichiarazione di Conformità”** del singolo Intervento: il documento di cui all’art. 25.2.a.(i) della presente Convenzione.
- 23) **“Dichiarazione di Completamento degli Interventi relativi all’ACC e all’SCMT”**: il documento di cui all’art. 25.2.a.(ii) della presente Convenzione.
- 24) **“Dichiarazione di Ultimazione degli Impianti/Sistemi diversi dall’ACC e dal Sistema CMT (SCMT)”**: il documento di cui all’art. 25.2.b) della presente Convenzione.
- 25) **“Direttore della Progettazione”**: il professionista che sarà designato dall’Appaltatore come previsto al successivo art. 8.14 della presente Convenzione.
- 26) **“Direttore Tecnico”**: il soggetto che sarà designato dall’Appaltatore come previsto al successivo art. 10.3 della presente Convenzione.
- 27) **“Documentazione Elaborata dal Committente”**: collettivamente la presente Convenzione e tutti i suoi Allegati (che ne costituiscono parte integrante), nonché tutti i documenti richiamati nella Convenzione e/o negli Allegati alla stessa che sono stati predisposti dal Committente e che sono stati verificati e validati dall’Appaltatore ai sensi e per gli effetti dell’art. 5 della presente Convenzione prima della sottoscrizione del presente Contratto.
- 28) **“Documentazione Preliminare”**: la documentazione di cui al Piano della Qualità che comprende il Piano di Gestione dell’Appalto e i riferimenti ai documenti relativi all’organizzazione aziendale per la qualità dell’Appaltatore che l’Appaltatore stesso deve predisporre in osservanza delle Prescrizioni della Qualità, come stabilito al successivo art. 7 della presente Convenzione.

- 29) **“Documentazione Suppletiva”**: i seguenti documenti
- a) *Piano della Progettazione,*
 - b) *Piano degli Approvvigionamenti,*
 - c) *Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità,*
 - d) *Piano di Attivazione e Messa in Servizio,*
 - e) *Piano di Assistenza Tecnica,*
 - f) *Piano di Gestione delle Clausole RAM,*
- che l'Appaltatore deve predisporre in osservanza alle Prescrizioni di Qualità, come stabilito al successivo art. 7 della presente Convenzione.
- 30) **“Documento di Entrata Merci”**: il documento di cui all'art. 19.2.b) della presente Convenzione.
- 31) **“Elaborati di Dettaglio”**: gli elaborati che l'Appaltatore dovrà produrre per consentire una maggiore aderenza fra il progetto esecutivo, costituito dagli elaborati sviluppati secondo i criteri indicati dal complesso degli allegati n. 1 alla presente Convenzione e le modalità costruttive e di dettaglio del progetto stesso al fine di poter maggiormente identificare ogni dettaglio costruttivo dell'Opera in forma, tipologia, qualità, dimensione.
- 32) **“Gestore d'Area”**: fabbricato per il contenimento delle apparecchiature tecnologiche dell'ACC.
- 33) **“Gestore Infrastruttura”** (GI): indica la società RFI nel suo ruolo di gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, secondo quanto attribuite dall'Atto di Concessione e dal Contratto di Programma, che regola i rapporti di RFI con lo Stato Italiano.
- 34) **“Guasti Attesi”**: il numero di guasti dell'ACC, ossia di malfunzionamenti, stimato dal Committente come numero di guasti attesi.
- 35) **“Guasti Rilevati”**: il numero di guasti dell'ACC, ossia di malfunzionamenti, che sarà rilevato dal Committente nel periodo di rilevamento di cui all'articolo 28 della presente Convenzione.
- 36) **“Intervento”**: l'operazione o il complesso di operazioni di cui all'art. 2 della presente Convenzione che devono essere realizzate dall'Appaltatore

entro i termini previsti nel programma contrattuale al fine di conseguire l'attivazione alla data programmata.

- 37) **“Lavorazione”**: le varie lavorazioni che compongono l'Intervento così come indicate nella Work Breakdown Structure (WBS), allegata alla presente Convenzione (Allegati nn. 5.1 e 5.2).
- 38) **“Manuale di Manutenzione ACC”**: il documento che sarà redatto dall'Appaltatore in conformità alle prescrizioni indicate dagli Allegati n. 3 alla presente Convenzione.
- 39) **“Opera”**: i lavori di costruzione, produzione e fornitura di materiali e SW, installazione, ultimazione, collaudo e manutenzione (diversa da quella che verrà espletata dal personale del Committente ai sensi degli artt. 26bis.3 e 27.3 della presente Convenzione), tutti come meglio indicati in generale nella documentazione contrattuale allegata alla presente Convenzione, e che devono essere eseguiti od altrimenti realizzati dall'Appaltatore in forza (i) del presente Contratto e (ii) della Progettazione dell'Appaltatore, al fine di realizzare e consegnare l'Opera a Perfetta Regola d'Arte.
- 40) **“Perfetta Regola d'Arte”**: le più recenti ed avanzate tecniche (in particolare per quanto concerne la sicurezza), che dovranno essere utilizzate dall'Appaltatore in modo che l'Opera possa essere progettata, realizzata e consegnata, entro i termini contrattuali, perfettamente funzionante, efficiente e idonea all'uso a cui è destinata, e perfettamente in grado sia di rispettare tutti i requisiti di cui al presente Contratto ed, in particolare, i Requisiti RAM indicati fino al termine della Vita Intera dell'ACC.
- 41) **“Periodo di Assistenza all'Esercizio”**: il periodo di tempo indicato all'art. 26bis.1 della presente Convenzione.
- 42) **“Periodo di Manutenzione”**: il periodo di tempo indicato all'art. 27.1 della presente Convenzione.
- 43) **“Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM”**: il periodo di tempo di cui all'art. 28 della presente Convenzione.

- 44) **“Piano della Qualità”**: il documento che precisa le modalità operative, le risorse e le sequenze di attività che l’Appaltatore si impegna a porre in essere per garantire l’esecuzione dell’Opera nel rispetto dei tempi, dei costi e delle prestazioni richieste in forza del presente Contratto. Il Piano della Qualità si compone della Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva, che l’Appaltatore dovrà predisporre in conformità alle Prescrizioni della Qualità di cui all'allegato n. 3 alla presente Convenzione, come stabilito dal successivo art. 7 della presente Convenzione.
- 45) **“Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC)**: il documento di cui all'allegato n. 4 alla presente Convenzione che forma parte integrante della documentazione elaborata dal Committente.
- 46) **“Piano degli Interventi”**: il documento che forma parte integrante del Programma Generale dei Lavori.
- 47) **“Piano degli Approvvigionamenti”**: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva.
- 48) **“Piano della Progettazione”**: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva.
- 49) **“Piano di Gestione dell’Appalto”**: il documento che dovrà essere redatto dall’Appaltatore in conformità alle Prescrizioni di Qualità ed approvato dal Committente ai sensi del successivo art. 7.3 della presente Convenzione.
- 50) **“Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità”**: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva.
- 51) **“Piano di Attivazione e Messa in Servizio”**: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva.
- 52) **“Piano di Assistenza Tecnica”**: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva.
- 53) **“Piano di Gestione delle Clausole RAM”**: il documento che forma parte integrante della Documentazione Suppletiva.

- 54) **“Prescrizioni di Legge”**: ogni normativa comunitaria, nazionale, regionale, comunale, anche di natura tecnica, applicabile in Italia (a livello nazionale o locale), e/o ogni altro requisito relativo ad una qualsiasi approvazione o permesso necessario per l’esecuzione o completamento dell’Opera a Perfetta Regola d’Arte, in conformità al presente Contratto.
- 55) **“Prescrizioni della Qualità”**: il documento di cui all’allegato n. 2 alla presente Convenzione.
- 56) **“Posto Centrale” (PC)**: l’insieme delle apparecchiature e del software che processano le logiche di sicurezza dell’impianto ACC.
- 57) **“Progettazione dell’Appaltatore”**: la Progettazione complessiva elaborata dall’Appaltatore necessaria per la realizzazione a Perfetta Regola d’Arte dell’Opera, che dovrà essere predisposta dall’Appaltatore in conformità al Piano della Progettazione (di cui al Piano della Qualità) così come previsto al successivo art. 8 della presente Convenzione.
- 58) **“Progettazione di Base”**: il sottoinsieme degli Elaborati di Dettaglio definito dalla “Disposizione RFI 16/2003” (Allegato n. 1.4.1 alla presente Convenzione), dalla “Procedura di attuazione della Disposizione 16/2003 per SCMT” (Allegato n. 1.4.2 alla presente Convenzione) e dai documenti con le “Base dati” previsti dalla “Procedura di revisione del progetto di base” (Allegato n. 1.5.6 alla presente Convenzione).
- 59) **“Progetto Esecutivo”**: il progetto costituito dagli elaborati sviluppati dall’Appaltatore, secondo i criteri indicati nella presente Convenzione e nei suoi allegati, e corredato di computo metrico, ad un livello di definizione tale da identificare lo scenario dell’intera soluzione con tutti i particolari architettonici, strutturali, costruttivi ed impiantistici dell’Opera e tale altresì da avere un’evidenza completa di tutte le possibili voci di lavorazione e di fornitura per la realizzazione dell’Opera oltre ad evidenziare le modalità esecutive di dettaglio.
- 60) **“Programma Contrattuale dei Lavori”**: il documento che forma parte integrante del Programma Generale Dei Lavori e di cui all’allegato n. 5.3 alla presente Convenzione.

- 61) **“Programma Esecutivo dei Lavori”**: il programma dei lavori che l’Appaltatore svilupperà, ai sensi dell’articolo 8 della presente Convenzione, nel rispetto del programma contrattuale dei lavori (allegato n. 5.3 alla presente Convenzione).
- 62) **“Programma Generale dei Lavori”**: l’insieme degli allegati nn. 5.1, 5.2 e 5.3 alla presente Convenzione, contenente:
- la Work Breakdown Structure (WBS) indicante le singole Lavorazioni in cui l’Appalto stesso risulta suddiviso e necessarie alla stesura del Cronoprogramma dell’Appaltatore (allegato n. 6.1);
 - le modalità di salizzazione e di disaggregazione dei prezzi a corpo (allegato n. 5.2);
 - il Programma Contrattuale dei Lavori, descrittivo dei tempi di ultimazione dei singoli lavori e/o interventi di cui alla presente Convenzione che l’Appaltatore dovrà eseguire per realizzare ed ultimare l’Opera (allegato n. 5.3).
- 63) **“Programma Operativo dei Lavori”**: il programma dei lavori che l’Appaltatore svilupperà, ai sensi dell’articolo 8 della presente Convenzione, nel rispetto del programma contrattuale dei lavori (allegato n. 5.3 alla presente Convenzione).
- 64) **“Project Manager”**: il soggetto incaricato della gestione tecnico/amministrativa dell’appalto come previsto dal successivo art. 10 della presente Convenzione.
- 65) **“Registro di Manutenzione”**: il registro che sarà predisposto dal Committente e compilato dal proprio personale ai sensi dell’art. 26.bis.3 della presente Convenzione.
- 66) **“Requisiti RAM”**: gli standard prestazionali in termini di disponibilità, affidabilità, manutenibilità.
- 67) **“Safety Case di Applicazione Generica”**: dossier di sicurezza costituito dall’insieme delle prove e verifiche attestanti il raggiungimento del livello di sicurezza richiesto.

- 68) **“Safety Case di Applicazione Specifica”**: (per il sistema ACC e SCMT) Safety Case relativo alla configurazione del singolo intervento.
- 69) **“Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto”**: il documento di cui all'art. 19.2.b) della presente Convenzione.
- 70) **“Soggetto Tecnico”**: Struttura Operativa incaricata dell'effettuazione e certificazione di tutte le verifiche tecniche e prove propedeutiche alle attività di competenza della Commissione di Verifica Tecnica (CVT), secondo le procedure di Ferrovie.
- 71) **“Strumenti di Progettazione dell'ACC”**: gli strumenti di progettazione necessari alla realizzazione o modifica della Progettazione dell'ACC.
- 72) **“Strumenti di Simulazione”**: il complesso di apparecchiature hardware e pacchetti applicativi software che consentono di verificare in simulazione le funzionalità dell'ACC.
- 73) **“Tariffe”**: le tariffe indicate nell'allegato n. 7 alla presente Convenzione, che saranno invariabili e non soggette a modificazioni di sorta, indipendentemente da qualsiasi circostanza che possa verificarsi nell'esecuzione del presente Contratto (cfr. art. 15 della presente Convenzione).
- 74) **“Verbale di Consegna delle Prestazioni di Progettazione”**: i verbali di cui all'art. 6.a) della presente Convenzione.
- 75) **“Verbale di Consegna alla CVT degli Interventi”**: il verbale di cui all'art. 25.5 della presente Convenzione.
- 76) **“Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Intervento”**: il verbale di cui all'art. 25.3 della presente Convenzione.
- 77) **“Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Opera”**: il verbale di cui all'art. 25.3 della presente Convenzione.
- 78) **“Verbale di Ultimazione dei Lavori”**: il verbale di cui all'art. 25.6 della presente Convenzione.

79) **“Verbale di Ultimazione dell’Opera”**: il verbale di cui all’art. 29.2.a) della presente Convenzione.

80) **“Vita Intera dell’ACC”**: il periodo di 16 (sedici) anni decorrente dalla fine del periodo di manutenzione di cui all’art. 27 della presente Convenzione.

Le definizioni indicate al singolare indicano anche il plurale e viceversa a seconda del contesto in cui sono inserite.

ARTICOLO 2

Oggetto del Contratto

Il Committente affida all’Appaltatore, che accetta ai termini ed alle condizioni contenute nella presente Convenzione e negli Atti in essa richiamati e ad essa allegati, la Progettazione Esecutiva e l’esecuzione dei lavori relativi alla *realizzazione dell’Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Brescia Centrale e dei relativi interventi complementari connessi, quali impianti di Telecomunicazioni, impianti di Luce e Forza Motrice, impianti meccanici oltre alla realizzazione di quattro fabbricati tecnologici nonché del nuovo Ufficio Movimento*”.

L’oggetto del presente affidamento riguarda essenzialmente:

- ◆ La **Progettazione Esecutiva dell’Opera** redatta in conformità al “Progetto Definitivo”, allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 1), ivi compreso il “Piano di Sicurezza e Coordinamento” (PSC) allegato anch’esso alla presente Convenzione. Tale progettazione è comprensiva anche della Progettazione Esecutiva degli impianti SCMT per tutte le aree governate dall’ACC.
- ◆ La **Realizzazione degli Interventi**, per la cui completa individuazione si rimanda agli elaborati del Progetto Definitivo (Allegato n. 1), che consistono principalmente nelle seguenti attività:

Impianti di Segnalamento

- Realizzazione di un Apparato Centrale Computerizzato (ACC), unitamente alle funzioni impiantistiche, in 4 fasi, come di seguito specificato:

- **Fase 2**

Per tale fase il progetto prevede l'attivazione del nuovo ACC limitato agli impianti di Brescia Scalo, nella nuova configurazione prevista dalla fase 2 di PRG, e di Bivio Mella nell'esistente configurazione ed ubicazione. L'impianto viene gestito dal nuovo UM ubicato nel GA3 dove è ubicato anche il PC.

Per la realizzazione di tale configurazione devono essere disponibili:

- GA1, il GA2 ed il GA3 con i rispettivi SIAP completamente allestiti;
- PC, Postazioni DM e DR, Postazioni D&M, Clone;
- tutte le funzioni di diagnostica, supporto, dei servizi ausiliari e di supervisione;
- sistema SCMT gestito direttamente dall'ACC con appositi controllori di enti;
- interfacciamento con il sistema CCL;
- configurazione del piazzale, con gli enti di Bivio Mella (segnali, cdb, etc.) in posizione provvisoria, da rimuoversi successivamente con l'attivazione di fase 4.

Relativamente alle linee afferenti, il progetto prevede i seguenti interfacciamenti:

- lato Milano con l'impianto di Ospitaletto e BABcc. La testata relativa, ubicata nel GA1, sarà utilizzata anche dalle successive configurazioni dell'ACC.
- lato Verona con l'impianto di Brescia Centrale con due distinte connessioni a doppio binario;
- BABcc sulla Milano - Venezia Storica;
- BAcf sulla linea Merci. Queste ultime due testate, ubicate rispettivamente nel GA1 e nel GA2, non saranno più utilizzate nelle successive configurazioni dell'ACC.

- **Fase 4**

La fase 4 prevede le seguenti implementazioni:

- inserimento nel sistema ACC dell'attuale impianto di Brescia Centrale nella configurazione di PRG prevista dalla fase 4;
- spostamento di Bivio Mella nella posizione definitiva;
- attivazione dell'innesto dell'IC AV/AC MI-VE.

Per la realizzazione di tale configurazione devono essere disponibili:

- il GA4 con relativo SIAP completamente allestito;
- la logica del sistema ACC adeguata per la gestione dei nuovi enti;
- i sistemi di diagnostica, di supporto e di supervisione adeguati alla nuova configurazione dell'impianto;
- il sistema SCMT e l'interfacciamento con il sistema CCL adeguati alla nuova configurazione dell'impianto.

Devono essere realizzati inoltre i seguenti nuovi interfacciamenti:

- CTC Cremona;
- CTC Iseo.

Relativamente alle linee afferenti, il progetto prevede i seguenti nuovi interfacciamenti:

- lato IC AV/AC Milano - Venezia con Brescia Ovest (PP ACC ed Encoder dei P.I. misti);
- lato Verona – con l'impianto di Rezzato doppio binario attrezzato con BAcc (la testata BA da installare dovrà essere Banalizzata e successivamente adeguata per il BA non banalizzato);
- lato Cremona/Piadena - Parma – con l'impianto di S.Zeno – Folzano su linea a semplice binario e Blocco Conta Assi;
- lato Iseo su linea a semplice binario e Blocco Conta Assi;
- rimodulazione delle sezioni BA sulla tratta Rovato – Brescia, al fine di consentire lo spostamento delle protezioni lato Milano.

- **Fase 5**

La fase 5 prevede le seguenti implementazioni:

- realizzazione del terzo binario di accumulo merci tra Bivio Mella e Brescia Scalo;
- posizione definitiva del binario dispari dell'IC AV/AC Milano - Venezia sul XI binario di Brescia Centrale.

Per la realizzazione di tale configurazione devono essere disponibili:

- la logica del sistema ACC adeguata per la gestione dei nuovi enti;
- i sistemi di diagnostica, di supporto e di supervisione adeguati alla nuova configurazione dell'impianto;
- il sistema SCMT e l'interfacciamento con il sistema CCL adeguati alla nuova configurazione dell'impianto.

- **Fase 6**

La fase 6 prevede le seguenti implementazioni:

- configurazione definitiva delle radici scambi est ed ovest di Brescia Centrale con il posizionamento definitivo del binario pari dell'IC AV/AC Milano-Venezia sul X binario di Brescia Centrale;
- realizzazione del tronchino di manovra al servizio delle platee lavaggio nord;
- dismissione dei binari tronchi lato est di Brescia Centrale (punti 701 e 702 del PS).

Per la realizzazione di tale configurazione devono essere disponibili:

- la logica del sistema ACC adeguata per la gestione dei nuovi enti.
- i sistemi di diagnostica, di supporto e di supervisione adeguati alla nuova configurazione dell'impianto;
- il sistema SCMT e l'interfacciamento con il sistema CCL adeguati alla nuova configurazione dell'impianto.

Deve essere inoltre realizzato, a partire dalla fase 2 sopraindicata, un Sistema di Supervisione ACC - Parte Circolazione (SSA-CR) con grado di sicurezza SIL 2 e remotizzazione presso il Posto Centrale di Milano Greco Pirelli nonché la

Remotizzazione della postazione ACC sempre presso il Posto Centrale di Milano Greco Pirelli con l'attivazione dei seguenti Banchi Operatore:

- Banco operatore DM1
- Banco operatore DM2
- Banco operatore D&M
- Banco operatore IaP

Impianti di Telecomunicazioni

- Realizzazione di una rete di sistemi di telecomunicazioni per grandi impianti ACC con più Gestori di Area, predisposti per consentire l'interoperabilità AV/AC a standard UIC, consistente in:
 - Impianti cavi principali a 32 fibre ottiche ed a 40 coppie in rame tra i Gestori d'Area dell'ACC, la CTA e le Cabine, per servizi IS e TLC e LFM; per i cavi in fibra ottica si realizza una doppia dorsale su percorsi distinti in modo tale da formare un "anello" tra i gestori d'area ACC;
 - Rete cavi telefonici secondari e di piazzale;
 - Sistema trasmissivo SDH STM-4 a 622 Mb/s ed apparati Multiplex flessibili per canali 64 Kb/s per trasporto di servizi relativi alle utenze di centrale automatica FS, remotizzazione di linee di telefonia selettiva e linee dati;
 - Sistema di telefonia selettiva integrata (STSI) a servizio dei Banchi Operatore del Dirigente Movimento, con posa di telefoni in cassa stagna in corrispondenza agli enti IS;
 - Integrazione dell'impianto di diffusione sonora ed informazione al pubblico, per la copertura del nuovo sottopasso e del prolungamento dell'esistente, nonché delle nuove pensiline;
 - Trasporto dei dati dei sistemi di Supervisione e Controllo cabine MT;
 - Trasporto dei dati degli impianti ausiliari, antintrusione, controllo accessi, rilevamento fumi ed incendi e TVCC, dai locali tecnologici al Posto Centrale ACC;

- Predisposizioni per l'interfacciamento agli impianti di telecomunicazioni del PJ2 della interconnessione Brescia Ovest della linea AV/AC Treviglio - Brescia.

Impianti Luce e Forza Motrice

- Realizzazione sistema alimentazione in media tensione in anello aperto;
- Realizzazione di cabine elettriche di trasformazione e di anello;
- Realizzazione impianto illuminazione e forza motrice dei fabbricati "gestore d'aria" GA1, GA2, GA3, GA4 e delle cabine MT/bt;
- Realizzazione impianto riscaldamento deviatoi.

Impianti Meccanici, Safety e Security

- Realizzazione di impianti HVAC nei fabbricati tecnologici GA1, GA2 e GA4 dell'ACC di Brescia:
 - Condizionamento mediante unità interne monoblocco ad espansione diretta di tipo UNDER nel Locale Batterie e nel locale Apparat;
 - Ventilazione forzata dei seguenti locali: locale GE, locale Quadri BT, locale Quadri AT, locale Trasformatori, locale Batterie con funzionalità controllo miscele gas esplosivi, locale Antincendio.
- Realizzazione di impianti HVAC nel fabbricato tecnologico GA3 dell'ACC di Brescia:
 - Condizionamento mediante unità interne monoblocco ad espansione diretta di tipo UNDER nel locale Batterie, nel locale Apparat, nel locale TLC;
 - Condizionamento mediante unità interne ad armadio del tipo ad acqua refrigerata di tipo UNDER nel locale Apparecchiature;
 - Condizionamento mediante ventilconvettori (fan coil) ad aria primaria per i locali U.M.1 e U.M.2, per il locale Postazione Operatore Clone, per il locale a disposizione e per l'antibagno;
 - Ventilazione forzata dei locali GE, Quadri BT, Quadri MT, Trasformatori, Batterie con funzionalità controllo miscele gas esplosivi, Bombole Antincendio;

- Ventilazione sanitaria nei seguenti locali: Locale U.M.1, Locale U.M.2, Locale Postazione Operatore Clone, Locale a disposizione, Locale apparecchiature;
- Estrazione aria dai servizi igienici
- Realizzazione di impianti safety:

Le opere comprendono la realizzazione degli impianti safety costituiti essenzialmente dall'impianto spegnimento a gas inerte a servizio dei fabbricati GA1, GA2, GA3 e GA4.

- L'impianto di spegnimento a gas inerte sarà previsto a protezione degli ambienti locale Quadri BT e MT, locale Trasformatori, locale Apparat, locale Batterie per i fabbricati di cui sopra GA1, GA2, GA3 e GA4 e degli ambienti locale TLC, locale Apparecchiature, locale a Disposizione per il solo fabbricato GA3. Le bombole saranno installate nel Locale Antincendio.
- Realizzazione di impianti controllo accessi ed antintrusione e videosorveglianza:
 - Impianto antintrusione e controllo accessi Fabbricati GA1, GA2, GA3, GA4 e FSA del Nodo di Brescia;
 - Impianto TVCC Fabbricati GA1, GA2, GA3, GA4 e FSA del Nodo di Brescia;

Opere Civili:

- Realizzazione e allestimento di quattro fabbricati tecnologici per il contenimento delle apparecchiature dell'ACC di Brescia e di tutti gli impianti connessi quali impianti di telecomunicazioni, di alimentazione tramite SIAP, impianti LFM e impianti meccanici a servizio dei fabbricati stessi; più in particolare, è prevista la realizzazione di un Posto di comando e Gestore d'Area (GA3/PC) e di Tre Gestori d'Area (GA1, GA2 e GA 4), nonché l'esecuzione delle seguenti attività:
 - scavo, messa in sicurezza dello stesso e ritombamento relativamente ai Fabbricati Tecnologici GA1, GA2, PC/GA3 e GA4;
 - rimozione e smaltimento in impianti di recupero/discariche autorizzati

dei materiali derivanti dallo scavo o comunque presenti nelle aree di cantiere relativamente ai Fabbricati Tecnologici GA1, GA2, PC/GA3 e GA4.

- Esecuzione di campionamento, analisi chimiche di laboratorio sul materiale da smaltire.

Interventi complementari:

- Effettuazione Corsi di istruzione per il Personale del Committente addetto alla manutenzione ed alla circolazione;
- Prestazioni per servizi di Assistenza all'Esercizio, a decorrere dalla data di attivazione all'esercizio dell'ACC fino al 90° giorno successivo;
- Prestazioni per servizi di Assistenza alla Manutenzione della durata di 4 anni;
- Fornitura materiali di scorta per la manutenzione del sistema ACC e degli impianti SCMT.

Sono da intendersi comprese e compensate nei prezzi del Contratto, oltre a quanto sopra elencato sinteticamente, anche:

- la fornitura di tutti i materiali, apparecchiature e dispositivi necessari per la costruzione dei Sistemi/Impianti oggetto del presente Contratto a meno di quelli classificati a catalogo FS, elencati nell'Allegato n. 16, la cui fornitura è a carico di "Ferrovie";
- la posa in opera di tutti i materiali e le apparecchiature di cabina e di piazzale (dispositivi, enti, postazioni, carpenterie metalliche, telai/armadi, cavi, etc.) occorrenti per dare i Sistemi/Impianti, oggetto del presente Contratto, completi e funzionanti;
- la fornitura e posa in opera delle canalizzazioni, mediante tubazioni e/o cunicoli, per il contenimento dei nuovi cavi in linea, in stazione ed in ingresso ai fabbricati tecnologici utilizzando nel percorso dei cavi in linea, ove necessario, anche la nuova dorsale esistente già posata con altro appalto;
- gli interventi provvisori vari agli apparati di segnalamento di cabina e di piazzale per tutte le fasi di attivazione ACC contrattualmente previste nonché l'eventuale rimozione dei materiali esistenti di segnalamento di

piazzale sugli impianti oggetto dell'appalto a seguito delle fasi di attivazione dell'ACC contrattualmente previste.

Rientrano nell'oggetto del presente Contratto anche l'esecuzione di tutti i lavori e le prestazioni, pur non espressamente indicati nel "Progetto Definitivo", nonché ogni altro intervento complementare ed accessorio ritenuto indispensabile per dare completamente finite ed idonee all'uso cui sono destinate tutte le opere costituenti l'oggetto del Contratto di appalto come pure ogni tipo di attività occorrente per l'acquisizione di autorizzazioni, concessioni, benestare, permessi, nulla osta o altri provvedimenti dovuti da terzi sul "Progetto Esecutivo" in conformità alle previsioni del "Progetto Definitivo".

L'Appaltatore provvederà inoltre all'esecuzione delle seguenti prestazioni, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo, in quanto i relativi oneri sono compresi e compensati nei corrispettivi dell'appalto:

- progettazione esecutiva di dettaglio e di adattamento del progetto delle "Ferrovie" ai sistemi, alle apparecchiature ed ai brevetti di proprietà dell'Appaltatore, coerentemente con le prescrizioni relative all'esercizio ferroviario;
- studi, accertamenti, rilievi, sondaggi e indagini di maggior dettaglio o verifica necessari per una completa e corretta definizione delle opere;
- collaudi in fabbrica delle apparecchiature;
- allacciamento con sistemi di alimentazione e sistemi TLC messi a disposizione da Ferrovie;
- garanzia dei materiali e degli impianti;
- messa a terra delle apparecchiature e dei sistemi costituenti gli impianti secondo normativa vigente in materia;
- assistenza tecnica necessaria durante l'effettuazione delle prove e verifiche propedeutiche e finali, eseguite dalla Direzione Lavori e da Ferrovie per l'attivazione degli impianti e per tutti i collaudi relativi alle opere previsti in contratto, compresa la messa a disposizione degli strumenti e degli apparati necessari per tali attività;
- esecuzione delle eventuali modifiche agli impianti che si rendano necessarie per attivazioni parziali o fasi propedeutiche;

- utilizzo del sistema Process Document Management (PDM) ai fini della gestione informatizzata degli elaborati di progetto di cui al successivo articolo 8.16;
- esecuzione delle modifiche agli apparati prodotti ed eventualmente installati a fronte dei risultati non soddisfacenti delle prove e verifiche, compresa l'eliminazione delle eventuali interferenze elettromagnetiche fra le apparecchiature di nuova installazione e gli altri apparati e/o impianti di RFI;
- spostamento reti di sottoservizi;
- fornitura della documentazione tecnica delle opere finite, comprensiva di specifiche tecniche degli impianti e manuali per la conduzione e la manutenzione;
- lavorazioni da eseguirsi nelle ore notturne;
- trasporto a rifiuto dei materiali di risulta inutilizzabili;
- eliminazione delle interferenze con gli impianti ferroviari esistenti e/o con altre imprese o Enti interferenti operanti contemporaneamente sui cantieri;
- attività necessarie per l'eliminazione delle interferenze di competenza di Enti, Amministrazioni Pubbliche Gestori di pubblici Servizi, etc.
- studio e conduzione dei corsi d'istruzione, secondo le modalità indicate all'art. 22.1 della presente Convenzione.

Condizioni particolari

La realizzazione dell'Opera sopra illustrata presuppone l'esecuzione contestuale di distinti Appalti che concorrono al raggiungimento degli obiettivi progettuali prefissati, come evidenziato negli elaborati di progetto definitivo (allegato n. 1).

In particolare, le attività oggetto della presente convenzione hanno una stretta interconnessione con quelle previste nell'ambito di altri Appalti da eseguirsi nella stazione di Brescia.

Pertanto, i lavori oggetto della presente convenzione dovranno essere sviluppati, necessariamente, in sinergia e coordinamento con le ulteriori lavorazioni affidate ad altri Appaltatori. L'Appaltatore dichiara di aver tenuto conto nel prezzo offerto di tali interrelazioni e delle possibili interferenze che potrebbero scaturirne nell'esecuzione dei lavori, dichiarando quindi che non avrà nulla a

pretendere, in termini di indennizzi, risarcimenti e/o riconoscimenti economici di qualsivoglia genere in relazione a tali interrelazioni e interferenze.

ARTICOLO 3

Disciplina

L'Appaltatore dovrà dare esecuzione al presente Contratto in esatta osservanza e nel pieno rispetto:

- (a) delle disposizioni del presente Contratto (inclusi tutti gli Allegati) e, per quanto non espressamente previsto dal Contratto, delle Condizioni Generali di Contratto;
- (b) delle Prescrizioni di Legge;
- (c) del Piano della Qualità;
- (d) della Progettazione Esecutiva dell'Appaltatore, così come approvata dalla Committenza.

ARTICOLO 4

Importo dell'Appalto – Corrispettivi – Invariabilità dei Prezzi

4.1. Importo dell'Appalto

1. L'importo dell'appalto, al netto del ribasso dello **0,1500 %** (zero virgola millecinquecento per cento) praticato nell'offerta, è di **Euro 37.466.750,95** (Euro trentasettemilioni quattrocentosessantaseimilasettecentocinquanta/95), di cui:

- ◆ **Euro 1.532.432,01** (Euro un milione cinquecentotrentaduemilaquattrocentotrentadue/01) per oneri relativi ai **Piani della Sicurezza (Voce a corpo 1)** da compensare a corpo. Tale importo corrisponde a quello indicato nel Bando di gara e non è soggetto al ribasso di cui sopra offerto dall'Appaltatore;
- ◆ **Euro 632.372,88** (Euro seicentotrentaduemilatrecentosettantadue/88) per le prestazioni di **Progettazione Esecutiva (Voce a corpo 2)**, di cui all'art. 8 della presente Convenzione da compensare a corpo come specificato al successivo punto 4.2, compresa la redazione dei Piani di Sicurezza.
- ◆ **Euro 29.969.642,63** (Euro ventinove milioni novecentosessantanove mila-

seicentoquarantadue/63) per le **Lavorazioni compensate a corpo (Voce a corpo 3)** come specificato al successivo punto 4.2 “Corrispettivi”, al netto degli oneri relativi all’attuazione dei Piani della Sicurezza e dei costi e spese di Progettazione Esecutiva;

◆ **Euro 5.332.303,43** (Euro cinquemilionitrecentotrentaduemilatrecentotot/43) per le **Lavorazioni da compensare a misura** come specificato al successivo punto 4.2 “Corrispettivi”, al netto degli oneri relativi ai Piani della Sicurezza ed alla Progettazione Esecutiva.

2. L’importo dell’appalto è fisso ed invariabile e non potrà essere soggetto a variazioni anche a seguito della progettazione esecutiva, fatti salvi unicamente i casi di cui ai successivi articoli 8.5 e 15.
3. L’importo dell’appalto non è comprensivo dell'Imposta sul Valore Aggiunto (I.V.A.).

4.2. **Corrispettivi**

1. I lavori e le prestazioni oggetto del presente appalto saranno compensati con i prezzi indicati al successivo punto 5 del presente articolo e con i prezzi di cui all’Elenco Offerta Prezzi (Allegato n. 19).
2. I prezzi stessi sono stati offerti dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini ed alle proprie stime.
3. Al riguardo, l'Appaltatore dichiara di aver preso visione degli elaborati del Progetto Definitivo allegati alla presente Convenzione, di averne verificato la completezza, la eseguibilità e la congruità e di averne tenuto conto nella sua offerta.
4. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti, nessun eccettuato, che l'Appaltatore dovrà sostenere per la progettazione esecutiva e quella di dettaglio e per consegnare le opere complete e ultimate come definite negli elaborati di progetto definitivo e nei documenti contrattuali allegati alla presente Convenzione e posti a base di gara, osservando tutte le prescrizioni esecutive del presente Contratto, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente appalto.

Sono tra l'altro compresi e compensati gli oneri relativi ai lavori e alle prestazioni di seguito indicati:

- i) tutti gli altri lavori ed oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente Contratto, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio che, sebbene non specificati, si rendano necessari per dare le opere e gli impianti oggetto dell'Appalto complete a regola d'arte, funzionanti e pronte per l'uso cui sono destinate;
 - ii) tutte le lavorazioni notturne/festive (Sabato/Domenica/Festivo) e i rallentamenti delle lavorazioni dovuti alla presenza ed al mantenimento dell'esercizio ferroviario, nonché tutti gli oneri derivanti dalle soggezioni che saranno stabilite da "Ferrovie" in relazione alle esigenze dell'esercizio ferroviario;
 - iii) la contemporaneità di esecuzione dei lavori con lavorazioni eseguite da altre Imprese. L'Opera oggetto del presente Appalto, come evidenziato al precedente articolo 2, viene infatti realizzata nell'ambito dei lavori di Potenziamento della stazione di Brescia; necessariamente, pertanto, l'Opera oggetto della presente Convenzione dovrà essere sviluppata in contemporaneità e sinergia con le altre lavorazioni ad opera di altri Appaltatori;
 - iv) tutti gli adempimenti necessari all'effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove, progettazione costruttiva che si rendano necessari, per l'esecuzione a Perfetta Regola d'Arte dell'Opera in base al presente Contratto e alle vigenti Prescrizioni di Legge;
 - v) l'esecuzione per fasi realizzative delle opere e degli impianti, anche se dipendenti dal completamento di opere in ambito di altri Appalti.
5. Tutti i lavori e prestazioni oggetto del presente appalto, con la sola esclusione di quanto indicato nel successivo punto d), sono compensati con i prezzi delle seguenti voci a corpo.
- a) **Voce a corpo 1:** Esecuzione di interventi necessari per garantire la sicurezza e la salute nei cantieri durante la realizzazione delle opere,

conformemente a quanto previsto nel **Piano di Sicurezza e Coordinamento**.

Euro 1.532.432,01 (Euro unmilione cinquecentotrentaduemilaquattrocentotrentadue/01)

Avvertenza alla voce a corpo n. 1

Il prezzo a corpo comprende e compensa i costi della sicurezza relativi ai lavori previsti in appalto.

- b) Voce a corpo 2:** Esecuzione delle prestazioni di **Progettazione Esecutiva** comprensive degli studi o indagini di maggior dettaglio o verifica e/o conferma rispetto a quelli utilizzati per la redazione del Progetto Definitivo, richiesti o necessari per la corretta e completa definizione della Progettazione Esecutiva, comprensiva di tutto quanto previsto dalla presente Convenzione e dalla documentazione allegata, facente parte del presente Contratto, compresa la redazione dei Piani di Sicurezza.

Euro 632.372,88 (Euro seicentotrentaduemilatrecentosettantadue/88)

- c) Voce a corpo 3:** Esecuzione del complesso degli interventi funzionali, elencati all'art. 2 (Oggetto del Contratto) della presente Convenzione, per realizzare *l'Apparato Centrale Computerizzato (ACC) di Brescia Centrale e dei relativi interventi complementari connessi, quali impianti di Telecomunicazioni, impianti di Luce e Forza Motrice, impianti meccanici oltre alla realizzazione di quattro fabbricati tecnologici nonché del nuovo Ufficio Movimento*, così come descritto e rappresentato nell'insieme degli elaborati del Progetto Definitivo allegati alla presente Convenzione.

Euro 29.969.642,63 (Euro ventinovemilioni novesessantanovemila-seicentoquarantadue/63).

Avvertenze generali alle voci a corpo

- L'elenco e le descrizioni degli interventi richiamati all'art. 2 nella Voce a corpo 3 sono da intendersi indicativi e non esaustivi; tutti gli interventi sopra menzionati sono meglio descritti in dettaglio negli elaborati del

Progetto Definitivo di cui all'Allegato 1 "Descrizione dell'Opera, progetto e prescrizioni tecniche" e nei capitolati speciali d'appalto inseriti nei documenti dell'Allegato 1.

- Tutte le forniture e prestazioni sono a carico dell'Appaltatore ad eccezione di quelli classificati a catalogo FS ed elencati nell'Allegato n. 16 la cui fornitura è a carico di "Ferrovie".
- Sono esclusi dalla Voce a corpo n. 3 gli interventi previsti esplicitamente nelle opere a misura di cui al successivo punto d).
- Costituiscono inoltre parte integrante delle voci suddette, oltre agli elaborati di progetto già menzionati, i capitolati, le tariffe dei prezzi allegate e richiamate (limitatamente agli aspetti tecnici: prescrizioni, modalità esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione, qualità dei materiali, mentre i prezzi in esse riportati rilevano solo ai fini dell'applicazione dell'articolo 15 della presente Convenzione e dell'art. 37 delle Condizioni Generali di Contratto), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel presente Contratto, ai quali l'Appaltatore dovrà scrupolosamente attenersi nella realizzazione delle opere stesse.
- Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati gli oneri per lo sviluppo del progetto esecutivo di dettaglio delle opere in oggetto, le prove, le verifiche e l'assistenza alla messa in servizio dell'opera.
- Nei prezzi a corpo sono compresi e compensati altresì gli oneri per il rispetto di quanto previsto e prescritto nella predetta documentazione per dare le opere oggetto del Contratto completate a regola d'arte e pronte per l'uso cui sono destinate.
- Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.

d) Lavori e prestazioni da contabilizzare a misura

I lavori e le prestazioni di seguito specificati, verranno compensati "a misura":

- Rimozioni cavi, cunicoli e apparecchiature IS sui piazzali;
- Effettuazione corsi per Agenti di Manutenzione ACC/SCMT;

- Fornitura materiali di scorta ACC/SCMT;
- Fornitura di Arredi;
- Assistenza all'Esercizio ACC;
- Effettuazione corsi per Addetti alla Circolazione;
- Effettuazione corsi per l'utilizzo SSA-CR;
- Estensione Manutenzione per ulteriori 2 anni rispetto a quanto previsto nella Tariffa ACC;
- Esecuzione scavi;
- Fornitura e posa di cunicoli e tubazioni in PVC;
- Scopertura tegoli e/o cunicoli;
- Fornitura e posa picchetti per cdb;
- Fornitura in opera di tabelle indicatrici di binario;
- Fornitura e posa in opera di tabelle indicatrici di inizio e fine zona codificata;
- Costruzione blocchi in calcestruzzo per segnali e tavole di orientamento;
- Fornitura materiali per giunzioni a resina colata;
- Esecuzione giunzioni a resina colata;
- Fornitura e posa acciaio o ferro in barre o profilati zincati;
- Fornitura basi per cassette;
- Fornitura coni terminali;
- Posa e allestimento cassette di giunzione;
- Esecuzione fori su rotaia;
- Posa cavi con armatura in acciaio;
- Calcestruzzo per cunicoli, pozzetti, ecc.;
- Fornitura e posa di lamiera in acciaio per copertura pozzetti;
- Fornitura e posa di capicorda per connessioni alla rotaia;
- Smaltimento in impianti di recupero/discariche autorizzati dei materiali derivanti dallo scavo o comunque presenti nelle aree di cantiere , relativamente ai Fabbricati Tecnologici GA1, GA2, PC/GA3 e GA4.

Euro 5.332.303,43 (Euro cinquemilionitrecentotrentaduemilatrecen-

totre/43).

Avvertenze generali alle voci a misura

- I lavori di cui al presente punto d) saranno compensati con i prezzi unitari offerti dall'Appaltatore e riportati nell'allegato n. 19 della presente Convenzione.
- Tali prezzi unitari non comprendono i costi per la sicurezza di cui ai relativi "Piani di Sicurezza" redatti ai sensi del D.Lgvo 81/2008, che sono compensati dal prezzo della Voce a corpo n. 1 per tutti gli interventi di cui alla presente Convenzione.
- Tutti i prezzi stabiliti nel presente articolo non sono comprensivi di I.V.A.

4.3. Invariabilità dei prezzi

In deroga all'articolo 1664 del Codice Civile, rimane stabilito che i prezzi saranno invariabili e non soggetti a modifiche di sorta, qualunque eventualità possa verificarsi in qualsiasi momento, per tutta la durata del Contratto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di differimento della scadenza del termine utile per il completamento di lavori e/o sospensione dei lavori ordinate da "Ferrovie".

Per le prestazioni del presente Contratto non è ammesso il ricorso alla revisione dei prezzi e non si applica il meccanismo del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; resta in ogni caso, altresì, esclusa l'applicazione della disciplina dettata dai commi da 4 a 7 (inclusi) del medesimo articolo 133 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..

Il prezzo a corpo per le prestazioni di Progettazione Esecutiva e per ogni spesa ed attività accessoria sarà invariabile e non soggetto a modificazioni di sorta, qualunque eventualità si verifichi in qualsiasi momento, per tutta la durata del rapporto, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile, per effetto di proroghe concesse o sospensioni delle prestazioni ordinate, ed eventuale maggiore importo delle opere progettate.

CAPO II

**VALIDAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE ELABORATA DAL COMMITTENTE -
CONSEGNA DELLE PRESTAZIONI E CONSEGNA DEI LAVORI – OBBLIGHI IN**

**MATERIA DI QUALITÀ- PROGETTAZIONE DELL'APPALTATORE –
PIANI DI SICUREZZA**

ARTICOLO 5

**Verifica e validazione da parte dell'Appaltatore della Documentazione
Elaborata dal Committente**

L'Appaltatore:

- a) dichiara di aver ricevuto tutta la Documentazione Elaborata dal Committente, di averla accuratamente esaminata, verificata ed accettata, e di ritenerla idonea per l'esecuzione a Perfetta Regola d'Arte della progettazione e dei lavori di realizzazione dell'Opera;
- b) garantisce la perfetta progettabilità, realizzabilità e funzionalità dell'Opera nei termini e alle condizioni di cui al presente Contratto, assumendo la piena ed esclusiva responsabilità in merito all'esecuzione della stessa sia nei confronti del Committente, sia nei confronti dei terzi.

ARTICOLO 6

Consegna delle Prestazioni di Progettazione e Consegna dei Lavori

- a) Il Committente comunicherà all'Appaltatore, con un preavviso di almeno **15** (quindici) Giorni, la **Data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione** cui si darà luogo entro **60** (sessanta) giorni n.c. dalla stipulazione del presente Contratto.
- b) Secondo quanto già specificato all'art. 20.4 delle CGC a partire dalla data di Approvazione del Progetto Esecutivo il Committente potrà comunicare all'Appaltatore, con un preavviso di almeno **15** (quindici) Giorni, la Data di Consegna dei Lavori.
- c) Al momento della Consegna delle Prestazioni di Progettazione e della Consegna dei Lavori saranno redatti appositi Verbali di Consegna, che saranno sottoscritti dal Committente e dal Direttore Tecnico dell'Appaltatore.

- d) La Data di Consegna coinciderà con quella indicata nei suddetti verbali e costituirà il termine iniziale per la decorrenza dei termini, rispettivamente, per la progettazione esecutiva e per il completamento dei lavori.

ARTICOLO 7

Obblighi dell'Appaltatore in materia di qualità delle prestazioni

7.1. Obblighi Generali

I lavori di progettazione, costruzione, produzione e fornitura di materiali (ivi compresi i controlli e i collaudi dei materiali stessi), installazione e ultimazione, nonché ogni altra prestazione accessoria o complementare dell'Opera, devono essere eseguiti dall'Appaltatore in conformità al Piano della Qualità e alla relativa documentazione che lo compone, da predisporre come *infra* indicato ai sub artt. 7.2, 7.3 e 7.4.

7.2. Predisposizione e consegna della documentazione relativa al Piano della Qualità

- a. L'Appaltatore si impegna a predisporre la Documentazione Preliminare e la Documentazione Suppletiva in conformità alle Prescrizioni della Qualità contenute nel documento di cui all'Allegato n. 2 "Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base dei documenti di pianificazione della qualità". In particolare il Piano della Qualità (in seguito PdQ) e gli altri documenti di cui all'Allegato n. 2 devono descrivere tutte le attività, nessuna esclusa, che l'Appaltatore intende mettere in atto per garantire i tempi previsti di completamento dei lavori, i costi ed il rispetto delle prestazioni attesi da "Ferrovie".
- b. L'Appaltatore dovrà consegnare al Committente:
- i) la **Documentazione Preliminare** di cui all'Allegato n. 2 **entro 30 giorni** dalla Data di Consegna delle Prestazioni di Progettazione;

- ii) la **Documentazione Suppletiva** (altre sezioni del PdQ) di cui all'Allegato n. 2 secondo la tempistica di seguito riportata:
- **60** (sessanta) giorni n.c., dalla data di consegna delle Prestazioni di Progettazione, per il Piano della Progettazione;
 - **60** (sessanta) giorni n.c., dalla data di consegna delle Prestazioni di Progettazione, per il Piano degli Approvvigionamenti;
 - **60** (sessanta) giorni n.c., dalla data di consegna delle Prestazioni di Progettazione, per il Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità;
 - **240** (duecentoquaranta) giorni n.c., dalla data di consegna dei Lavori, per il Piano di Attivazione e Messa in Servizio;
 - **270** (duecentosettanta) giorni n.c., dalla data di consegna dei Lavori, per il Piano di Assistenza Tecnica;
 - **300** (trecento) giorni n.c., dalla data di consegna dei Lavori, per il Piano di Gestione delle Clausole RAM.
- c. Per la ritardata consegna della suddetta Documentazione Preliminare e/o della Documentazione Suppletiva rispetto ai relativi termini fissati ai punti b.i) e b.ii) che precedono, troveranno applicazione le penali di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente Convenzione.

7.3. Verifica da parte del Committente della Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva

- a. La Documentazione Preliminare e la Documentazione Suppletiva, redatte e consegnate in conformità a quanto previsto nel presente art. 7, saranno verificate dal Committente. Il Committente provvederà, entro il termine di **60** (sessanta) giorni dal ricevimento di ciascuno dei documenti indicati sub art. 7.2.b), a comunicare per iscritto all'Appaltatore l'approvazione di detti documenti o l'eventuale richiesta di modifiche e/o integrazioni. I documenti corretti o integrati dall'Appaltatore dovranno essere consegnati al Committente, che si riserva anche su questi documenti l'approvazione e/o la richiesta di ulteriori modifiche e/o integrazioni.

- b. Fino a quando non sarà intervenuta la suddetta approvazione da parte del Committente, l'Appaltatore non potrà dare inizio all'esecuzione degli Interventi contemplati nei documenti non approvati. Potrà invece essere eseguita la redazione del Progetto Esecutivo.
- c. Resta inteso che:
 - i) la verifica e l'approvazione da parte del Committente della Documentazione Preliminare e della Documentazione Suppletiva e/o qualunque richiesta di modifica e/o di integrazione ai suddetti documenti, non determinano alcuna responsabilità del Committente e non liberano l'Appaltatore da nessuna delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto;
 - ii) al fine di evitare ogni dubbio interpretativo, nessuna modifica o variazione apportata alla Documentazione Preliminare e/o alla Documentazione Suppletiva libererà l'Appaltatore dall'obbligo di completare, a Perfetta Regola d'Arte, gli Interventi entro i termini utili di cui al successivo articolo 14.

7.4. Verifiche della qualità delle prestazioni dell'Appaltatore

- a. Il Committente ha il diritto, in qualunque momento, di effettuare - anche tramite propri consulenti - verifiche ispettive al fine di accertare l'idonea organizzazione aziendale dell'Appaltatore e di valutare il rispetto delle Prescrizioni della Qualità e il grado di efficienza del Piano della Qualità. A tal fine l'Appaltatore dovrà, a semplice richiesta del Committente e senza ritardo:
 - i) mettere a disposizione del Committente e/o di suoi consulenti tutta la documentazione, di qualsiasi genere, che sia richiesta,
 - ii) far sì che dipendenti o consulenti dell'Appaltatore e/o suoi subappaltatori diano adeguate risposte al Committente e/o ai suoi consulenti durante le verifiche ispettive.
- b. Qualora a seguito di verifica ispettiva il Committente riscontri l'organizzazione di mezzi o di uomini dell'Appaltatore inadeguata ai fini

della puntuale esecuzione del presente Contratto, e/o il mancato rispetto delle Prescrizioni della Qualità o del Piano della Qualità, e/o la scarsa efficienza del Piano della Qualità proposto, il Committente potrà richiedere all'Appaltatore modifiche di struttura e/o azioni correttive al fine di ovviare alle carenze e/o alle violazioni riscontrate. L'Appaltatore è tenuto a dare attuazione con tempestività e senza indugio alcuno alle azioni correttive atte a rimuovere le carenze riscontrate in sede di verifica ispettiva.

- c. L'Appaltatore, durante ed al termine di tutte le fasi necessarie all'esecuzione degli Interventi previsti nel presente Contratto, dovrà eseguire le verifiche e i controlli prescritti nel Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo della Qualità documentandone l'esito in base alle prescrizioni contenute nei suddetti Piani.
- d. Al completamento di ogni Intervento, previsto dal Programma Generale dei Lavori, l'Appaltatore dovrà attestare la qualità del complesso dei lavori eseguiti e relativi a ciascun Intervento attraverso le verifiche e i controlli prescritti nel Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo Qualità, documentandone l'esito in base alle prescrizioni contenute nei suddetti Piani.
- e. Il Committente ha il diritto di effettuare in qualsiasi momento – anche tramite propri consulenti - verifiche e controlli di qualsiasi natura per accertare la rispondenza al vero delle attestazioni dell'Appaltatore di cui ai precedenti punti c) e d), ferma restando l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente e dei terzi.

ARTICOLO 8

Progettazione dell'Appaltatore e programmazione dei lavori

A) Progettazione dell'Appaltatore

- 8.1** Con la firma della presente Convenzione, l'Appaltatore accetta nella sua interezza il “Progetto Definitivo” (PD) di “Ferrovie” (Allegato 1) e dichiara espressamente di averne perfetta e particolareggiata conoscenza e di averne singolarmente verificato ogni elaborato. Dichiara pertanto di riconoscere il “Progetto Definitivo” come perfettamente sviluppabile nel

“Progetto Esecutivo” (PE) e come perfettamente realizzabili i successivi lavori e di assumere piena e completa responsabilità della loro esecuzione.

8.2 Entro **60** (sessanta) giorni n. c. dalla stipula del presente Contratto si darà luogo alla consegna delle prestazioni di progettazione con apposito verbale, nel quale “Ferrovie” disporrà che l’Appaltatore, a partire dalla data precisata in tale verbale, dia immediato inizio alla redazione del “Progetto Esecutivo” con le modalità indicate nel presente articolo. La data citata nel verbale costituirà anche l’inizio della decorrenza dei termini per la consegna della progettazione esecutiva di cui al successivo Articolo 8.3.

8.3 Il Progetto Esecutivo dovrà essere redatto, oltre che in adempimento della normativa vigente, nel pieno rispetto della presente Convenzione e dei relativi allegati tra i quali, in particolare, il Progetto Definitivo (Allegato 1) e le “Linee Guida per la Progettazione” (Allegato 1.14) nelle quali, tra l’altro, sono indicati e definiti gli elaborati ed i documenti di cui il PE si deve comporre.

Gli elaborati del Progetto Esecutivo dovranno essere tali da consentire di avere una evidenza completa di tutte le possibili voci di costo (lavorazioni e forniture) relative alla esecuzione delle opere, fermo restando che eventuali ulteriori maggiori costi delle opere medesime, rispetto a quelli indicati nel PE stesso dall’Appaltatore, che dovessero scaturire per qualsivoglia motivo o ragione, e quindi conseguenti anche ad una maggiore quantità di lavorazioni e forniture, resteranno ad esclusivo carico dell’Appaltatore medesimo, fatto salvo quanto previsto dal presente contratto e dai relativi allegati per le varianti in corso d’opera.

Il “Progetto Esecutivo” dovrà essere consegnato dall’Appaltatore a “Ferrovie” completo di tutti gli elaborati e documenti di cui deve comporsi entro 120 (centoventi) giorni n.c. decorrenti dalla consegna delle Prestazioni di Progettazione, intendendo quale data di consegna del Progetto Esecutivo la data di ricezione da parte di “Ferrovie” dell’ultimo elaborato ad esso relativo a mezzo del sistema PDM di “Ferrovie”.

Per ogni giorno di ritardo rispetto a tale termine, l’Appaltatore incorrerà

nella penale di cui all'atto separato richiamato all' art. 21 della presente Convenzione.

Dovrà essere altresì consegnato a "Ferrovie" entro il medesimo termine fissato per la consegna del "Progetto Esecutivo" e con le medesime conseguenze ivi previste per le ipotesi di ritardata consegna, il Progetto di Dettaglio delle opere necessarie per l'avvio della fase di costruzione nel rispetto del "Programma Esecutivo" delle prestazioni. Tale consegna comprende tutti gli elaborati di dettaglio relativi alle attività da eseguirsi nei primi **90** (novanta) giorni n.c. dalla consegna dei lavori, inclusa la documentazione relativa alla qualificazione degli impianti (per le opere civili), delle cave e delle discariche (per gli approvvigionamenti di materiali e smaltimenti), nonché la documentazione per l'autorizzazione dei subappalti per l'esecuzione delle suddette attività.

"Ferrovie" comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del "Progetto Esecutivo" entro **60** (sessanta) giorni n.c. decorrenti dalla data in cui sarà completata, tramite il sistema PDM, la consegna del Progetto medesimo con la ricezione da parte di "Ferrovie" dell'ultimo elaborato ad esso relativo; il suddetto termine di **60** (sessanta) giorni n.c è sospeso – fatta salva l'applicazione delle eventuali penali a carico dell'Appaltatore - per tutto il periodo intercorrente tra la ricezione da parte dell'Appaltatore della Relazione Istruttoria di Ferrovie sugli elaborati del Progetto Esecutivo e l'integrale recepimento da parte dell'Appaltatore medesimo delle eventuali prescrizioni e/o richieste di integrazione degli elaborati nella stessa Relazione formulata, recepimento da effettuarsi entro e non oltre **10** (dieci) giorni dal ricevimento della suddetta Relazione istruttoria.

In tali casi "Ferrovie" comunicherà gli esiti della verifica degli elaborati del "Progetto Esecutivo", come integrati e/o modificati su indicazione della stessa, entro il termine che residuerà dalla sospensione di cui sopra, incrementato di ulteriori **10** (dieci) giorni n.c.; tale termine, così incrementato, riprenderà a decorrere dalla data in cui sarà completata la consegna degli elaborati emessi o rimessi per il recepimento delle prescrizioni e/o modifiche richieste da "Ferrovie". Per ogni giorno di

ritardo sull'integrale adempimento da parte dell'Appaltatore delle prescrizioni e/o richieste di modifiche e/o integrazioni, si applicherà la penale di cui all'atto separato richiamato all'art. 21 della presente Convenzione.

- 8.4** Il “Progetto Esecutivo” non potrà prevedere differenze tecniche e di costo rispetto a quello definitivo, salvo che non si renda necessaria l'introduzione di varianti progettuali rispetto al progetto definitivo, che dovranno essere puntualmente giustificate dall'Appaltatore prima del loro sviluppo ed espressamente approvate da “Ferrovie”. Il maggiore o minore importo derivante dalle varianti progettuali approvate da Ferrovie verrà valutato mediante perizia differenziale e applicando i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato 19 alla presente Convenzione. Qualora per le varianti sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.
- 8.5** Qualora il “Progetto Esecutivo” redatto dall'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, il Contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del “Progetto Esecutivo” “Ferrovie” recede dal Contratto, acquistando la proprietà del “Progetto Esecutivo” redatto dall'Appaltatore mediante la corresponsione dell'importo della Voce a corpo n. 2, con espressa esclusione del riconoscimento di ogni altro importo a qualsivoglia titolo. Il “Progetto Esecutivo”, redatto dall'Appaltatore ed approvato da “Ferrovie”, diviene proprietà esclusiva di “Ferrovie” stessa - senza che l'Appaltatore possa rivendicare alcun diritto su di esso – dietro corresponsione dell'importo della Voce a corpo n. 2, in relazione allo sviluppo della Progettazione stessa, in conformità a quanto previsto nel presente contratto.

- 8.6** Il termine per la consegna dei lavori di cui all'art. 16 delle "C.G.C." decorre dalla data di approvazione da parte di "Ferrovie" del Progetto Esecutivo.
- 8.7** Prima dell'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere definite nel Progetto Esecutivo, l'Appaltatore dovrà consegnare, secondo le tempistiche indicate nei successivi punti del presente articolo, gli Elaborati di Dettaglio delle medesime opere, che saranno sviluppati dall'Appaltatore secondo quanto previsto dall'Allegato n. 1.14 "Linee guida per la Progettazione dell'Appaltatore".
- 8.8** Gli Elaborati di Dettaglio non potranno prevedere differenze tecniche rispetto al Progetto Esecutivo sviluppato secondo le modalità precedentemente espresse nel corso del presente articolo.
Qualsiasi allungamento dei tempi di emissione degli Elaborati di dettaglio non costituirà motivo di allungamento dei tempi contrattuali per la realizzazione dei lavori.
- 8.9** La consegna degli Elaborati di Dettaglio da parte dell'Appaltatore avverrà con le modalità nel seguito descritte, intendendo quale data di consegna di detta Progettazione la data di ricezione da parte di Ferrovie dell'ultimo elaborato ad esso relativo a mezzo del sistema PDM di Ferrovie.
Per la consegna degli Elaborati di Dettaglio relativi ai vari interventi previsti in contratto, fermo restando quanto previsto sul punto al precedente art. 8.3 in relazione agli Elaborati di Dettaglio relativi alle attività da eseguirsi nei primi **90** giorni, l'Appaltatore dovrà rispettare i seguenti tempi, decorrenti dalla Data di Consegna dei lavori:
- **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi per la consegna della Progettazione di Base, come definita all'art. 1 della presente Convenzione, relativa all'ACC ed agli impianti SCMT per ciascuna delle fasi previste;
 - **45 (quarantacinque)** giorni naturali e consecutivi per la consegna degli Elaborati di Dettaglio, raggruppati per parti funzionali e di

impianto, relativi alla realizzazione completa di tutte le OO.CC. previste in Convenzione;

- **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi per la consegna degli Elaborati di Dettaglio relativi agli impianti TLC ed ai Piani Cavi e Canalizzazioni di stazione e di linea previsti in Convenzione;
- **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi per la consegna degli Elaborati di Dettaglio relativi all'ACC (impianti di cabina e di piazzale), ai restanti impianti/sistemi ed all'attrezzaggio del nuovo Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) per tutte le aree governate dall'ACC.

Con la consegna dei questi Elaborati di Dettaglio dovranno essere consegnati dall'Appaltatore anche i Safety Case di Applicazione Generica, in conformità a quanto prescritto dalle vigenti Normative Cenelec (in materia di impianti ferroviari di sicurezza) EN 50126, EN 50128 e EN 50129.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini sopra indicati, l'Appaltatore incorrerà nella penale di cui all'atto separato richiamato all'art. 21 della presente Convenzione.

Ferrovie comunicherà gli esiti della verifica della Progettazione di Base e degli Elaborati di dettaglio entro i seguenti termini temporali, decorrenti dalla data in consegna della documentazione da parte dell'Appaltatore:

- **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi per la Progettazione di Base relativa all'ACC ed agli impianti SCMT;
- **20 (venti)** giorni naturali e consecutivi per gli Elaborati di Dettaglio relativi alla realizzazione completa di tutte le oo.cc. previste in Convenzione.
- **60 (sessanta)** giorni naturali e consecutivi per gli Elaborati di Dettaglio relativi agli impianti TLC ed ai Piani Cavi e Canalizzazioni di stazione e di linea previsti in Convenzione;

- **90** (novanta) giorni naturali e consecutivi per gli Elaborati di Dettaglio relativi all'ACC (impianti di cabina e di piazzale) ed all'attrezzaggio del nuovo Sistema Controllo Marcia Treno (SCMT) per tutte le aree governate dall'ACC.

Le eventuali maggiori onerosità, spese e/o i danni derivanti da rifacimento e/o modifica degli impianti già realizzati in base a elaborati di dettaglio non ancora approvati resteranno esclusivamente a carico dell'Appaltatore.

Resta inteso che tali Elaborati di Dettaglio dovranno essere rigorosamente conformi al progetto Esecutivo approvato da "Ferrovie".

L'approvazione degli Elaborati di Dettaglio da parte di Ferrovie coinciderà con la restituzione dei relativi elaborati con apposto il timbro "VALIDO PER LA COSTRUZIONE".

- 8.10** Ferrovie avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni e di richiedere le modifiche ritenute necessarie, che saranno introdotte nei progetti a cura e spese dell'Appaltatore, senza che questi possa, per conseguenti eventuali intralci o ritardi, sia sullo sviluppo della progettazione sia sullo sviluppo dei lavori, avanzare pretese di indennizzi o rimborsi o richiedere l'esonero dal pagamento delle penalità contrattualmente previste.
- 8.11** La consegna di eventuali revisioni successive degli elaborati di Dettaglio dovrà comunque essere effettuata dall'Appaltatore con un anticipo di almeno **30 (trenta)** giorni n.c. sull'inizio programmato dei relativi lavori. Salvo specifica autorizzazione di "Ferrovie", non potrà darsi corso all'esecuzione delle opere prima dell'approvazione dei relativi elaborati di Dettaglio da parte di "Ferrovie" stessa, che assumerà le proprie decisioni con un anticipo di almeno **10 (dieci)** giorni sull'inizio programmato dei relativi lavori; il rispetto, da parte di "Ferrovie", del termine suddetto è subordinato alla completezza ed esaustività degli elaborati prodotti dall'Appaltatore, restando a carico di quest'ultimo ogni effetto sul Programma Esecutivo derivante da eventuali carenze degli Elaborati di Dettaglio e/o dalla necessità di una integrazione degli elaborati prodotti.

8.12 Qualora sussistano difformità tra le specifiche dettate nella Documentazione Elaborata dal Committente e la Progettazione dell'Appaltatore, l'Appaltatore dovrà notificare per iscritto al Committente le proposte di modifica al fine di eliminare tali difformità e il Committente avrà la facoltà, assolutamente discrezionale, di decidere se accettare tale difformità o se accettare le proposte di modifica dell'Appaltatore, senza che ciò implichi costi addizionali a carico del Committente e/o il diritto dell'Appaltatore ad ottenere una proroga dei termini di esecuzione. In nessun caso una tale decisione libererà l'Appaltatore dalle responsabilità ed obblighi connessi alla presente disposizione.

8.13 Disegni “as built” (“come costruito”):

- L'Appaltatore ha l'obbligo di fornire a Ferrovie gli elaborati “*as-built*” nel rispetto delle seguenti tempistiche:
 - per gli impianti tecnologici, contestualmente alla Dichiarazione di Completamento;
 - per le opere da sottoporre a collaudo statico ai sensi delle vigenti leggi e/o disposizioni di Ferrovie, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'inizio delle attività di collaudo statico delle stesse;
 - per tutte le altre opere, almeno 30 (trenta) giorni n.c. prima della data prevista per l'emissione dell'ultimo S.A.L. relativo alla singola opera di riferimento.

Gli elaborati “as built” dovranno essere redatti come descritto nel Documento “Specifica Tecnica – Elaborati as-built” (allegato n. 1.15).

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del Progetto “as built” redatto secondo le modalità anzidette sarà applicata la penale di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente convenzione.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti e da interfacciare o da integrare l'Appaltatore dovrà consegnare la documentazione costruttiva

di dettaglio di tutti i componenti delle interfacce dei sistemi.

Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da “Ferrovie” che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad essa strettamente connessi.

- Quale data di consegna di detta Progettazione si intende la data di ricezione da parte di Ferrovie dell’ultimo elaborato ad essa relativa a mezzo del sistema PDM di Ferrovie.
- Gli elaborati “as-built” devono essere vistati dalla Direzione Lavori per verifica di corrispondenza fra quanto rappresentato e quanto realizzato.
- Gli elaborati di cui sopra dovranno essere rettificati a cura e spese dell’Appaltatore con le eventuali modifiche e aggiornamenti intervenuti fino alla data del Verbale di Ultimazione dei Lavori, comprese le modifiche che venissero introdotte negli impianti a seguito di indicazioni delle Commissioni di Verifica Tecnica o per l’esecuzione dei lavori di riparazione intervenuti, il quale non potrà aver luogo se non in presenza dell’intera documentazione allineata e coerente con lo stato corrente degli impianti e delle opere.
- Gli elaborati finali dovranno altresì riportare gli eventuali apparecchi e dispositivi già messi in opera da “Ferrovie” che, sebbene non facciano parte del complesso dei lavori compresi nell’appalto, completano l’impianto e sono ad esso strettamente connessi.
- “Ferrovie” potrà liberamente utilizzare il materiale documentale di cui al presente articolo, nonché quello relativo ai progetti delle opere e degli impianti e di tutte le loro parti per tutte le proprie necessità.

8.14 Direttore della Progettazione

L’Appaltatore indica l’ing. Giuseppe GAUDIELLO, facente parte del suo staff di progettazione, quale Direttore della Progettazione.

Deve trattarsi di un professionista con esperienza professionale di almeno dieci anni nella progettazione di impianti di sicurezza e segnalamento

ferroviario di tipo statico (ACC e/o ACS), così come previsto anche nel Piano della Qualità

Il Direttore della Progettazione è responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione.

8.14 bis. Professionisti incaricati della Progettazione. Prima della Consegna delle Prestazioni l'Appaltatore indicherà i nominativi delle persone fisiche incaricate della Progettazione, i cui apporti saranno integrati dal Direttore della Progettazione.

Qualora, ai sensi del punto 5.2 del Bando, l'Appaltatore si qualifichi per la categoria di progettazione diversa dal segnalamento prevista dal punto 3.7. del Bando avvalendosi di un Progettista ausiliario, i nominativi delle persone fisiche incaricate di redigere i relativi elaborati progettuali saranno indicati nel corrispondente contratto di subappalto della progettazione, prodotti dall'Appaltatore prima della consegna delle prestazioni ai sensi del punto 11 del Bando e dell'articolo 17 della presente convenzione.

8.14 ter - Sottoscrizione degli elaborati progettuali Gli elaborati progettuali dovranno essere sottoscritti dalle figure individuate dalle normative vigenti e dalla presente Convenzione, tra le quali, in particolare:

- Il/i Progettista/i, per le responsabilità di legge e le specializzazioni richieste;
- Il Direttore della Progettazione, quale progettista responsabile dell'integrazione fra le varie prestazioni specialistiche e della supervisione e coordinamento delle attività di progettazione;

8.14 quater. L'Appaltatore si impegna a far sì che il Direttore della Progettazione e i singoli Progettisti incaricati di progettare gli impianti di segnalamento siano disponibili:

- a partecipare ad incontri con il Committente e/o i suoi consulenti in qualsiasi ragionevole momento durante lo sviluppo della progettazione e durante l'esecuzione dei lavori;

- a supervisionare tutte le attività di installazione, prove intermedie e finali fino all'attivazione dell'impianto;
- a presidiare le attività di collaudo delle apparecchiature e sottosistemi di impianto, dalla fase di scelta dei componenti, fino alla pianificazione ed esecuzione delle prove, curando altresì l'emissione di tutta la documentazione specifica (PCQ, report di prova, manuali, istruzioni per l'uso ed il montaggio, ecc).

L'Appaltatore si impegna altresì a far sì che il Progettista Ausiliario - del quale si sia eventualmente avvalso in gara per qualificarsi nella categoria di progettazione diversa dal segnalamento ferroviario di cui al n. 2 della tabella del punto 3.7. del Bando, ed al quale sub-affida necessariamente la relativa attività di progettazione ai sensi dell'articolo 17 della presente Convenzione - siano disponibili:

- a partecipare ad incontri con il Committente e/o i suoi consulenti durante lo sviluppo della progettazione esecutiva e di dettaglio.

8.14 bis quinquies. Obblighi e responsabilità dell'Appaltatore. Resta inteso che qualunque approvazione della Progettazione dell'Appaltatore e/o eventuali richieste di modifiche e/o integrazioni alla suddetta Progettazione - da parte del Committente - non esonererà sotto alcun profilo l'Appaltatore dai suoi obblighi e/o responsabilità, anche nei confronti dei terzi, in ordine alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell'Opera.

8.15 Si intendono compresi e compensati nella Voce a corpo n. 2 tutte le spese e gli onorari comunque occorrenti per la Progettazione Esecutiva, ivi compresi quelli relativi alle variazioni progettuali adottate nello sviluppo di tale progettazione, nonché quelli relativi ai rilievi e alle indagini integrative, alle relazioni, alle prove, alle sperimentazioni, alla redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento correlato al progetto esecutivo, ed ad ogni altro adempimento che il presente contratto, la vigente normativa e

le regole di diligenza richiedono per lo sviluppo di una corretta e completa Progettazione.

8.16 Project Document Management (PDM):

L'Appaltatore sarà tenuto ad utilizzare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr ai fini della gestione informatizzata dei documenti che l'Appaltatore medesimo produrrà nell'ambito del presente Contratto. L'Appaltatore dovrà alimentare il Sistema Project Document Management (PDM) di Italferr mediante inserimento della documentazione indicata nell'Allegato 17 alla presente Convenzione e nella forma indicata nello stesso. L'alimentazione del Sistema "Project Document Management (PDM) di Italferr" da parte dell'Appaltatore dovrà soddisfare tutte le prescrizioni indicate nell'Allegato 17 alla presente Convenzione.

L'Appaltatore è tenuto all'inserimento delle prescrizioni indicate nel Piano di Qualità di Commessa.

L'inserimento della documentazione nel sistema PDM in modo non conforme o intempestivo rispetto alle scadenze indicate in contratto in relazione a ciascun documento sarà considerato una inadempienza contrattuale con la conseguente applicazione delle penali previste nel separato atto, richiamato all'art. 21 della presente Convenzione.

Con riferimento ai documenti per i quali l'allegato 17 prevede l'inserimento in PDM, si precisa che entro il termine utile previsto in Convenzione per la consegna di ciascun documento, l'Appaltatore deve porre in essere tutte le attività previste a suo carico nel relativo flusso. Resta inteso che il termine utile contrattualmente previsto per la consegna di ciascun documento è sospeso nel periodo durante il quale Italferr svolge le proprie verifiche.

Il termine eventualmente previsto dalla presente Convenzione per l'approvazione, da parte di Italferr, del singolo documento decorre a partire dalla data di ricevimento del trasmittal emesso a seguito dall'inserimento in PDM, da parte dell'Appaltatore, dei relativi files.

Si sottolinea che l'obbligo di alimentazione del Sistema Project Document

Management (PDM) di Italferr non esime l'Appaltatore dai propri obblighi né attenua le responsabilità connesse agli adempimenti a lui facenti carico riguardo al contenuto dei documenti prodotti.

B) Programma Esecutivo dei lavori

8.17 Unitamente alla consegna del “Progetto Esecutivo” dei lavori l'Appaltatore è tenuto a presentare a “Ferrovie” un “**Programma Esecutivo**” dei lavori, a livello 7/8 (Opera/Tratto d'opera) di WBS nel rispetto del Programma dei Lavori Contrattuale allegato alla presente convenzione (Allegato n. 5.3) e secondo quanto di seguito indicato.

Ferrovie avrà facoltà di formulare le proprie osservazioni rispetto al Programma Esecutivo dei lavori consegnato dall'Appaltatore, anche in funzione delle tempistiche con le quali verranno a essere disponibili i fabbricati (non in realizzazione a cura dello stesso) nei quali l'Appaltatore dovrà effettuare i lavori di cabina, e richiedere a quest'ultimo tutte le modifiche ritenute necessarie, senza per questo poter avanzare pretese di alcun genere, né richiedere l'esonero dal pagamento delle penali contrattualmente previste.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto “Programma Esecutivo” dei lavori verrà applicata la penale di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente Convenzione.

8.18 Entro **60** (sessanta) giorni dalla presentazione del “Programma Esecutivo” di realizzazione delle opere, “Ferrovie” comunicherà all'Appaltatore l'esito della verifica del documento e, qualora lo stesso non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi **10** (dieci) giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Ferrovie”.

8.19 Il suddetto programma di realizzazione dei lavori dovrà essere articolato in funzione dei termini utili di cui agli artt. 8 e 14 della presente Convenzione, tenendo conto di tutti i vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento dei lavori, da quanto previsto dal PE approvato, dal Programma Lavori Contrattuale e da quanto stabilito dal presente

Contratto e dall'art. 19 delle Condizioni Generali. Dovranno essere evidenziate anche le attività afferenti alla progettazione esecutiva di dettaglio, le autorizzazioni e i permessi, le attività di approvvigionamento materiali e di affidamento subappalti.

8.20 Dovrà tenere conto tra l'altro dei tempi e delle modalità esecutive connesse alla contemporanea presenza di altri appaltatori, agli eventuali spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti terzi, delle eventuali procedure espropriative e di occupazione temporanea, degli sgomberi e delle acquisizioni degli immobili di proprietà di terzi (ove previsti), delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria e quindi della disponibilità delle aree occorrenti o comunque da integrare con tutti gli altri oneri previsti nella presente Convenzione.

8.21 Il programma sarà redatto in conformità alle modalità di cui alle "Prescrizioni Tecniche per la Progettazione del Programma lavori", all'allegato 5.4 e sarà redatto utilizzando il software Win Project.

C) Programma Operativo dei Lavori

8.22 Contestualmente al Programma Esecutivo, l'Appaltatore dovrà presentare il "**Programma Operativo**" con visibilità fino ai tre mesi successivi la data di consegna dei lavori, elaborato integrando il relativo "Programma Esecutivo", con una finestra di visualizzazione a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe e completando la parte a finire del programma a livello 7 di WBS.

Per ogni giorno di ritardo nella presentazione del suddetto "Programma Operativo" verrà applicata la penale di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente Convenzione.

8.23 La verifica da parte di "Ferrovie" di tale parte del Programma operativo avverrà con le stesse modalità e tempistiche di cui al precedente punto 8.18; "Ferrovie" comunicherà all'Appaltatore l'esito dell'esame e, qualora detto documento non abbia conseguito l'approvazione, l'Appaltatore, entro i successivi **10** (dieci) giorni naturali consecutivi, predisporrà una

nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive di “Ferrovie”.

- 8.24** Le eventuali modifiche al programma richieste da “Ferrovie” saranno a totale carico dell’Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.
- 8.25** L’Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro **10** (dieci) giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di “Ferrovie”. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui all’atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente Convenzione.
- 8.26** L’Appaltatore è tenuto, entro **30 (trenta)** giorni n.c. **dalla data di consegna dei lavori, a presentare a “Ferrovie” il Programma Operativo** redatto a livello 9 di WBS con individuazione delle parti omologhe per l’intera durata dell’appalto. Tale programma dovrà essere redatto come previsto dal successivo punto 8.27 e, una volta approvato da “Ferrovie”, costituirà il riferimento contrattuale sulla base del quale sviluppare i contraddittori periodici di cui ai successivi punti.
- 8.27** Il Programma Operativo sarà redatto utilizzando il software Win Project indicando, tramite reticoli logici, il Percorso Critico del Programma. Per ogni singola attività lavorativa riportata nel Programma Operativo si dovranno indicare ed evidenziare, oltre a quanto indicato nell’Allegato n. 5.4, i seguenti elementi:
- manodopera (numero e qualifica delle risorse dedicate alla realizzazione dell’attività);
 - attrezzature e mezzi di cantiere (numero e tipologia delle attrezzature/mezzi principali dedicati alla realizzazione dell’attività);
 - vincoli derivanti da processi approvativi anche estranei all’Appalto ma che hanno ricadute sulle tempistiche di appalto (ad es. approvazioni/omologazioni di prodotto da parte di Ferrovie/ANSF);

- le date di consegna formali al Direttore Lavori (ad es. consegna al DL delle Opere al termine dell'esecuzione dei Lavori e successivamente consegna della certificazione delle Opere)

Il Programma Operativo dovrà inoltre essere corredato dalla curva di "Produzione" (SIL) e dagli istogrammi della manodopera e delle attrezzature mezzi; tali documenti dovranno essere sviluppati in coerenza con quanto definito nel Programma Esecutivo.

8.28 Il Programma Operativo dovrà tenere e dare evidenza, tra l'altro, dei tempi e delle modalità esecutive connesse agli spostamenti dei sottoservizi realizzati dagli Enti erogatori, delle procedure di occupazione temporanea degli immobili di proprietà di terzi, nonché delle procedure di sgombero di quelli di proprietà ferroviaria, e quindi della disponibilità delle aree occorrenti e delle attività intermedie dei Tecnici Verificatori degli impianti tecnologici.

Infine nel Programma Operativo dovranno essere evidenziate anche le attività della progettazione costruttiva di dettaglio, autorizzazione permessi (anche qualifiche impianti betonaggio e prefabbricazione, cave ecc.), approvvigionamento materiali ed affidamento subappalti.

8.29 Ferrovie, entro **15** giorni n.c. dalla presentazione del Programma Operativo effettuerà la verifica di congruenza del Programma Operativo rispetto al Programma Esecutivo approvato e ne comunicherà l'esito all'Appaltatore.

8.30 Qualora Ferrovie dovesse richiedere delle modifiche/integrazioni al Programma Operativo queste saranno a totale carico dell'Appaltatore, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. In nessun caso, comunque, le eventuali modifiche/integrazioni daranno luogo a modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali.

8.31 L'Appaltatore provvederà ad apportare le eventuali modifiche/integrazioni richieste entro **10** giorni naturali consecutivi dal ricevimento della relativa comunicazione di Ferrovie. In caso di ritardo rispetto a tale scadenza sarà

applicata la penale di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente Convenzione.

- 8.32** Una volta emesso nella sua versione finale ed approvato da Ferrovie, detto Programma Operativo costituirà il riferimento contrattuale da seguire per tutta la durata dell'appalto.

D) Controllo Avanzamento Lavori

- 8.33** Il controllo dell'avanzamento effettivo dei lavori sarà effettuato verificando il rispetto dei tempi di completamento delle singole attività indicate nel Programma Operativo.

- 8.34** A tale scopo, mensilmente, l'Appaltatore consegnerà a Ferrovie un documento che evidenzierà gli effettivi avanzamenti delle singole attività conseguiti alla data in relazione al Programma Operativo già approvato (riferimento contrattuale). Detto documento sarà consegnato entro **10** (dieci) giorni naturali consecutivi dalla fine del mese di riferimento. Contestualmente l'Appaltatore consegnerà inoltre un rapporto di costruzione, completo di tabelle riepilogative dei confronti di cui sopra con indicate le eventuali criticità per il rispetto dei tempi, corredate di proposte per il recupero di eventuali ritardi.

- 8.35** Per le attività di piazzale e di linea, dovrà essere reso disponibile dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori un rapporto giornaliero, sottoscritto dal Direttore Tecnico e/o di Cantiere, delle presenze del personale dello stesso Appaltatore e dei subappaltatori presenti in cantiere, suddiviso per qualifiche, nonché dei mezzi d'opera suddivisi per tipologia e prestazioni.

- 8.36** Il Direttore dei Lavori qualora riscontrasse durante l'esecuzione dei lavori carenze di attrezzature, mezzi e mano d'opera rispetto alle previsioni effettuate, che possano incidere negativamente sull'andamento dei lavori e quindi sul rispetto dei termini contrattuali, le segnalerà con Ordine di Servizio cui l'Appaltatore sarà tenuto a dare tempestivo adempimento.

- 8.37** Qualora in occasione di due verifiche mensili successive, la Direzione lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore, riscontri il permanere di un

ritardo nella produzione che potrebbe comportare uno slittamento dei termini di ultimazione parziale o finale, potrà applicare una trattenuta sul primo stato di avanzamento utile nella misura dello 0,5 per mille dell'importo dello stato di avanzamento per ogni giorno di ritardo.

- 8.38** Nel caso in cui il ritardo si sia verificato per cause imputabili all'Appaltatore, al fine di rispettare i termini utili contrattuali e non incorrere nelle penalità di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21) della presente Convenzione, quest'ultimo è tenuto a presentare, entro il termine di **15** giorni dalla data della verifica trimestrale, la riprevisione con l'indicazione degli incrementi operativi, delle attrezzature, dei mezzi d'opera e dei turni di manodopera necessari per conseguire il recupero del ritardo nel periodo successivo e ad indicare la nuova programmazione temporale mensile dell'avanzamento fisico, della produzione e dell'avanzamento economico.
- 8.39** Per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini indicati al precedente punto 8.38, l'Appaltatore incorrerà nella penale stabilita nel separato atto richiamato all'art. 21 della presente Convenzione, da applicarsi a valere sull'importo del primo SAL utile.

ARTICOLO 9

Piani di sicurezza e adempimenti dell'Appaltatore in materia di manodopera ed antinfortunistica

A) Piani di Sicurezza

- 1.** È a carico dell'Appaltatore l'onere di individuare, almeno 15 giorni prima della "Consegna delle Prestazioni" al di fuori della propria organizzazione e previo gradimento del "Committente" e/o del Responsabile dei Lavori (di seguito RdL), un professionista con i requisiti di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (di seguito CPP) previsti dall'art. 98 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. Il professionista individuato dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) ed il Fascicolo (FA) dell'opera relativo al Progetto Esecutivo.
- 2.** Il CPP individuato come sopra, oltre al possesso dei requisiti di legge,

dovrà aver già assunto incarichi di coordinatore per la sicurezza nella fase di progettazione per opere di infrastrutture trasportistiche e/o opere di particolare rilevanza e complessità di tipologia ed entità simili a quelle oggetto del presente Contratto.

La documentazione relativa al possesso dei suddetti requisiti dovrà essere allegata dall'Appaltatore alla richiesta di gradimento della Committenza.

Resta a carico dell'Appaltatore l'onorario relativo alle prestazioni affidate al Coordinatore per la progettazione esecutiva, per la redazione del relativo Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) e del fascicolo dell'opera (FA), compresi gli oneri relativi all'adeguamento del PSC/FA in caso di varianti. Tutti gli oneri relativi sono compresi e compensati con la Voce a corpo n 2.

3. Il PSC/FA del “Progetto Esecutivo” sarà redatto secondo quanto prescritto dall'art. 100 e dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., sulla base del PSC/FA del “Progetto Definitivo” e in conformità alle specifiche tecniche di progettazione di cui al “Manuale di Progettazione”. Detto PSC/FA, dovrà inoltre recepire tutte le indicazioni relative ai rischi generali e specifici derivanti anche dalla presenza dell'esercizio ferroviario, così come indicati nel documento di valutazione dei rischi redatto dal Gestore dell'Infrastruttura (GI) e/o comunicate dai soggetti responsabili dello stesso GI.

Il PSC/FA del Progetto Esecutivo, come pure le eventuali modifiche e integrazioni ad esso, dovute ad esempio a varianti, dovrà essere sottoposto al medesimo iter di verifica e o vidima cui è soggetto il progetto esecutivo predisposto dall'appaltatore.

4. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (di seguito CEL), almeno 15 giorni prima della Consegna dei Lavori (inizio delle lavorazioni), il proprio Piano Operativo di Sicurezza (di seguito POS) e, previa verifica della loro congruità all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto, i POS redatti dalle altre imprese esecutrici (da consegnare sempre almeno **15** giorni prima dell'inizio delle rispettive lavorazioni).

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente punto comporterà, oltre all'impossibilità di iniziare le lavorazioni, l'applicazione della penale di cui all'atto separato richiamato all'art. 21 della presente Convenzione.

5. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori, in presenza di varianti, opere aggiuntive e/o modifiche tecniche alle opere in corso dovranno aggiornare i propri POS e trasmetterli al CEL almeno **15** giorni prima dell'inizio delle relative lavorazioni. L'Appaltatore è tenuto a verificare, preliminarmente alla trasmissione al CEL, la congruità degli aggiornamenti dei POS delle altre imprese esecutrici all'allegato XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed al contesto ambientale dei cantieri oggetto dell'Appalto.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale di cui all'atto separato richiamato all' art. 21 della presente Convenzione.

6. La mancata approvazione di un POS da parte del CEL non consentirà l'inizio delle relative lavorazioni. Nel caso di lavorazioni già iniziate la mancanza del relativo POS (o suo aggiornamento) approvato dal CEL comporterà la sospensione da parte del CEL delle lavorazioni stesse, oltre alla applicazione delle penali di cui all'atto separato richiamato all'art. 21 della presente Convenzione.

B) Adempimenti dell'Appaltatore

1. In fase di Progettazione Esecutiva, con riferimento agli adempimenti di cui all'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., il Direttore della Progettazione nel caso ravvisasse la necessità di accedere agli impianti ferroviari per qualunque motivo, è obbligato ad acquisire preliminarmente le informazioni sui rischi specifici ferroviari di carattere generale esistenti nell'ambiente in cui il Progettista stesso è destinato ad operare, nonché le relative misure generali di prevenzione da adottare in relazione alla propria attività, oltre che attenersi alle prescrizioni particolari indicate dal "Committente". In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato/organizzato dal Committente medesimo.
2. L'Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto dalle

Condizioni Generali, dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (in particolare per quanto riguarda l'attuazione in cantiere di quanto stabilito nel PSC/FA di Progetto Esecutivo e il complesso degli artt. di cui al Titolo IV del decreto stesso) e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro, comprese le disposizioni regionali.

L'Appaltatore è tenuto a prevedere, nel contratto con le altre imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (quali fornitura in opera, noli a caldo, ecc.), l'obbligo da parte di questi di osservare le suddette disposizioni. Di seguito il complesso di imprese esecutrici, lavoratori autonomi ed altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori verrà indicato come "soggetti esecutori".

L'Appaltatore, e gli altri soggetti esecutori sono tenuti ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

3. L'Appaltatore e gli altri soggetti esecutori sono tenuti, nell'ambito della Provincia di esecuzione dei lavori, ad aprire una posizione Inps, Inail e Cassa edile e un Registro degli Infortuni relativo ai cantieri per l'esecuzione del presente appalto. L'Appaltatore, e per suo tramite gli altri soggetti esecutori, trasmettono, salva diversa previsione normativa, alla DL prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
4. Salvo diversa disposizione scritta e comunicata al Coordinatore per l'Esecuzione dei Lavori (di seguito CEL), comprensiva delle necessarie deleghe di legge, il Direttore Tecnico deve essere nominato dall'Appaltatore Responsabile della Sicurezza in Cantiere (di seguito RSC) cui compete l'onere di adempiere a tutti gli obblighi dell'Appaltatore previsti dalle norme e dalla presente Convenzione in materia di Sicurezza

Cantieri.

Il RSC è l'interfaccia del CEL per tutte le attività connesse alla Sicurezza Cantieri relative anche agli altri soggetti esecutori.

Il RSC dovrà avere le deleghe di legge prescritte per il Dirigente Delegato ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Si riportano in seguito, in modo non esaustivo, i compiti del RSC:

- verificare l'osservanza, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le misure di sicurezza previste dai disposti normativi, dai Piani di Sicurezza, dagli OSS e dai verbali di coordinamento;
- presentare al CEL eventuali proposte dirette a migliorare la sicurezza in cantiere;
- partecipare alle riunioni di coordinamento promosse dal CEL;
- promuovere riunioni di coordinamento ai fini della sicurezza con i soggetti esecutori, in attuazione dell'art.97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- verificare, preliminarmente alla trasmissione a RDL e/o CEL, la effettiva rispondenza della documentazione predisposta in materia di sicurezza cantieri da altri soggetti esecutori, e provvedere alla successiva trasmissione agli specifici destinatari;
- predisporre e trasmettere a RDL e/o CEL la documentazione prescritta a carico dell'Appaltatore o richiesta dal CEL ai sensi dei disposti normativi e della presente convenzione in materia di sicurezza cantieri, curandone i successivi aggiornamenti;
- trasmettere al CEL il programma lavori settimanale aggiornato con previsione quindicinale;
- predisporre il Piano di Emergenza, come prescritto al successivo punto 7, e curarne il costante aggiornamento;
- trasmettere al CEL l'organizzazione dell'Appaltatore in materia di prevenzione incendi, lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, salvataggio, pronto soccorso, gestione dell'emergenza, integrando tale organizzazione con quanto in tal senso eventualmente predisposto dalle Autorità locali (Vigili del Fuoco, ASL, 118);

- trasmettere al CEL l'evidenza dell'avvenuto espletamento, da parte dei soggetti esecutori, di tutte le formalità di loro competenza propedeutiche all'organizzazione della protezione cantieri prevista per l'esecuzione di lavori in presenza di esercizio;
- assicurare la disponibilità in cantiere della seguente documentazione:
 - Notifica Preliminare ai sensi dell'art. 99 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., esposta in maniera visibile all'interno del cantiere;
 - Copia dei verbali delle riunioni di coordinamento e degli Ordini di Servizio per la Sicurezza (OdSS);
 - PSC e FA firmato dal CPP e dall'Appaltatore;
 - Documentazione attestante la presa visione del PSC e dei nominativi di CPP e CEL da parte degli altri soggetti esecutori;
 - POS redatti e sottoscritti dalle Imprese esecutrici (Datore di Lavoro e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) e dal RSC (come visto di congruità secondo quanto previsto al punto 4 della sezione "Piani di sicurezza");
 - Specifiche attestazioni di conformità alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - Piani di Montaggio, Uso e Manutenzione dei ponteggi, ove utilizzati, completi di libretto di autorizzazione ministeriale e eventuale progetto, se necessario;
 - Piano di Emergenza;
 - Copia aggiornata del "Libro Unico";
 - Copia dei Registri Infortuni (o eventuale copia conforme), aggiornati periodicamente e comunque ad ogni evento registrato, di tutti i soggetti esecutori;
 - Copia dei DUVRI elaborati dall'appaltatore, per gestire le imprese che svolgono attività di mera fornitura a piè d'opera dei materiali e delle attrezzature, e le imprese di servizi per il cantiere base (servizio mensa, pulizie, vigilanza, ecc.);
 - Documentazione attestante la formazione del datore di lavoro, dirigenti e preposti dell'appaltatore come previsto dall'art. 97 del

D.lgs. 81/08 e s.m.i..

- elaborare e trasmettere al CEL le statistiche infortuni, così come indicato al successivo punto 8;
 - verificare l'adempimento dei soggetti interessati di quanto previsto dagli OSS e da eventuali verbali prescrittivi/dispositivi degli Organi di vigilanza;
 - verificare la regolarità del contratto di lavoro applicato alle maestranze e predisporre gli elenchi e le dichiarazioni relative al personale, da consegnare al RDL secondo quanto indicato al successivo punto 6;
 - partecipare, su richiesta del CEL, ad eventuali sopralluoghi congiunti;
 - provvedere alla consegna a tutte le maestranze operanti in cantiere di un cartellino di riconoscimento curandone la relativa gestione documentale, come indicato al successivo punto 5.
5. L'Appaltatore è tenuto a fornire a tutto il personale operante in cantiere un cartellino identificativo completo di data di assunzione, dati anagrafici, con fotografia, numerato progressivamente, firmato dal RSC e registrato, con i dati relativi all'impresa di appartenenza, in un apposito elenco costantemente aggiornato a cui sono allegate le fotocopie dei relativi documenti di riconoscimento.
- Per il personale dei subappaltatori presenti in cantiere, il cartellino identificativo dovrà contenere oltre gli elementi sopraelencati, anche la data del provvedimento di autorizzazione al subappalto.
- Il riscontro della mancanza del documento di identificazione comporterà l'applicazione della penale di cui all'atto separato richiamato all' art. 21 della presente Convenzione.
6. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a fornire al RDL:
- una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica;
 - una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

- un elenco del personale distaccato, le relative comunicazioni di distacco e copia del libro unico dell'impresa distaccante;
- un elenco del personale con contratto di lavoro di somministrazione, comprensivo delle specifiche contrattuali;
- un elenco del personale con altri tipi di contratto che sia chiamato a qualsiasi titolo ad operare in cantiere;
- copia della documentazione prevista dall'allegato XVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. relativa a tutti i soggetti esecutori.

Detti elenchi dovranno essere tenuti a disposizione del "Responsabile dei Lavori" (di seguito RdL) ed aggiornati mensilmente.

L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono inoltre tenuti a trasmettere al RDL, per il tramite del CEL, tutte le informazioni necessarie all'acquisizione da parte di Ferrovie della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità prima dell'inizio delle lavorazioni.

7. L'Appaltatore è tenuto a trasmettere al CEL, almeno 15 giorni prima dell'inizio delle lavorazioni, un documento per la gestione delle emergenze in cantiere, denominato Piano di Emergenza, Evacuazione e Pronto Soccorso, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e, per le parti specifiche, al DM 10/3/1998. Tale Piano dovrà essere costantemente aggiornato con l'evoluzione dei lavori e dei cantieri.

La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata nel presente comma comporterà l'applicazione della penale di cui all'atto separato richiamato all' art. 21 della presente Convenzione.

8. L'Appaltatore è tenuto alla immediata comunicazione al DL e al CEL di ogni infortunio e/o incidente avvenuto in cantiere ed alla successiva trasmissione della documentazione attestante la prognosi, nonché alla trasmissione dell'eventuale prolungamento di quest'ultima. Inoltre per ogni infortunio grave (periodo di prognosi uguale o superiore ai 20 giorni), l'Appaltatore dovrà trasmettere al CEL una relazione, contenete le informazioni minime previste dal format precedentemente trasmesso dallo stesso CEL, in cui siano descritte le modalità di accadimento

dell'infortunio/incidente, i soggetti coinvolti, i soggetti intervenuti e le relative azioni intraprese.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, ottemperare a propria cura e spese a quanto richiesto dagli Enti di vigilanza in ordine al monitoraggio degli infortuni. L'Appaltatore è tenuto, entro il 15 di ogni mese, a trasmettere al DL/CEL i dati degli infortuni occorsi nel mese precedente ai propri dipendenti e a quelli degli altri soggetti esecutori, accompagnata dai dati necessari alla loro elaborazione (numero infortuni, giorni di prognosi, ore lavorate) e da copia dei relativi Registri Infortuni, con evidenziati, ove necessario, gli infortuni relativi all'appalto in oggetto.

Tali dati dovranno essere divisi per addetti agli uffici di cantiere e per addetti alla realizzazione delle opere; dove per "addetti agli uffici di cantiere" si intendono tutte le risorse impegnate nelle attività amministrative per la realizzazione delle opere e per "addetti alla realizzazione delle opere" si intendono tutte le risorse impegnate a vario titolo nella esecuzione delle opere (appaltatore, subappaltatori, ecc.).

La mancata trasmissione, nel termine sopra previsto, della documentazione indicata nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali previste in apposito atto separato richiamato all'art.21 della presente Convenzione.

9. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al CEL l'ingresso di nuove imprese esecutrici, lavoratori autonomi e altri soggetti terzi coinvolti a vario titolo nella esecuzione dei lavori (noli a caldo, trasporti, ecc.), ad effettuare il coordinamento con le relative attività rispetto ai cantieri oggetto dell'Appalto ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. dandone evidenza al CEL mediante la trasmissione, prima dell'inizio delle attività in cantiere dei predetti soggetti, della documentazione attestante l'attività di coordinamento.
10. L'Appaltatore è tenuto a informare immediatamente il CEL della presenza in cantiere degli Enti di vigilanza nonché a trasmettergli copia di eventuali provvedimenti/verbali emessi, relativi alle attività dei cantieri oggetto dell'Appalto, entro il giorno successivo al ricevimento degli stessi.
La mancata trasmissione nei tempi previsti della documentazione indicata

nel presente punto comporterà l'applicazione delle penali di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente Convenzione.

11. In caso di inosservanza delle misure di sicurezza, i lavori potranno essere sospesi dal CEL fino all'eliminazione dell'inosservanza rilevata. Per tali eventuali sospensioni non verranno in alcun caso accordate proroghe al termine di completamento dei lavori. In caso di gravi e ripetute violazioni ai piani e alle misure di sicurezza "Ferrovie", anche su segnalazione del CEL, ha il diritto di risolvere il contratto per inadempimento, previa diffida ad adempiere ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile.
12. L'inosservanza delle misure prescritte nel PSC, nei POS, nella Istruzione per la Protezione dei Cantieri di Lavoro (IPC) e comunque l'inosservanza delle disposizioni impartite da DL/CEL/GI comporta il non inserimento, nello Stato mensile di Avanzamento dei Lavori, della quota della Voce a corpo n.1 "Costi della Sicurezza" di cui all'art. 4.2 "Corrispettivi"; tale quota, previa risoluzione delle inosservanze riscontrate ed approvazione del CEL, sarà riaccreditata dal DL senza interessi con l'emissione del primo Stato di Avanzamento Lavori utile.
13. Per le attività di conduzione e manutenzione delle opere e degli impianti realizzati, l'Appaltatore è tenuto a rispettare tutti gli adempimenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro conformemente alla normativa vigente ed alle richieste della Committenza, sia nel periodo precedente la consegna ed il collaudo degli stessi che in quello successivo contrattualmente a suo carico. Il rispetto di tutti gli adempimenti di cui sopra dovrà essere garantito anche negli eventuali periodi successivi al verbale di completamento necessari all'appaltatore per completare le finiture a suo carico.
14. L'Appaltatore nel Piano della Qualità fornirà evidenza dell'organizzazione che intende predisporre a supporto del CEL nel corso dell'esecuzione dei lavori, per effettuare gli eventuali aggiornamenti al PSC derivanti da modifiche tecniche.

C) Obbligo di regolarità contributiva e retributiva

1. L'Appaltatore e, per suo tramite, tutti gli altri soggetti esecutori sono tenuti a trasmettere al DL tutte le informazioni necessarie alla acquisizione da parte di "Ferrovie" della certificazione di regolarità contributiva in corso di validità, ai fini del pagamento degli Stati di avanzamento dei lavori, del SAL finale, dell'autorizzazione del subappalto e/o di una eventuale variante e comunque ogni qualvolta sia necessaria ai fini della vigente normativa l'acquisizione della suddetta certificazione.

L'appaltatore è tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale pretesa avanzata dai propri lavoratori e dai lavoratori dei propri subappaltatori o subcontraenti in relazione alla corresponsione, anche da parte di questi, dei trattamenti retributivi e dei contributi previdenziali ed assicurativi dovuti. L'appaltatore è, altresì, tenuto a tenere indenne e manlevare il Committente da ogni eventuale conseguenza derivante dalla mancata effettuazione e versamento, da parte dello stesso e dei propri subappaltatori o subcontraenti, delle ritenute fiscali sui redditi da lavori dipendente.

16. Resta fermo tutto quanto previsto dalla normativa vigente, ed in particolare dagli articoli 4, 5 e 6 del DPR 207/2010, oltre che dalle Condizioni Generali di Contratto, in materia di tutela dei lavoratori e di regolarità contributiva.

CAPO III

ESECUZIONI DEI LAVORI - REQUISITI RAM – MATERIALI – TERMINI - VARIANTI

- SOSPENSIONI – SUBAPPALTO – BONIFICA ORDIGNI BELLICI

ARTICOLO 10

Direzione dei lavori - Organizzazione dell'Appaltatore

10.1 Gestione tecnico-amministrativa del contratto

Per la gestione tecnico-amministrativa del presente appalto e per il controllo dell'osservanza delle prescrizioni contrattuali, compresi il controllo della Progettazione Esecutiva e di dettaglio e lo svolgimento delle funzioni di Direzione Lavori, la Committenza si avvarrà di Italferr S.p.A., in forza di

mandato con rappresentanza ad essa già attribuito ai sensi dell'art. 1704 del codice civile. I rapporti tra il Committente e l'Appaltatore saranno direttamente curati da Italferr S.p.A..

Durante il corso delle prestazioni inerenti alla Progettazione Esecutiva, la gestione tecnico-amministrativa del Contratto sarà effettuata dal Project Manager di Italferr S.p.A., in qualità di responsabile dell'esecuzione dei lavori, il quale provvederà a controllare la perfetta osservanza da parte dell'Appaltatore di tutte le pattuizioni contrattuali e il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'espletamento delle prestazioni di Progettazione, ferme restando le responsabilità, che secondo le leggi e le norme vigenti, fanno capo al Progettista dell'Appaltatore.

10.2 Direzione dei lavori

- a) Prima della Consegna delle Prestazioni di Progettazione, "Ferrovie" provvederà a comunicare all'Appaltatore il nome del Direttore dei Lavori, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 14 delle Condizioni Generali di Contratto.
- b) L'Appaltatore dovrà collaborare con il Direttore dei Lavori ed i suoi coadiutori, fornendo e predisponendo quanto da questi richiesto per lo svolgimento dei loro compiti, senza diritto a modificare l'importo dell'appalto, ferma ed impregiudicata la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore nei confronti del Committente e/o dei terzi.

10.3 Rappresentante e Tecnici dell'Appaltatore

- a) In deroga a quanto previsto dall'articolo 15 delle Condizioni Generali, l'Appaltatore dovrà - prima della Consegna delle Prestazioni di Progettazione - nominare il proprio Direttore Tecnico, munito dei poteri di cui al già citato articolo 15 delle Condizioni Generali.
- b) Il Direttore Tecnico dell'Appaltatore ed i Direttori di Cantiere, ai quali competono tutte le responsabilità, di ordine civile, penale e/o amministrativo, che le norme di volta in volta vigenti attribuiscono all'Appaltatore, connesse alla conduzione tecnica ed amministrativa dei lavori, devono essere in possesso dei requisiti di legge ed avere adeguata

competenza tecnica e piena conoscenza delle norme che disciplinano il Contratto.

ARTICOLO 11

Esecuzione dell'Opera - Cantiere

11.1. Esecuzione

a) L'Appaltatore si impegna a produrre, fornire, eseguire ed ultimare l'Opera a Perfetta Regola d'Arte con la dovuta diligenza ed in conformità *sia* alle regole richieste ad un appaltatore abile, esperto e competente nell'esecuzione di lavori analoghi *sia* alla disciplina richiamata all'art. 3 del presente Contratto, nel rispetto dei tempi fissati nel Programma Generale dei Lavori, assumendosi ogni responsabilità - anche nei confronti dei terzi - relativa alla adeguatezza, stabilità e sicurezza di tutte le attività svolte e di tutte le metodologie di progettazione e di costruzione dell'Opera indipendentemente da qualsiasi controllo, ispezione, approvazione o consenso reso dal Committente stesso.

11.2. Cantiere

- a) Nell'esecuzione dell'Opera l'Appaltatore appresterà, anche secondo quanto stabilito nel PSC/FA del "Progetto Esecutivo", una organizzazione di cantiere idonea a garantire:
- i) gli avanzamenti previsti come da Programma operativo dei Lavori approvato da "Ferrovie" e dal Piano di Gestione dell'Appalto, coordinando ed integrando le varie produzioni, lavorazioni ed attività necessarie alla realizzazione dell'Opera, a Perfetta Regola d'Arte;
 - ii) una complessiva ed unitaria realizzazione dell'Opera a Perfetta Regola d'Arte, secondo le prescrizioni tutte di cui al presente Contratto.
- b) L'Appaltatore dovrà, altresì, a sua cura e spese:
- i) organizzare e fornire il cantiere attrezzato in relazione all'entità dell'Opera, dotato dei macchinari, attrezzature e di ogni altro impianto idoneo ad assicurare che l'esecuzione dell'Opera avvenga nel rispetto dei tempi e condizioni previste dal Contratto;

- ii) fornire il personale specializzato di mezzi ed ogni altro strumento adeguato per l'esecuzione di operazioni di verifica, misurazione e collaudo, controllo dello stato di avanzamento dei lavori, contabilità e collaudo dell'Opera;
- iii) eseguire tutte le opere provvisorie di cui all'art. 1.e) delle Condizioni Generali, necessarie per l'esecuzione dell'Opera, anche in presenza di esercizio ferroviario, ivi inclusi a titolo esemplificativo: recinzioni, ponteggi, coperture, scavi e ricoperture;
- iv) acconsentire in qualsiasi momento e senza frapporre alcun ostacolo l'accesso al cantiere del personale del Committente e/o dei suoi professionisti preposti alla gestione e/o verifica del lavoro, al fine di eseguire i controlli che reputeranno necessari ovvero ogni altro atto connesso alla gestione e/o verifica dei lavori;
- v) mettere a disposizione anche del personale del Committente e/o dei suoi professionisti che accederanno per qualsiasi motivo al cantiere di lavoro, i mezzi personali di protezione appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni, anche in relazione alle eventuali avverse condizioni meteorologiche;
- vi) provvedere alla custodia ed alla protezione dei cantieri secondo le disposizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento ed a quanto previsto dall'Istruzione di Protezione Cantieri (IPC) nella versione richiamata dal PSC/FA del "Progetto Esecutivo";
- vii) provvedere a confermare al Direttore dei Lavori, con l'anticipo di almeno quattro settimane rispetto alla effettiva necessità, le interruzioni di circolazione di cui al Progetto Esecutivo redatto dall'Appaltatore eventualmente necessarie per i lavori che hanno interferenza con l'esercizio ferroviario, specificandone il numero e la durata. Resta inteso che queste potranno essere concesse, compatibilmente con le esigenze dell'esercizio ferroviario, a insindacabile giudizio del Committente senza che per questo possa avanzare l'Appaltatore richieste di compensi economici, riconoscendo fin d'ora che l'importo dell'appalto compensa anche questi oneri.

c) L'eventuale presenza di personale del Committente e/o dei suoi professionisti presso i cantieri di lavoro ed i controlli e le verifiche da essi eseguiti, non liberano l'Appaltatore dagli obblighi e responsabilità inerenti alla buona riuscita dell'Opera, né dagli obblighi derivanti all'Appaltatore stesso in forza delle leggi, regolamenti e norme di volta in volta vigenti.

d) Prescrizioni specifiche di Appalto per la cantierizzazione:

“Ferrovie” provvederà alla consegna delle aree interessate dalla costruzione delle opere oggetto dell'appalto anche in progressione cronologica dopo la consegna dei lavori, purché sia garantito il regolare sviluppo esecutivo delle prestazioni appaltate.

“Ferrovie” si riserva la possibilità di acquisire e consegnare all'Appaltatore, che è tenuto a prenderle in consegna, le aree occorrenti per la realizzazione delle opere, anche in anticipo alla fase realizzativa e dopo la consegna delle prestazioni. L'Appaltatore, pertanto, è tenuto ad espletare, nelle forme più idonee (recinzione fisica, guardiania, etc.), il presidio di tali immobili. L'Appaltatore comunicherà il soggetto designato all'assunzione di tale responsabilità nonché i mezzi e le modalità di attuazione di tale presidio.

L'Appaltatore non potrà reclamare danni o ritardi esecutivi per difficoltà derivanti dalla propria attività, quando “Ferrovie” abbia provveduto, al momento dell'inizio dei lavori di ciascuna delle attività previste nel programma generale dei lavori allegato alla presente convenzione, a rendere disponibile all'Appaltatore almeno l'80% delle aree occorrenti o comunque quella minore parte che consenta il regolare avvio dei lavori in coerenza con il programma stesso, purché la rimanente parte sia consegnata in progressione temporale con il programma medesimo.

Qualora, in relazione alla propria organizzazione e per necessità operative connesse con il rispetto dei tempi di completamento delle prestazioni appaltate, l'Appaltatore ritenesse necessaria una diversa successione nell'ottenimento delle aree non ancora disponibili al momento della consegna lavori, tale diversa successione potrà essere concordata con il

Direttore dei Lavori nell'ambito dell'approntamento del "Programma Operativo dei Lavori" di cui all'articolo 8.C.

L'Appaltatore curerà la manutenzione e conservazione delle proprie aree di cantiere.

Tutte le aree di competenza dell'Appaltatore dovranno essere restituite a Ferrovie entro il termine di ultimazione dell'appalto nelle condizioni originarie, salvo diversa richiesta da parte di Ferrovie.

Le occupazioni e le servitù temporanee, necessarie per l'esecuzione dei lavori e per ulteriori necessità di cantiere, per le strade di servizio, o per depositi, saranno eseguite a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono comprese e compensate nei prezzi da questi offerti.

ARTICOLO 12

Requisiti RAM

L'Appaltatore si impegna a progettare, realizzare ed a consegnare completi e a Perfetta Regola d'Arte ciascun Hardware (nel seguito, HW) e Software (nel seguito, SW) necessari per gli impianti oggetto del presente Contratto, assolutamente in grado di rispettare e mantenere - per il periodo di Vita Intera dell'ACC - i Requisiti RAM indicati nell'Allegato n. 6.1.

Il monitoraggio dei requisiti RAM avverrà mediante confronto fra Guasti Rilevati e Guasti Attesi secondo quanto stabilito nel sopra citato Allegato n. 6.

Il verificarsi di un numero di Guasti Rilevati superiore al numero di Guasti Attesi – indicati nell'Allegato n. 6 - costituisce un malfunzionamento dell'HW e/o del SW installato rilevante ai fini:

- (i) dell'applicazione delle penali di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21);
- (ii) della garanzia di buon funzionamento prestata dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 30 della presente Convenzione.

L'Appaltatore è tenuto a progettare e realizzare l'opera in conformità al ciclo di vita e alle prescrizioni contenute nelle Normative Cenelec EN 50126, EN 50128 e EN 50129 in materia di impianti ferroviari di sicurezza.

Dovrà essere prodotta, secondo quanto richiesto dalle normative sopra citate, la necessaria documentazione comprovante il livello di integrità necessario, ed in

particolare il Safety Case di Applicazione Generica e il Safety Case di Applicazione Specifica.

ARTICOLO 13

Materiali e Apparecchiature

13.1. Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali e delle apparecchiature necessarie all'esecuzione dell'Opera in conformità a quanto previsto nel Piano della Qualità con esclusione dei materiali di fornitura "Ferrovie" elencati nell'Allegato n. 16.

- a) L'Appaltatore garantisce, ai termini e condizioni di cui all'art. 30 della presente Convenzione:
 - i) l'assenza di vizi, e/o difetti e/o qualità,
 - ii) il buon funzionamento
 - iii) la conformità agli standard qualitativi fissati nel Piano della Qualità di tutti i materiali e/o apparecchiature forniti e/o realizzati *sia* direttamente dallo stesso Appaltatore *sia* indirettamente attraverso sub-fornitori.
- b) L'Appaltatore potrà avvalersi per l'approvvigionamento dei materiali e apparecchiature solo ed esclusivamente dei sub-fornitori qualificati dall'Appaltatore stesso ed indicati nel Piano della Qualità.

13.2. Verifiche e collaudi del materiale

- a) L'Appaltatore dovrà eseguire (e far eseguire dai sub-fornitori ove utilizzati) - secondo quanto stabilito dal paragrafo I.3.5.2 delle Prescrizioni della Qualità - tutte le ispezioni, prove, controlli e collaudi necessari per verificare la conformità agli standard qualitativi fissati nel Piano della Qualità dei materiali e/o delle apparecchiature acquistati, forniti e/o realizzati per l'esecuzione dell'Opera.
- b) L'Appaltatore dovrà documentare l'esito delle ispezioni, prove, controlli e collaudi sopra indicati consegnando al Committente copia di tutta la relativa documentazione all'atto della posa in opera dei materiali e/o delle apparecchiature stesse.

- c) L'Appaltatore non potrà procedere ad utilizzare e/o impiegare i materiali e/o le apparecchiature senza che siano stati esattamente rispettati gli obblighi e le procedure previsti dal presente articolo 13.

13.3. Disposizioni Generali

L'Appaltatore riconosce che l'importo dell'appalto comprende e compensa anche l'approvvigionamento, nonché le verifiche ed i collaudi, dei materiali e/o delle apparecchiature di cui al presente articolo.

ARTICOLO 13 BIS

Approvvigionamento dei materiali e apparecchiature

13 bis.1. Materiali (classificati a catalogo nell'anagrafica FS) di fornitura da parte di Ferrovie.

1. Ferrovie provvederà alla fornitura dei materiali elencati nell'Allegato n. 16 "Materiali di Fornitura Ferrovie", nelle quantità previste nel progetto elaborato dal Committente allegato alla presente Convenzione. Ferrovie provvederà ad integrare le maggiori quantità che dovessero emergere nella compilazione del progetto esecutivo. Le stesse dovranno essere elencate dall'Appaltatore in apposito fabbisogno da presentare a corredo entro i termini previsti per la presentazione dello stesso Progetto Esecutivo.
2. Le apparecchiature e materiali forniti da Ferrovie saranno consegnati in uno o più siti da scegliere di comune accordo tra Ferrovie e l'Appaltatore. Restano a carico dell'Appaltatore l'eventuale scarico da carro ferroviario o automezzo di Ferrovie, il trasporto fino ai luoghi di deposito e/o alle officine di montaggio, il trasporto e la distribuzione a piè d'opera e l'ordinato accatastamento dei materiali stessi; i relativi oneri si intendono compresi e compensati nell'importo contrattuale.
3. La consegna dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la redazione congiunta del "Verbale di Consegna materiali per lavori da effettuare tramite terzi – Mod. VC.01" di Ferrovie (allegato 16.3).
4. Nel caso in cui si rendessero necessari spostamenti per eccedenze rispetto ai fabbisogni locali, concordati con l'Appaltatore come sopra

detto o per necessità di lavorazione, “Ferrovie” consegnerà all'Appaltatore le lettere di porto per il trasporto in servizio dei materiali da spostare restando a carico dell'Appaltatore, anche in tal caso, le operazioni di carico e scarico.

5. A decorrere dalla data di sottoscrizione del predetto Verbale di Consegna materiali per lavori l'Appaltatore assume l'obbligo di custodire adeguatamente il materiale preso in consegna nei siti definiti, curandone l'accatastamento in maniera ordinata e salvaguardandone l'integrità qualitativa e quantitativa. L'Appaltatore risponderà a tutti gli effetti di legge, in qualità di depositario, della buona conservazione di tale materiale assumendo a tutto suo carico ogni rischio senza che ciò possa dar luogo, da parte sua, a richieste di compensi di qualsiasi genere.
6. Il materiale consegnato all'Appaltatore dovrà essere tenuto distinto da tutti gli altri materiali di “Ferrovie” che fossero giacenti a qualsiasi titolo nei pressi dei siti di consegna concordati ai sensi del precedente punto 2 e, l'individuazione dei medesimi, dovrà essere supportata, a cura e spese dell'Appaltatore, da apposita cartellonistica che rechi l'indicazione *“Materiale di fornitura “Ferrovie” consegnati alla Ditta in data per la messa in opera nei lavori di*”.
7. Le richieste dei materiali e delle apparecchiature che “Ferrovie” fornirà all'Appaltatore, la presa in consegna di questi, il controllo e la restituzione di quelli residuati al termine del lavoro, verranno fatte con le modalità di cui ai seguenti punti.
8. L'Appaltatore dovrà presentare, inseriti nel Piano degli Approvvigionamenti, gli elenchi dei quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature, che Ferrovie si è impegnata a fornire con l'indicazione del sito di consegna preventivamente concordato.
9. Allo scopo di facilitare i controlli e la liquidazione dei lavori, tali elenchi dovranno essere compilati in modo da far risultare, per ogni sito, i quantitativi dei singoli materiali ed apparecchiature (per categorie e progressivi).

10. Gli elenchi conterranno anche il programma di consegna. Ferrovie si riserva il diritto di consegnare all'Appaltatore, anche prima che questi abbia presentato i relativi fabbisogni, tutti o parte dei materiali ed apparecchiature di appalto, salvo conguaglio a fine lavoro.
11. I materiali che Ferrovie fornirà saranno consegnati sciolti all'Appaltatore, il quale sarà tenuto a fare il raggruppamento di quelli che sono destinati a costituire un complesso, intendendosi tale operazione compresa e compensata nell'importo contrattuale.
12. All'atto della presa in consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire il loro controllo e potrà rifiutare solo quelli che, dopo constatazione in contraddittorio con "Ferrovie", risultassero difettosi o non adatti al montaggio.
13. Dopo l'avvenuta consegna dei materiali e delle apparecchiature, l'Appaltatore non potrà sollevare eccezioni né riserve in merito ad essi o far luogo a contestazioni, e "Ferrovie" sarà sollevata e indenne da qualsiasi danno derivante da eventuali mancanze sul quantitativo dei materiali ed apparecchiature o da avarie di essi comunque prodottesi.
14. Tutti i materiali ed apparecchiature consegnati restano di proprietà di Ferrovie, che si riserva la facoltà di eseguire, in qualunque tempo, i controlli che riterrà opportuni.
15. In ogni caso l'Appaltatore resta responsabile della buona conservazione, anche per quanto riguarda furti, danneggiamenti o manomissioni da parte di terzi, di tutti i materiali ed apparecchiature presi in consegna, e ciò fino alla restituzione, per quelli avuti in consegna e non messi in opera, e sino alla ultimazione di tutti i lavori, per gli altri.
16. I materiali forniti da Ferrovie e che al termine dei lavori non dovessero essere stati messi in opera dovranno essere restituiti a Ferrovie da parte dell'Appaltatore in data da concordare fra le Parti, e comunque non oltre la data di sottoscrizione del Verbale di ultimazione lavori.
17. La restituzione dei materiali dovrà essere formalizzata mediante la

redazione congiunta del “Verbale di Restituzione dei materiali non utilizzati per lavori effettuati tramite terzi – Mod. VR.01” di Ferrovie. In tale Verbale, fra l’altro, dovranno essere citati obbligatoriamente i riferimenti del corrispondente Verbale di Consegna – Mod. VC.01 con il quale sono stati consegnati i materiali di fornitura di Ferrovie occorrenti per l’esecuzione dell’opera.

18. Il materiale oggetto di restituzione – che potrà essere esclusivamente quello fornito da Ferrovie e non quello eventualmente fornito direttamente dall’Appaltatore – dovrà essere perfettamente integro e ben imballato.
- 13 bis.2. Materiali (classificati a catalogo nell’anagrafica FS) di fornitura dell’Appaltatore
 - a) MATERIALI TECNOLOGICI
 1. L’approvvigionamento di materiali tecnologici di fornitura a cura dell’Appaltatore dovrà essere gestito secondo quanto prescritto nell’Allegato n. 2 (“Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzioni, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità”).
 2. Per tali materiali, l’Appaltatore dovrà consegnare i Piani della Qualità o i Piani di Fabbricazione e Controllo emessi dai produttori dei materiali di cui trattasi ed approvati dall’Appaltatore stesso con l’indicazione delle modalità delle proprie attività di sorveglianza. L’Appaltatore è tenuto a comunicare al Direttore dei Lavori, con un anticipo di almeno otto giorni, la data della sorveglianza e dei controlli che l’Appaltatore, o una terza parte indipendente di comprovata professionalità dallo stesso delegata, eseguirà sui fornitori e sui prodotti oggetto dell’ordine. Nel caso di mancata o ritardata comunicazione nei tempi indicati è applicata la penale di cui all’atto separato richiamato all’art. 21 della presente Convenzione.

3. L'Appaltatore potrà iniziare gli approvvigionamenti dei materiali solo dopo l'approvazione del Piano degli Approvvigionamenti da parte del Direttore dei Lavori.
4. In ogni ordine di fornitura, l'Appaltatore deve prescrivere al fornitore il libero accesso al personale incaricato da Ferrovie per eseguire eventuali verifiche sui prodotti oggetto dell'ordine.
5. L'Appaltatore resta l'unico responsabile dell'esatta esecuzione del contratto e della qualità dei materiali, a prescindere dagli eventuali controlli e verifiche eseguite da Ferrovie sui materiali stessi.
6. La conservazione, la manutenzione ed il trasporto dei materiali sui luoghi ove saranno utilizzati avverrà a completa cura e spesa dell'Appaltatore.
7. Prescrizioni identiche a quelle di cui ai precedenti punti da 1 a 6 dovranno essere osservate dall'Appaltatore anche nel caso in cui, attraverso specifica comunicazione scritta del Direttore Lavori, venisse richiesto all'Appaltatore stesso, in deroga a quanto previsto dal presente articolo, di provvedere direttamente alla fornitura di uno o più dei materiali di cui al punto 13.bis.1. In tale evenienza resta inteso che i materiali dovranno comunque essere approvvigionati presso fornitori per i quali è necessaria la preventiva ed espressa approvazione da parte di Ferrovie.
Resta altresì inteso che la comunicazione scritta del Direttore Lavori di cui sopra dovrà essere inviata all'Appaltatore in tempi compatibili con il Programma dei Lavori Contrattuali allegato alla presente Convenzione (Allegato n. 5.3).
8. Nel caso in cui, in deroga a quanto previsto dal precedente punto 13.bis.1, dovessero essere forniti dall'appaltatore materiali "omologati", l'approvvigionamento degli stessi dovrà essere effettuato presso fornitori che abbiano conseguito la preventiva approvazione

della struttura tecnica competente di Ferrovie così come previsto nelle specifiche tecniche di fornitura.

b) ALTRI MATERIALI

Per i materiali "ausiliari" che, pur non specificatamente preposti all'esercizio della circolazione ferroviaria, fanno parte dei seguenti impianti:

- antintrusione e TV a circuito chiuso,
- antincendio,
- riscaldamento, ventilazione e condizionamento,
- produzione di energia (gruppi di continuità, accumulatori, gruppi elettrogeni ecc.),

l'esito dei controlli e dei collaudi, condotti secondo Specifiche Tecniche FS o secondo specifiche progettuali predisposte allo scopo, deve essere documentato e sottoscritto dal Rappresentante dell'Appaltatore.

Le date relative di detti controlli/collaudi devono essere comunicate dall'Appaltatore, con almeno 7 (sette) giorni di anticipo, in forma scritta a "Ferrovie".

I materiali così approvvigionati che pervengono nei luoghi di utilizzo ai fini della loro accettazione per la posa in opera o il montaggio, devono essere corredati da un "Certificato di collaudo" emesso e sottoscritto dal Fornitore e firmato anche dal rappresentante dell'Appaltatore che ha effettuato/presenziato le operazioni di controllo/collaudo. Il Certificato di collaudo deve essere consegnato a "Ferrovie" al momento della consegna dei materiali nei luoghi di utilizzo.

Dopo il montaggio dei materiali, l'Appaltatore dovrà eseguire il collaudo finale per verificare la piena funzionalità dell'impianto cui gli stessi si riferiscono. A tale proposito dovrà essere predisposto un "Elenco Prove e Verifiche" (EPV), da sottoporre all'approvazione preventiva di "Ferrovie", contenente la responsabilità per

l'effettuazione delle prove, le modalità operative, i riferimenti alla documentazione tecnica e quella di registrazione, i valori attesi, gli spazi per l'Appaltatore e per "Ferrovie" per indicare le fasi di presenziamento e infine gli spazi per le firme dei soggetti coinvolti alle prove.

ARTICOLO 14

Termini di esecuzione dei Lavori – Completamento degli Interventi

14.1. Termini di esecuzione dei Lavori

- a) L'Appaltatore si obbliga ad eseguire e ultimare gli Interventi in perfetta aderenza ai tempi iniziali, intermedi e finali stabiliti dal Piano di Gestione dell'Appalto e nel Programma Generale dei Lavori (Allegato 5.3);
- b) I termini per la consegna del Progetto Esecutivo e degli elaborati di dettaglio sono stabiliti al precedente articolo 8.

Tutti i lavori per il **Completamento e consegna alla Direzione Lavori di tutti gli Interventi** di cui è costituita l'Opera, oggetto dell'appalto, dovranno essere ultimati entro il termine di tempo utile "*generale*" stabilito in **1.414 (millequattrocentoquattordici)** giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del Verbale di Consegna Lavori.

Sono inoltre stabiliti i seguenti Termini Utili "*Parziali*" per il Completamento e consegna alla Direzione Lavori degli Interventi di seguito indicati, termini tutti decorrenti dalla data indicata nel Verbale di Consegna dei Lavori :

- b.1) Attivazione nuova cabina elettrica del GA3: **371 (trecentosettantuno)** giorni naturali e consecutivi;
- b.2) disponibilità impianti per attivazione ACC Brescia Scalo e Bivio Mella (Area Brescia Scalo e Bivio Mella): **580 (cinquecentottanta)** giorni naturali e consecutivi;
- b.3) disponibilità impianti per 1^ riconfigurazione ACC Brescia (aggiunta area est e Brescia Centrale, servizio AV su binari III provvisorio e XI definitivo): **816 (ottocentosedici)** giorni naturali e consecutivi;
- b.4) disponibilità impianti per 2^ riconfigurazione ACC Brescia (corridoio merci in Brescia C.le e attivazione del binario di accumulo merci fra bivio

Mella e Brescia Scalo): **1.094 (mille novantaquattro)** giorni naturali e consecutivi;

b.5) disponibilità impianti per 3^a riconfigurazione ACC Brescia (configurazione finale servizio AV in configurazione sui binari X e XI di Brescia C.le): **1.324 (mille trecentoventiquattro)** giorni naturali e consecutivi.

Nella fissazione dei termini di cui sopra, le parti hanno considerato anche il normale andamento stagionale sfavorevole.

La domanda dell'Appaltatore di accertamento del completamento di tutti i lavori dovrà pervenire al Direttore dei Lavori prima della scadenza del termine di cui sopra fissato per il completamento dei lavori stessi.

Nel caso di ritardo degli Interventi e/o dell'Opera rispetto ai predetti termini utili, si applicheranno le penali di cui all'atto separato richiamato al successivo art. 21 della presente Convenzione.

14.2. Completamento degli Interventi

Con congruo anticipo l'Appaltatore darà comunicazione scritta al Direttore dei Lavori, con le modalità espresse al successivo art. 25, del completamento di ciascuno degli Interventi di cui al precedente art. 14.1.

Non sono ammesse proroghe ai termini di cui ai precedenti commi, salvo quanto stabilito dall'articolo 26 comma 4 delle Condizioni Generali di Contratto (CGC, allegato n. 12).

ARTICOLO 15

Varianti in corso d'opera – Modifiche Tecniche

15.1. Varianti in corso d'opera

Premesso che la valutazione delle Varianti in corso d'opera si baserà, quale documentazione tecnica di riferimento, sugli elaborati grafici e descrittivi del Progetto Esecutivo approvato da "Ferrovie", si definisce quanto segue:

1. Le varianti in corso d'opera potranno essere ammesse in conformità a quanto previsto dagli artt. 36, 37 e 38 delle "Condizioni Generali".
2. Alla determinazione della maggiore o minore spesa comportata da ciascuna variante si procederà con perizia differenziale limitata ai soli lavori effettivamente interessati dalla variante stessa.

3. Nella perizia differenziale in questione, sia per i lavori previsti dalla variante sia per quelli non più da eseguire in dipendenza della variante stessa, saranno applicati i prezzi offerti dall'Appaltatore e riportati nell'Allegato 19 alla presente Convenzione. Qualora per la variante sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista a contratto o adoperare materiali di specie diversa da quelli previsti dallo stesso, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno determinati come indicato all'articolo 37 delle Condizioni Generali di Contratto.
4. Dopo l'approvazione da parte di "Ferrovie" di ciascuna variante si darà atto, con verbale tra le Parti, dell'adozione della variante stessa delle modificazioni apportate ai progetti ed al "Programma Operativo". Alla redazione del verbale stesso resterà subordinato l'inizio dei lavori in variante.
5. Se l'ammontare delle varianti valutate come sopra, sommate algebricamente, determina una riduzione o un aumento dell'importo contrattuale, risultante dall'approvazione del PE, detta riduzione o aumento sarà applicata all'importo corrisposto all'Appaltatore.
6. Qualora la variante derivi da errori od omissioni progettuali imputabili all'Appaltatore sono a suo totale carico, oltre all'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il ritardo nel completamento dei lavori e gli ulteriori danni subiti da "Ferrovie".

15.2. Modifiche tecniche in corso d'opera per i lavori da realizzare a corpo.

- a) L'Appaltatore è tenuto ad apportare tutte le modifiche tecniche disposte dal Direttore dei Lavori anche successivamente all'approvazione dei progetti esecutivi di dettaglio.

Per le opere compensate a corpo si intendono per Modifiche Tecniche unicamente gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori anche a seguito della valutazione di apposite proposte dell'Appaltatore, per risolvere aspetti di dettaglio, di importo contenuto entro il 5% (cinque per cento) delle singole Categorie di Lavoro dell'appalto, che non comportino un aumento dell'importo del Contratto. Dette categorie, intese come raggruppamenti di lavorazioni omogenee, ai soli fini delle valutazioni di

cui all'art. 36.5 delle Condizioni Generali, si intendono quelle di cui all'allegato 18; ai fini della determinazione dell'importo di ciascuna delle suddette categorie, sarà presa a riferimento l'incidenza percentuale che ogni categoria ha rispetto all'importo complessivo delle opere a corpo, sulla base della WBS elaborata dall'Appaltatore con il "Progetto Esecutivo".

- b) L'importo complessivo delle Modifiche Tecniche riguardanti le diverse categorie di lavoro non dovrà comportare un conguaglio positivo. La somma delle variazioni non potrà essere positiva, a meno che in altre opere oggetto dell'appalto non si accerti il verificarsi di un conguaglio negativo di importo pari o superiore. A partire dalla SAL con cui si contabilizza l'80% dell'importo complessivo dei lavori ed in ciascuna delle successive SAL, sarà effettuata una trattenuta pari all'eventuale bilancio negativo delle Modifiche Tecniche adottate fino al quel momento. In sede di liquidazione finale si procederà alla definitiva detrazione degli eventuali conguagli negativi risultanti dal bilancio finale delle Modifiche Tecniche, fermo restando il rispetto del limite di un quinto dell'importo dell'appalto di cui all'art. 38 delle "Condizioni Generali".
- c) L'Appaltatore dovrà corredare le modifiche tecniche, oltre che con i relativi elaborati modificati, con:
- un rapporto di modifica tecnica in cui siano descritte le modifiche apportate, corredato dalle integrazioni di indagini, rilievi, autorizzazioni e quant'altro necessario con riferimento alle disposizioni di "Ferrovie";
 - perizie differenziali relative alle sole parti modificate da redigere applicando alle quantità i prezzi offerti dall'Appaltatore ovvero, in mancanza di un prezzo idoneo, applicando i criteri di cui all'art. 37 delle Condizioni Generali.

Il rapporto di modifica tecnica con le perizie differenziali devono essere presentati dall'Appaltatore unitamente ai relativi elaborati progettuali inerenti la Modifica Tecnica per l'esame e approvazione di "Ferrovie" preventiva alla sua realizzazione.

ARTICOLO 16

Sospensione dei Lavori

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28 delle Condizioni Generali di Contratto, le Parti convengono quanto segue.

“Ferrovie” avrà facoltà di disporre, per esigenze connesse all'esercizio ferroviario e/o a fasi di attivazione, una o più sospensioni dei lavori in numero non superiore a 2 (due) e per una durata complessiva, comunque, non superiore a giorni **140** (centoquaranta). Ove le sospensioni ordinate da “Ferrovie” siano contenute entro i limiti di numero e di durata sopraindicati, non spetta all'Appaltatore alcunché a titolo di indennizzo, danni, maggiori oneri o altro.

ARTICOLO 17

Subappalto

1. Il subappalto è consentito nei limiti ed alle condizioni stabiliti dalla normativa che regola la materia e fatto salvo quanto previsto in tema di sicurezza dal precedente articolo 11.

2. Sono subappaltabili solamente le seguenti prestazioni dichiarate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta ai sensi dell'art.118 c.3 del D.Lgs.163/2006:

- Nolo a caldo macchine operatrici;
- Movimenti terra;
- Trattamento e smaltimento materiali di risulta in discariche autorizzate;
- Realizzazione di controsoffitti e pavimenti sopraelevati;
- Realizzazione di opere civili in genere e sistemazioni esterne, quali:
 - Realizzazione di opere in cemento armato;
 - Esecuzione prefabbricati;
 - Esecuzione di opere di muratura in genere;
 - Opere da fabbro e lattoniera;
 - Pavimentazioni e rivestimenti interni ed esterni;
 - Scavi e movimenti di terra e conferimenti a discarica;
 - Esecuzione di cunicoli, canalizzazioni e fognature;
 - Esecuzione di impermeabilizzazioni ed isolamenti;
 - Esecuzione di impianti elettrici e meccanici.
- Impianto idrico sanitario, riscaldamento, HVAC, antincendio;

- Impianti elettrici, TVCC, antintrusione, controllo accessi, rilevazione incendi, supervisione, fotovoltaico;
- Analisi chimico-fisiche sui materiali;
- Indagini geognostiche;
- Posa armadi/quadri ed apparecchiature di cabina e di piazzale;
- Posa cavi, cunicoli e tubi per le vie cavi, allacciamenti e cablaggi;
- Realizzazione e posa di carpenteria metallica in genere;
- Impianti di Luce e Forza motrice, compresi impianti di messa a terra;
- Demolizioni e rimozioni;
- Posa di banchi e arredi;
- Realizzazione di reti informatiche;
- Assistenza alle attività di Verifica e validazione;
- Attività di assistenza alla CVT;
- Attività di assistenza all'installazione in campo del software;
- Prestazioni afferenti alla Progettazione Esecutiva, nei limiti previsti all'Art. 17 della Convenzione.

Fatto salvo quanto previsto dal successivo periodo del presente comma in relazione alla ipotesi di qualificazione mediante un progettista "ausiliario" (nella categoria di progettazione di cui al n.2 della tabella del punto 3.7 del Bando), l'Appaltatore non può ricorrere al subappalto per quanto riguarda la progettazione, fatta eccezione per le attività di cui all'art.91 comma 3 del codice degli appalti pubblici 163/2006 (ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali).

L'Appaltatore che, ai sensi del punto 5.2. del Bando, si qualifichi in gara, in relazione alla categoria di progettazione di cui al n.2 della tabella del punto 3.7 del Bando, avvalendosi di un Progettista "ausiliario", deve necessariamente sub-affidare a tale Progettista ausiliario le prestazioni dedotte in contratto afferenti alla categoria di progettazione per la quale fa ricorso all'avvalimento. Il progettista ausiliario "indicato" in gara dall'Appaltatore non assume diritti,

impegni ed obblighi contrattuali diretti nei confronti della stazione appaltante (ferme restando a suo carico le responsabilità di legge legate all'attività professionale).

L'integrazione fra gli apporti progettuali è a carico dell'Appaltatore, che vi provvede, secondo quanto previsto dall'art.8.14 della presente Convenzione, attraverso il Direttore della Progettazione nominato in relazione allo specifico appalto.

Prima della consegna delle prestazioni, l'Appaltatore produce il contratto di subappalto con il Progettista "Indicato". In ogni contratto sono:

- specificate le prestazioni che il Progettista "Indicato" intende a propria volta sub-affidare (entro i limiti precisati dal seguente periodo) a terzi;
- indicati i Professionisti incaricati dal Progettista "Indicato" della progettazione della categoria di progettazione ad esso sub-affidata.

Il sub-affidamento a favore del Progettista "indicato" non è assoggettato al regime autorizzatorio di cui all'art.118 del D.lgs.163/06, trattandosi di sub affidamento che l'Appaltatore è tenuto a porre in essere mediante contratto già acquisito dalla Stazione Appaltante al momento della Consegna delle prestazioni, a favore di un soggetto già qualificato dalla stazione appaltante in fase di gara.

Ciascun Progettista "Indicato" dovrà eseguire direttamente la progettazione della categoria per la quale si è qualificato in gara al posto dell'appaltatore; non potrà a propria volta sub-affidare a terzi la progettazione, fatta eccezione per le attività di cui all'art.90 comma 3 del Codice degli appalti pubblici 163/2006 (ossia fatta eccezione per le attività relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). In ogni caso i Terzi sub-affidatari del Progettista "indicato" dovranno essere dotati, oltre che dei requisiti tecnico-organizzativi richiesti per l'esecuzione delle prestazioni ad essi sub affidate dal Progettista, dei requisiti antimafia e dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.Lgs n°163/06.

3. La categoria prevalente OS9 non può essere subappaltata in misura superiore al **30%** (trenta per cento) del relativo importo.

4. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto stabilito dalla legge decorre dalla data di ricevimento della richiesta di autorizzazione, a condizione che alla stessa siano allegati tutti i documenti indicati al successivo comma 10. In ogni caso, l'inizio dei lavori subappaltati non può avvenire prima che siano trascorsi **20** (venti) giorni naturali consecutivi dall'avvenuto deposito del contratto presso il Direttore dei Lavori.

5. Come meglio precisato al successivo comma 13, "Ferrovie" rimane del tutto estranea ai rapporti tra l'Appaltatore ed i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

6. Le disposizioni del contratto in materia di subappalto si applicano, oltre che ai contratti di subappalto in senso proprio (ai quali si applicano comunque, a prescindere dal relativo importo e dalla incidenza su quest'ultimo del valore della mano d'opera), anche agli altri contratti posti in essere dall'Appaltatore ai fini della realizzazione dell'opera per i quali ricorrano le condizioni di cui al comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006. In particolare, sono assimilabili al subappalto, e dunque assoggettati al relativo regime autorizzatorio, i contratti aventi ad oggetto attività espletate all'interno del cantiere cui si riferisce l'appalto, che richiedano l'impiego di manodopera - come, ad esempio, le forniture con posa in opera ed i noli a caldo -, sempre che ricorrano entrambe le condizioni di seguito indicate:

- a) l'importo del singolo subcontratto superi il **2%** dell'importo dell'appalto;
- b) l'incidenza del costo della mano d'opera e del personale sia superiore al **50%** dell'importo del subcontratto.

Per tutti gli altri subcontratti stipulati dall'Appaltatore per l'esecuzione dell'appalto, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto ai sensi del comma 11 dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, l'Appaltatore è comunque tenuto a comunicare a "Ferrovie" il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

7. Il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti, qualora l'Appaltatore non sia in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia, dovranno essere affidati ad Imprese specialistiche aventi i requisiti stessi.

8. Fatto salvo quanto previsto dai precedenti commi in tema di subappalto e figure assimilate ex art.118 comma 11 d.lgs.163/06 (e cioè autorizzazione preventiva, preceduta da verifica dei requisiti dell'aspirante subappaltatore o subcontraente assimilato), le verifiche antimafia di cui all'art.4 del D.Lgs. n. 490/94 come integrato dal DPR. n. 252/98 sono estese, eventualmente anche al di là degli obblighi di legge, a tutti i subcontraenti dell'Appaltatore, affidatari di contratti di importo superiore ad **Euro 154.937,00** (Euro centocinquantaquattro-milanovecentotrentasette/00), di qualunque oggetto e natura. A tal fine, l'Appaltatore è tenuto a trasmettere, oltre alla comunicazione di cui all'ultimo periodo del precedente comma 6 (nome del subcontraente, importo del contratto, oggetto), la documentazione indicata ai punti 3, 8 e 10 del successivo comma 10 riferita al subcontraente (Certificato camerale con dicitura antimafia; Dichiarazione dell'impresa subcontraente ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 187/91; dati anagrafici dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei componenti il collegio sindacale, completi di numero di codice fiscale ed indirizzo di residenza).

Fatto sempre salva, in presenza dei relativi presupposti, l'applicazione del più rigoroso regime autorizzatorio di cui all'art. 118 del D.Lgs. 163/2006, la documentazione di cui al precedente periodo, a seconda dei casi riferita al subcontraente dell'Appaltatore o al subcontraente del suo subappaltatore, dovrà essere trasmessa dall'Appaltatore anche per i subcontratti di importo inferiore alla soglia di Euro 154.937,00, ove riconducibili ad una delle tipologie contrattuali di seguito indicate:

- a) fornitura e/o trasporto di terra;
- b) fornitura e/o trasporto di calcestruzzo, bitume ed inerti in genere;
- c) noli a freddo;
- d) noli a caldo;
- e) fornitura di ferro lavorato;
- f) guardiania di cantiere;

- g) trasporto a discarica;
- h) trattamento e smaltimento rifiuti.

Nel caso ricorra una delle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), g), h), l'esecuzione delle prestazioni da parte del subcontraente non potrà avere inizio prima di "nulla osta" del Direttore Lavori, che sarà rilasciato dopo l'acquisizione della certificazione antimafia di cui all'art.4 del d.lgs.490/94 o eventualmente dopo la consumazione del termine di cui all'art.11 D.P.R.252/98. Nei casi previsti dalle restanti lettere del presente punto l'esecuzione delle prestazioni può iniziare anche prima dell'acquisizione della informativa antimafia del prefetto, salvo l'obbligo di risolvere il contratto in caso di successiva acquisizione di informativa sfavorevole al subcontraente.

8. bis. Ciascun subcontratto, di qualunque importo e tipologia, dovrà prevedere una clausola risolutiva espressa per il caso di certificazioni antimafia positive (e cioè sfavorevoli) ovvero contenenti elementi rilevanti in materia di idoneità delle imprese sotto il profilo antimafia.

9. E' obbligo dell'Appaltatore comunicare tempestivamente alla Direzione Lavori ogni variazione dei Direttori Tecnici e dei Componenti l'Organo di Amministrazione, della propria impresa e delle imprese subappaltatrici. A tal fine, i subappaltatori, per tramite dell'Appaltatore, saranno tenuti a trasmettere ad Italferr la documentazione necessaria per procedere alla verifica antimafia.

10. L'Appaltatore dovrà fornire periodicamente a "Ferrovie", secondo le indicazioni del Direttore dei Lavori, dimostrazione della quota delle prestazioni subappaltate e la previsione della quota finale. La richiesta di autorizzazione al subappalto dovrà essere inoltrata al Direttore dei Lavori e dovrà essere corredata dal Contratto di subappalto e dai documenti di seguito indicati:

- prestazioni da subappaltare o affidare a cottimo;
- categorie generali o specializzate cui sono riconducibili le lavorazioni subappaltate (categorie ex art. 3 e all. A, DPR 34/2000 e s.m.);
- importo delle prestazioni oggetto di subappalto o cottimo;
- nominativo dell'impresa subappaltatrice o affidataria del cottimo;
- WBS delle opere interessate dal subappalto o dal cottimo;

- termini previsti per l'inizio ed il completamento delle prestazioni.

Alla richiesta devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni (queste ultime secondo la modulistica fornita da ITF), di seguito indicati:

1. Copia del contratto di subappalto sottoscritta da entrambe le parti (contratto completo in tutti i suoi elementi, ma sospensivamente condizionato al previo rilascio dell'autorizzazione) ⁸.
2. Eventualmente, copia della lettera con cui l'interessato ha richiesto, di sua iniziativa, il rilascio delle informazioni di cui all'art. 10 DPR. 252/98, ai sensi del comma 6 stessa norma, e originale della ricevuta rilasciata dalla Prefettura.
3. Certificato camerale con dicitura antimafia (ove non sia possibile produrre il certificato, dichiarazione sostitutiva recante le medesime indicazioni).
4. Dichiarazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
5. Elenco dei soggetti di cui all'art.38 lett.c) in carica nell'arco dell'ultimo anno.
6. Documentazione comprovante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-amministrativa previsti per l'esecuzione di servizi o lavori corrispondenti a quelli oggetto del subappalto da autorizzare.
7. Piano Operativo di Sicurezza dell'impresa subappaltatrice relativo alle lavorazioni oggetto del subappalto, redatto ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.

⁸ Alla istanza di autorizzazione il contratto di subappalto è allegato non in bozza, ma nella sua versione definitiva sottoscritta dalle parti, recante una clausola che ne sospende l'efficacia fino alla autorizzazione di Italferr. Di conseguenza, una volta ottenuta l'autorizzazione, il subappaltatore può iniziare immediatamente l'esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto, sempre che dalla domanda-deposito siano già decorsi i 20 gg. di cui all'art. 118, comma 2, n. 2 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.. Non c'è dunque bisogno di depositare nuovamente il contratto per un ulteriore controllo (come avverrebbe se a corredo della domanda di autorizzazione venisse prodotto soltanto uno schema di contratto, anziché il contratto definitivo sospensivamente condizionato).

7-bis Dichiarazione circa la sussistenza o meno di forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice Civile, tra l'impresa appaltatrice e l'impresa subappaltatrice

8. Dichiarazione dell'impresa subappaltatrice ai sensi dell'art. 1 del dpcm187/91. Nel caso in cui una persona giuridica risulti possessore di quote o di azioni, dovrà essere prodotta la medesima dichiarazione prevista dalla norma succitata, sino a risalire ad una persona fisica.

9. Dichiarazione con cui l'impresa appaltatrice attesta l'avvenuto rispetto del limite del 20% di ribasso e del divieto di applicare ribassi agli oneri per la sicurezza da corrispondere al subappaltatore, secondo quanto previsto dall'art. 118, comma 4 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.

10. Dichiarazione dell'impresa candidata subappaltatrice indicante i dati anagrafici dei componenti l'organo di amministrazione, dei direttori tecnici e dei componenti il collegio sindacale, completi del numero di codice fiscale e dell'indirizzo di residenza.

Dichiarazioni rese dai componenti l'organo di amministrazione e dai direttori tecnici, contenenti i nominativi dei propri familiari, anche di fatto, conviventi nel territorio dello Stato, complete per ciascun nominativo dei dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale).

11. Nei casi in cui il subappaltatore è un'associazione temporanea di imprese o un consorzio, la documentazione di cui ai punti precedenti dovrà essere prodotta da ogni singola impresa.

La mancata presentazione del Piano Operativo di Sicurezza da parte dell'impresa subappaltatrice, ovvero la non idoneità dello stesso, non possono rappresentare, di per sé, motivo ostativo all'autorizzazione. In tali casi il Direttore dei Lavori dovrà evidenziare nell'ordine di servizio di autorizzazione che le lavorazioni oggetto del subappalto, ancorché autorizzato, non potranno avere inizio prima della presentazione del Piano Operativo della Sicurezza della ditta subappaltatrice e della relativa "vidima" di idoneità da parte del Coordinatore dell'Esecuzione dei Lavori.

11. Entro **20** (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento corrisposto ai sub-appaltatori, da parte dell'Appaltatore, questo ultimo deve trasmettere al Committente copia delle fatture quietanzate relative a tali pagamenti, con l'indicazione delle ritenute di garanzia eventualmente effettuate. In difetto di quanto sopra troverà applicazione il disposto dell'articolo 39.2 delle Condizioni Generali.

12. (per memoria)

13. L'Appaltatore è pienamente ed esclusivamente responsabile nei confronti del Committente e/o dei terzi per l'esecuzione delle prestazioni da parte dei sub-appaltatori e di qualsiasi altra conseguenza dell'operato di questi e dei loro dipendenti. L'Appaltatore terrà il Committente manlevato ed indenne da ogni eventuale diritto, pretesa, azione, eccezione e/o reclamo che possa essere esercitato e/o fatto valere dai sub-appaltatori, loro dipendenti e/o da terzi nei confronti del Committente in relazione all'esecuzione del presente Contratto.

All'Appaltatore è fatto obbligo di praticare, nei confronti del subappaltatore, gli stessi prezzi del presente Contratto, dedotta una percentuale non maggiore del **20%** (venti per cento). La presenza nei cantieri di Imprese subappaltatrici dovrà essere evidenziata su cartelli esposti nella zona dei lavori, con indicazione del loro nominativo e di ogni altro dato o informazione richiesta dalla normativa di volta in volta vigente. Tale obbligo è condizione essenziale all'inizio dei lavori dati in subappalto. L'Appaltatore assume l'obbligo di fornire al Committente la dimostrazione che i subappaltatori o noleggiatori di mezzi d'opera hanno la piena conoscenza delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore in base al presente Contratto e riconoscono esplicitamente il diritto del Committente di avvalersi dei rimedi previsti dagli articoli delle Condizioni Generali riguardanti garanzie, recesso e risoluzione. Nel contratto di subappalto di lavoro l'Appaltatore dovrà imporre l'osservanza di tutte le prescrizioni e norme esecutive stabilite dal presente Contratto e dalla ulteriore normativa dallo stesso richiamato. Resta inteso che, ferme ed impregiudicate le facoltà attribuite al Committente dal presente articolo, il Committente rimane del tutto estraneo ai rapporti tra l'Appaltatore e i suoi subappaltatori, fornitori e terzi in genere.

14. Restano ferme le incombenze e le prescrizioni derivanti dalla soggezione del presente appalto ad eventuali Protocolli di Legalità.

15. In tema di tracciabilità finanziaria (Legge 136/2010), vale quanto previsto dall'articolo della presente convenzione relativo ai pagamenti.

ARTICOLO 17 BIS

Protocollo di legalità

L'Appaltatore e gli altri operatori economici a qualunque titolo coinvolti nella realizzazione delle prestazioni oggetto del presente Contratto sono tenuti ad osservare quanto prescritto nei "Protocolli di legalità sugli appalti" stipulati fra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e le Prefetture delle provincie interessate dai lavori oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a farsi carico degli eventuali oneri a lui derivanti dall'applicazione dei Protocolli stessi.

ARTICOLO 18

BONIFICA DA ORDIGNI ESPLOSIVI

Per memoria

CAPO IV

PAGAMENTI – INCEDIBILITÀ DEI CREDITI - PENALITÀ

ARTICOLO 19

Pagamenti

19.1 Ripartizione dell'Importo dell'appalto

L'Appaltatore ha diritto al pagamento di acconti sull'Importo dell'Appalto.

Lo stato di avanzamento dei lavori effettivamente eseguiti dall'Appaltatore sarà determinato sulla base della tabella "Schede opere disaggregate e modalità di Salizzazione" di cui all'Allegato n. 5.2, a seguito di constatazione verbalizzata con l'Appaltatore.

Qualora durante lo svolgimento dei lavori, per motivi non dipendenti dall'Appaltatore, risulti la temporanea impossibilità di completare una fase di Lavorazione (sottovoce a corpo) degli Interventi indicata nella tabella

“Schede opere disaggregate e modalità di Salizzazione” di cui all’Allegato n. 5.2 il Committente potrà riconoscere, discrezionalmente e dietro richiesta dell’Appaltatore, il valore della parte della sottovoce interessata corrispondente ai lavori effettivamente eseguiti a seguito di constatazione verbalizzata con l’Appaltatore.

Tale richiesta dell’Appaltatore potrà essere accolta qualora risulti che egli abbia operato con ogni mezzo possibile a disposizione per raggiungere la produzione prevista, secondo il programma dei lavori, fermo restando le valutazioni sugli eventuali ritardi.

19.2 Modalità di pagamento degli stati avanzamenti lavori

- a) Al completamento di ciascuna Lavorazione (sottovoce) degli Interventi, indicata nella tabella “WBS – Schede opere disaggregate e modalità di salizzazione” di cui all’Allegato n. 5.2, l’Appaltatore ne darà comunicazione al Committente ed invierà, unitamente a tale comunicazione, tutta la documentazione necessaria a dimostrare nel dettaglio l’effettivo completamento della Lavorazione stessa, inclusa la documentazione di cui al precedente art. 7.4.d). La mancata ottemperanza, anche parziale, da parte dell’Appaltatore a quanto sopra esposto comporterà la sospensione dell’emissione da parte del Committente della Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto, relativa all’Intervento in questione, senza che l’Appaltatore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
- b) Il Committente dovrà verificare il completamento di ciascuna Lavorazione eseguita in perfetta conformità al progetto, agli standard, ai disegni, alle norme e quindi l’ammontare dovuto all’Appaltatore sulla base dei criteri stabiliti nella tabella “WBS – Schede opere disaggregate e modalità di salizzazione” di cui all’Allegato 5.2.

Detto ammontare dovrà essere:

- i) ridotto dell'importo deducibile per effetto dell'applicazione di ritenute sui pagamenti nei casi previsti dall'art. 19.4;
- ii) e/o ridotto dell'ammontare delle penali eventualmente maturate a carico dell'Appaltatore (v. art. 21 del presente Contratto).

Al termine della suddetta verifica, il Committente provvederà, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione e della documentazione completa di cui al precedente paragrafo a), ad emettere: **(x)** la Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto ed **(y)** il Documento di Entrata Merci nel quale sarà indicato l'acconto sui vari Prezzi a Corpo determinato come sopra e riconosciuto all'Appaltatore.

- c) Il prezzo della **Voce a corpo 1** riferito agli "Oneri per la Sicurezza" verrà contabilizzato, fino alla concorrenza dell'importo di tale voce incrementando l'importo di ogni Stato di Avanzamento Lavori di una percentuale ottenuta dividendo l'importo della Voce a corpo 1 per l'importo dell'appalto di cui all'articolo 4.1, al netto degli oneri per la sicurezza e delle spese di progettazione (Voce a corpo 2).
- d) Il prezzo della **Voce a corpo 2** riferito al costo della Progettazione Esecutiva, sempre che l'Appaltatore rilasci le garanzie previste dalla legge e dal Contratto, sarà corrisposto con le modalità di seguito indicate:
 - a) il **70%** (settanta per cento), in unica soluzione, mediante S.A.L. da emettere entro **30** giorni naturali e consecutivi dall'approvazione da parte di "Ferrovie" degli elaborati del "Progetto Esecutivo" dell'intero intervento;
 - b) il residuo **30%** (trenta per cento), in più soluzioni d'importo commisurato ad ogni singola opera come definita nello schema dell'Allegato 5.1 "WBS – Ripartizione dell'importo dell'appalto", mediante stati di avanzamento da emettersi entro **30** giorni naturali e consecutivi dall'approvazione da parte di "Ferrovie" degli "Elaborati di Dettaglio" delle singole opere. Ogni singolo S.A.L. relativo a tali prestazioni non potrà essere di importo inferiore a **Euro 50.000,00** (Euro cinquantamila/00).

- e) Gli oneri per l'Assistenza alla Manutenzione saranno corrisposti in 4 ratei di misura uguale, ognuno allo scadere del singolo anno del periodo di manutenzione stabilito all'art. 27.1.
- f) I lavori a misura di cui all'art. 4.2.5.d) saranno contabilizzati in contraddittorio con l'Appaltatore, a seguito di constatazione dell'avvenuta completa esecuzione degli stessi.

19.3 Conto Finale dei lavori

Ferma restando l'applicazione degli articoli 46 e 47 delle Condizioni Generali di Contratto, si pattuisce quanto segue.

Il conto finale dei lavori certifica:

- (i)** l'ammontare complessivo riconosciuto all'Appaltatore ai sensi del Contratto con riferimento all'esecuzione dell'Opera, tenuto conto di ogni deduzione o maggiorazione applicata;
- (ii)** l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati sulla base delle Situazioni Provvisorie di Pagamento in Acconto emesse precedentemente dal Committente ai sensi dell'art. 19.2 del presente contratto;
- (iii)** l'eventuale conguaglio dovuto dal Committente all'Appaltatore o dall'Appaltatore al Committente.

Nessuna disposizione del presente art. 19.3 pregiudica in alcun modo i diritti del Committente o gli obblighi dell'Appaltatore derivanti dal presente Contratto, ivi inclusi, a titolo meramente esemplificativo, tutti i diritti spettanti al Committente con riferimento all'eliminazione dei vizi, difetti o difformità, mancanze di qualità, o malfunzionamenti dell'Opera, nonché il diritto alle penali di cui all'art.21 del presente Contratto.

19.4 Ritenute sui pagamenti

Nel caso in cui il Committente, a suo giudizio, ritenga sussistere un vizio, difetto, difformità, mancanza di qualità o un malfunzionamento in una Lavorazione completata dall'Appaltatore e di cui l'Appaltatore richieda il pagamento ai sensi del precedente art.19.2, il Committente potrà trattenere l'intero ammontare di tale pagamento.

Nel caso in cui si tratti di un vizio, difetto, difformità, mancanza di qualità o un malfunzionamento di natura minore e che non condizioni in maniera grave l'utilizzo della Lavorazione completata il Committente non potrà trattenere una somma maggiore del costo necessario ad eliminare tale vizio, difetto, difformità, mancanza di qualità o malfunzionamento.

Qualsiasi somma trattenuta dal Committente ai sensi del presente art. 19.4 sarà pagata all'Appaltatore con la prima Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto emessa successivamente all'eliminazione, a cura ed onere dell'Appaltatore, dei predetti vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o malfunzionamenti di natura minore.

19.5 Termini di Pagamento

Fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore di agire in conformità agli artt. da 19.1 a 19.4, il Committente pagherà all'Appaltatore le somme indicate in ciascuna Situazione Provvisoria di Pagamento in Acconto emessa ai sensi dell'art. 19.2, entro il secondo mese successivo alla data di ricevimento della fattura emessa dall'Appaltatore a seguito del Documento di Entrata Merci (v. art. 19.2 (b)).

Il codice identificativo (**CIG**) e il codice unico di progetto (**CUP**) relativo al presente Contratto vengono indicati dal Committente nei seguenti: **CIG 43 66 65 98 FE – CUP J41 C 07 00 00 00 001.**

Le fatture dovranno essere intestate a RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. - Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma, e trasmesse all'indirizzo che sarà all'uopo comunicato. Le fatture devono riportare il codice identificativo di gara (**CIG**) e il codice unico di progetto (**CUP**).

“Ferrovie” effettuerà i pagamenti in favore dell'Appaltatore, esclusivamente a mezzo di bonifico bancario su una banca domiciliata nel paese di residenza dell'Appaltatore stesso.

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m., l'Appaltatore ha comunicato a “Ferrovie” con nota del 1 ottobre 2012 gli estremi identificativi del conto corrente dedicato: **IBAN IT 43 T 03069 01400 100 000 060 580** presso **Banca Intesa** – Filiale di Genova, via Fieschi, n.4, c.a.p. 16121, nonché le generalità e

il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, estremi e generalità che vengono qui di seguito riportati:

- Ing. **DE LUCA** Sergio, nato a Zungoli (AV) il 03/09/1950 – C.F.: DLCSRG50P03M203Y;
- Ing. **DI MAIO** Francesco Paolo, nato a Castellammare di Stabia (NA) il 19/12/1945 – C.F.: DMIFNC45T19C129K;
- Dott. **ROMANO** Francesco, nato a Bari il 10/03/1955 – C.F.: RMNFNC55C10A662O;
- Dott. **GALLO** Renato, nato a Napoli il 10/05/1960 – C.F.: GLLRNT60E10F839E.

I pagamenti saranno pertanto effettuati a mezzo bonifico bancario sul predetto conto corrente dedicato, restando espressamente inteso che l'adempimento di tale modalità costituisce valore di quietanza, con salvezza di "Ferrovie" da ogni responsabilità conseguente. È obbligo dell'Appaltatore comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi con la predetta nota e sopra riportati.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e s.m..

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Brescia della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Ferma la clausola risolutiva espressa di cui al successivo art. 37, in ragione di quanto stabilito dall'art. 3, della Legge 136/2010 e s.m., costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., anche il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della Legge 136/2010 e s.m., "Ferrovie" verifica che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate al presente Contratto sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola del seguente tenore:

“L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa nell’ambito del contratto sottoscritto con, identificato con il CIG n. /CUP n., assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3, della Legge 136/2010 e s.m.. L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa, si impegna a dare immediata comunicazione a della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. L’impresa, in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa, si impegna a inviare copia del presente contratto a”.

Per quanto specificamente riguarda i subcontratti stipulati dall’Appaltatore, diversi dai contratti di subappalto e dai contratti assimilabili al subappalto di cui al comma 11 dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006, l’Appaltatore, unitamente alla comunicazione del nome del subcontraente, è obbligato a trasmettere al Committente copia del subcontratto.

Rimane inteso che il Committente non procederà al pagamento delle somme dovute in acconto e della rata di saldo qualora non sussistano tutte le condizioni previste dalla vigente normativa per procedervi.

ARTICOLO 20

Incedibilità dei crediti

20.1. Fermo restando quanto previsto all’articolo 8 delle Condizioni Generali di Contratto le Parti concordano espressamente che la cessione di crediti derivanti dal presente Contratto, senza previa autorizzazione di “Ferrovie”, dà diritto alla stessa di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 del Codice Civile con conseguente diritto di “Ferrovie” medesima al risarcimento dei danni.

20.2. Resta inteso che “Ferrovie” intende far salve, anche nei confronti della cessionaria, tutte le eccezioni e riserve che possa far valere nei confronti del cedente, comprese le eventuali compensazioni con qualsiasi credito maturato o maturando a favore di “Ferrovie”.

ARTICOLO 21

Penalità

21.1 Le clausole relative alle penalità sono oggetto di separato atto da firmarsi tra le parti contraenti congiuntamente alla sottoscrizione della presente Convenzione.

21.2 Richiesta dell'Appaltatore di rimborso delle penali

L'Appaltatore, qualora ritenga che il Committente abbia applicato indebitamente una penale, non può in nessun caso sospendere o rallentare i tempi di esecuzione dell'Opera, ma può solo presentare apposita riserva nei modi e tempi contrattualmente previsti.

CAPO V

ULTERIORI OBBLIGHI DELL'APPALTATORE – MATERIALI TOLTI D'OPERA – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI TUTELA AMBIENTALE - STRUMENTI DI PROGETTAZIONE - PRIVATIVA INDUSTRIALE

ARTICOLO 22

Ulteriori Obblighi dell'Appaltatore

22.1. Corsi di istruzione del personale del Committente

L'Appaltatore dovrà provvedere, secondo le indicazioni della Direzione Lavori alla pianificazione, organizzazione ed allo svolgimento dei corsi d'istruzione e di addestramento per il personale del Committente medesimo, secondo quanto previsto dal Piano di Assistenza Tecnica preventivamente approvato dal Committente e dalle Prescrizioni della Qualità.

La data e i luoghi di svolgimento dei corsi saranno concordati dall'Appaltatore con il Committente e dovranno svolgersi prima dell'attivazione all'esercizio dell'ACC.

L'Appaltatore deve pertanto organizzare e svolgere i seguenti corsi d'istruzione:

- (i) n. **5** (cinque) corsi, di durata pari a **5** (cinque) giorni ciascuno, per almeno n. **10** (dieci) Agenti della Manutenzione ACC/SCMT;
- (ii) n. **3** (tre) corsi, di durata pari a **3** (tre) giorni ciascuno, per almeno n. **10** (dieci) Agenti della Circolazione ACC.

L'impegno giornaliero di detti corsi non dovrà essere inferiore a 7 ore.

Sarà cura dell'Appaltatore provvedere al necessario materiale didattico per tutti i partecipanti ai corsi, compresi i manuali di manutenzione - in lingua italiana - da distribuire agli Addetti alla manutenzione.

Gli oneri relativi a quanto previsto dal presente articolo risultano compresi e compensati nella Voce a corpo n. 3 prevista al precedente articolo 4.2.

22.2. Manuali di Manutenzione

Durante il Periodo di Assistenza all'Esercizio, l'Appaltatore è tenuto ad illustrare sul posto agli Agenti della Manutenzione dell'ACC i Manuali di Manutenzione e le relative modalità operative.

22.3. Deviazione di Pubblici Servizi - *p.m.*

22.4. Materiali di Scorta

L'Appaltatore, sulla base delle esigenze di affidabilità e disponibilità degli ACC, richiesti nel "Capitolato Tecnico per la fornitura in opera degli Apparati ACC" (allegato 1.5.1), dovrà presentare una relazione tecnica riguardante la fornitura di materiali di scorta, per la parte di cabina *ed elettronica di piazzale*, necessari per garantire i livelli di disponibilità per il "periodo di assistenza all'esercizio" e per il "periodo di assistenza manutenzione", di cui ai successivi articoli 26bis e 27, ivi compresi eventuali materiali sostitutivi necessari prima della scadenza di tali periodi in funzione della vita utile delle parti componenti sulla base di un funzionamento continuativo di 24 (ventiquattro) ore al giorno.

L'Appaltatore dovrà fornire al magazzino di Ferrovie, che sarà indicato dal Direttore dei Lavori per conto del Committente entro la data di attivazione dell'ACC, i materiali di scorta per la manutenzione dell'ACC e degli impianti SCMT in quantitativi sufficienti a garantire i livelli di disponibilità richiesti durante i sopraccitati periodi, per un ammontare massimo del 5% (cinque per cento) dell'importo della WBS AS01 (ACC) e del 3% (tre per cento) dell'importo della WBS BL01 (SCMT), calcolati su ciascuna quota dell'importo della Voce a corpo 3.

Relativamente ai sistemi di Telecomunicazione non sono previste scorte.

Alla fine del periodo di assistenza alla manutenzione l'Appaltatore, per consentire una manutenzione di tipo sostitutivo da parte del personale di Ferrovie, dovrà garantire che i materiali di scorta giacenti nel magazzino di Ferrovie dovranno essere tali da coprire i guasti per un periodo di 2 (due) anni e in un quantitativo altresì tale da garantire, per ogni materiale, un "rischio di magazzino vuoto" del 2% prendendo a base per il calcolo lo stesso l'MTBF accettato e indicato nell'Allegato 6.1, il quantitativo installato sull'impianto ed il tempo di ripristino fissato sin da ora in 30 giorni naturali e consecutivi.

Gli oneri ed i costi per la fornitura e la consegna franco magazzino dei materiali di scorta sono tutti compresi e compensati nella Voce a corpo n. 3 e saranno contabilizzati mediante S.A.L. secondo lo schema dell'Allegato 5.2 "WBS – Schede opere disaggregate e modalità di salizzazione"

Le distinte dei materiali di scorta, ed il loro ammontare verranno esaminati dalla Direzione Lavori durante il periodo di svolgimento dei lavori, affinché la fornitura venga espletata entro il termine di attivazione dell'ACC.

La fornitura di detti materiali sarà condizione indispensabile per la verbalizzazione della "Ultimazione dei Lavori".

ARTICOLO 23

Materiali tolti d'opera

Per Memoria

ARTICOLO 23 BIS

Gestione Ambientale

1. **Generalità.** L'Appaltatore dovrà assicurare, per tutta la durata dei lavori, il pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale e la piena ottemperanza alle prescrizioni impartite dagli Enti di tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d'opera.

2. **Sistema di Gestione Ambientale.** Al fine di garantire con evidenze oggettive la corretta gestione ambientale delle attività di realizzazione delle opere, nonché la conformità alle norme e prescrizioni ambientali specifiche, l'Appaltatore si obbliga a predisporre, attuare e a mantenere attivo per tutta la durata dei lavori,

un Sistema di Gestione Ambientale delle attività di cantiere esteso a tutti i siti in cui si svolgono le attività affidate, implementato secondo i requisiti della norma UNI EN ISO 14001. La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale, da predisporre ed applicare nell'appalto deve essere almeno costituita da:

- a) Analisi ambientale iniziale;
- b) Quadro degli adempimenti ambientali;
- c) Obiettivi, Traguardi, Programmi ambientali;
- d) Piano di Gestione Ambientale di Commessa;
- e) Procedure ed Istruzioni Operative;
- f) Piani di Controllo Ambientale (PCA);
- g) RegISTRAZIONI;
- h) Rapporto Ambientale Periodico;
- i) Rapporto Ambientale Specifico.

I suddetti documenti dovranno essere elaborati secondo quanto specificato nell'Allegato n. 14 "Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale" alla presente Convenzione e inseriti nel sistema documentale PDM oltre che consegnati alla Direzione Lavori, ove richiesto, su supporto magnetico (Cdrom/ DVD, e-mail, ecc) entro 30 giorni dalla consegna dei lavori.

3. Verifica della documentazione del Sistema di gestione ambientale. La documentazione del SGA sarà oggetto di verifica da parte della DL e gli esiti della stessa, trasmessi all'appaltatore, dovranno essere recepiti secondo tempi e modalità previsti dalla DL. Per ogni giorno di ritardo nella consegna della documentazione del Sistema di Gestione Ambientale di cui al punto 2 sarà applicata la penale come indicato nell'atto separato "Clausole Penali". La documentazione del Sistema di Gestione Ambientale dovrà essere aggiornata e/o integrata nel corso delle attività di esecuzione in coerenza con lo sviluppo degli elaborati di dettaglio e con i programmi settimanali delle lavorazioni e ogni qualvolta modifiche inerenti al progetto (modifiche tecniche e/o varianti) o diverse modalità realizzative dei lavori lo rendessero necessario. Tutta la

documentazione suddetta dovrà essere trasmessa nuovamente alla DL per le attività di verifica di cui sopra.

4. **Controlli e audit ambientali.** Oltre alla sorveglianza ambientale svolta autonomamente dalla DL sulle attività oggetto di affidamento, l'Appaltatore si obbliga a sottoporsi ad attività pianificate di controllo ambientale e audit sul Sistema di gestione ambientale da parte di personale incaricato da Ferrovie ed a fornire tutta l'assistenza qualificata necessaria e copia della documentazione richiesta assumendo a proprio carico i relativi oneri. Pertanto, l'Appaltatore dovrà consentire il libero accesso nelle aree di cantiere al personale incaricato da Ferrovie ed ai relativi mezzi.

L'Appaltatore è inoltre tenuto a trasmettere il proprio programma di audit interni per consentire alla Direzione Lavori, ovvero a soggetti dalla stessa incaricati, di partecipare alle attività di autovalutazione svolte dall'Appaltatore stesso ad intervalli pianificati.

5. **Monitoraggio ambientale.** Ferrovie, inoltre, effettuerà l'attività di monitoraggio ambientale secondo quanto previsto dal "Progetto di monitoraggio ambientale" (All. n. 21) redatto da Ferrovie medesima in coerenza con le indicazioni fornite in fase di approvazione dei progetti delle opere dagli Enti preposti alla tutela ambientale. Tale progetto sarà aggiornato da Ferrovie, nel corso dei lavori, ogni volta che si renderà necessario, in occasione di modifiche tecniche e/o varianti, in caso di introduzione di diverse modalità realizzative o di specifiche richieste degli Enti di tutela ambientale. Gli aggiornamenti saranno comunicati all'Appaltatore dalla Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà consentire, con oneri a proprio carico, il libero accesso nelle aree di cantiere al personale e ai mezzi di Ferrovie per le attività di monitoraggio ambientale, nonché mettere a disposizione e predisporre gli spazi necessari e gli accessi per consentire l'allestimento delle strumentazioni e lo svolgimento delle attività di verifica, prelievo e misura previste.

6. **Sorveglianza.** I risultati delle attività di sorveglianza svolte dall'Appaltatore nell'ambito del proprio Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere costantemente tenuti a disposizione della Direzione Lavori. In tale ambito le eventuali attività di misurazione previste dall'Appaltatore, ove corrispondenti,

nei luoghi e nelle componenti ambientali interessate, a quelle del progetto di monitoraggio ambientale di cui sopra, dovranno uniformarsi ai metodi e alle modalità di misura, campionamento ed analisi specificate in tale progetto; metodi e modalità sono riconosciuti idonei dall'Appaltatore stesso ai fini della validità dei dati ottenuti. L'Appaltatore si obbliga altresì a tenere conto, nella gestione ed organizzazione dei cantieri, dei risultati delle proprie attività di sorveglianza svolte nell'ambito del Sistema di Gestione Ambientale e di quelli del monitoraggio ambientale che gli saranno comunicati dalla Direzione Lavori. L'attività di monitoraggio ambientale condotta da Ferrovie non esonera l'Appaltatore dall'effettuare l'attività di sorveglianza sui propri aspetti ambientali significativi.

7. Rispetto della normativa e delle prescrizioni. L'Appaltatore al fine di dare evidenza oggettiva del rispetto di tutte le norme e prescrizioni ambientali applicabili alle proprie attività, si obbliga ad effettuare con cadenza almeno trimestrale una verifica di conformità legislativa ambientale di tutte le attività oggetto di affidamento ed a riportarne gli esiti sul primo rapporto ambientale periodico utile. L'Appaltatore resterà responsabile di ogni negativa conseguenza sullo sviluppo dei lavori derivante dal mancato rispetto di normative e/o prescrizioni ambientali e sarà a suo carico, oltre all'onere di tempestiva risoluzione delle carenze e/o difformità, ogni eventuale sanzione per le stesse irrogata dalle Autorità competenti. Tali carenze e/o difformità dovranno essere registrate dall'Appaltatore come Non conformità ambientali.

8. Non conformità Ambientali (NCA). Le non conformità ambientali possono essere rilevate:

- da personale dell'Appaltatore, compresi i fornitori, i subappaltatori e altri subcontraenti dell'Appaltatore stesso;
- dalla Direzione Lavori;
- dagli Enti di tutela ambientale;
- da Ferrovie a seguito di attività di monitoraggio ambientale, di controlli in campo e di audit sul Sistema di Gestione Ambientale.

Tali Non Conformità possono distinguersi in:

Non Conformità di tipo “A”: sono tali i comportamenti che costituiscono violazioni di disposizioni normative e che, allo stesso tempo, sono ancora in corso o, comunque, continuano a produrre effetti necessitando quindi di interventi risolutivi da parte dell’Appaltatore

Non Conformità di tipo “B”: sono tali i comportamenti che integrano violazioni diverse da quelle che costituiscono non conformità di tipo “A” come descritte al punto precedente.

Le modalità di gestione delle non conformità ambientali, sia rilevate dal personale dell’Appaltatore e/o dalla Direzione Lavori che segnalate dagli Enti di tutela ambientale o da Ferrovie a seguito di monitoraggio ambientale, controlli in campo, svolgimento di audit sul sistema di gestione ambientale, dovranno prevedere che:

- la NCA di tipo “A” deve essere immediatamente trattata (soluzione momentanea adottata per mitigare gli impatti) e la descrizione della stessa e del trattamento previsto deve essere trasmesso alla Direzione Lavori entro 48 ore dal suo rilevamento, secondo le modalità di cui al successivo punto 11 (Rapporto Ambientale Specifico);
- tutte le NCA sul Sistema di Gestione Ambientale dovranno essere riepilogate, nel Rapporto Ambientale Periodico di cui al successivo punto 11. Per tali NCA, l’Appaltatore avrà l’obbligo di trasmettere alla Direzione Lavori, entro 30 (trenta) giorni dal rilevamento, un Piano di Azioni Correttive riportante la descrizione dell’analisi della causa della non conformità, l’eventuale azione correttiva individuata per la rimozione della stessa, ovvero per evitare il reiterarsi della stessa, la responsabilità interna e la tempistica prevista per l’attuazione.

9. Certificazione/registrazione ambientale. Nel caso in cui l’Appaltatore abbia conseguito la certificazione del proprio Sistema di Gestione Ambientale come conforme alla norma UNI EN ISO 14001 da Organismo di certificazione Accreditato da ACCREDIA o da altro Organismo europeo riconosciuto, o abbia conseguito la registrazione ai sensi del Regolamento CEE 1221/2009 EMAS è tenuto comunque all’applicazione delle specifiche contenute nel presente articolo.

Gli audit sul Sistema di Gestione Ambientale svolti dalla DL o da soggetti dalla stessa incaricati successivi al primo avranno cadenza non inferiore ad un anno. Tale condizione per l'Appaltatore sarà valida per tutto il periodo di mantenimento della certificazione/registrazione suddetta, a condizione che ne dia tempestiva evidenza alla Direzione Lavori.

10. Ritenute sul SAL

In caso di:

- mancato rispetto dei tempi stabiliti dalla normativa vigente o dagli Enti di tutela ambientale in conseguenza alle segnalazioni di cui al precedente punto 8;
- mancato trattamento o risoluzione della Non Conformità ambientale di tipo "A" nei tempi stabiliti come da precedente punto 8;

la Direzione Lavori applicherà, salvo ulteriori disposizioni e/o sanzioni previste dalla normativa vigente o impartite dagli Enti di tutela ambientale, per ciascun caso rilevato una trattenuta nella misura dello 0,5 (zero virgola cinque) per mille per ogni giorno di ritardo da calcolarsi sull'importo del primo stato di avanzamento utile.

Tale aliquota verrà trattenuta sull'importo del primo S.A.L utile e, se il Direttore Lavori dovesse accertare il perdurare della situazione di ritardo, su ogni SAL successivo, fino a quando l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui sopra.

L'importo così trattenuto verrà riaccredito senza interessi, con il primo SAL utile successivo al compiuto espletamento dei predetti adempimenti.

La trattenuta di cui sopra relativa a ciascun S.A.L. non potrà in alcun caso superare la misura del 10% dell'importo da corrispondere con il S.A.L. stesso.

In ogni caso, l'applicazione della trattenuta su tre SAL consecutivi comporterà le conseguenze indicate nell'atto separato "Clausole Penali".

Ai fini dell'applicazione delle trattenute di cui sopra e della penale contrattualmente prevista, nel caso siano consegnati o resi disponibili documenti del Sistema di Gestione Ambientale privi delle evidenze oggettive del rispetto delle norme e prescrizioni ambientali o privi dei contenuti specificati

nell'allegato 14 o previsti dalla norma UNI EN ISO 14001, i medesimi documenti saranno considerati come non consegnati o non resi disponibili.

11. Comunicazione alla DL.

L'Appaltatore è tenuto alla trasmissione alla Direzione Lavori, entro dieci giorni dalla fine del periodo di riferimento, del "Rapporto Ambientale Periodico" relativo ai risultati delle attività del Sistema di Gestione Ambientale, con cadenza almeno trimestrale, a decorrere dalla data di consegna dei lavori.

Al fine di consentire alla Direzione lavori di presidiare le attività del Sistema di Gestione Ambientale associate agli aspetti ambientali significativi, l'Appaltatore dovrà preventivamente comunicarne il programma di dettaglio alla Direzione Lavori stessa. In tale comunicazione dovranno essere elencate le attività di cantiere in programma univocamente identificate e localizzate, gli aspetti ambientali significativi, le relative misure, campionamenti, rilievi ed analisi previsti. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Direzione Lavori con le stesse modalità ed unitamente ai programmi di dettaglio delle lavorazioni di cui all'art. 29.5 della Convenzione (Collaudi Statici), e comunque alla fine di ogni settimana lavorativa l'Appaltatore dovrà fornire il programma di dettaglio delle lavorazioni che eseguirà nelle due settimane successive e la conferma di quelle previste nella settimana successiva.

Ogni qualvolta si verifichi una Non Conformità di tipo "A" di cui al precedente punto 8 ovvero si verifichi un evento a significativa rilevanza ambientale, anche segnalato dagli Enti di tutela ambientale, l'Appaltatore dovrà darne comunicazione immediata alla Direzione Lavori e dovrà produrre un "Rapporto Ambientale Specifico" da trasmettersi alla Direzione Lavori medesima, entro 48 ore dal rilevamento dell'evento, con il programma di intervento e la descrizione del trattamento effettuato a recupero della situazione. L'evidenza oggettiva del recupero avvenuto, salvo diverso ordine della Direzione Lavori, potrà essere inserita nel primo report periodico successivo.

12. Estensione del Sistema di Gestione Ambientale ai subappaltatori, e ai fornitori e agli altri subcontraenti dell'Appaltatore. Resta inteso che il Sistema di Gestione Ambientale deve essere esteso anche alle attività affidate ai subappaltatori, ai fornitori in opera e agli altri subcontraenti dell'Appaltatore.

Quest'ultimo è tenuto pertanto a prevedere tale condizione nei contratti di subappalto/fornitura in opera e negli altri subcontratti ed a garantirne il pieno adempimento da parte degli stessi in relazione alle attività loro affidate ed agli aspetti ambientali significativi correlati con adeguati strumenti contrattuali e di controllo in corso d'opera

13. Oneri dell'Appaltatore. Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all'Appaltatore ai sensi del presente articolo si intendono compensati con i corrispettivi contrattuali.

14. Ruoli e competenze.

L'Appaltatore deve assicurare l'adeguato addestramento del personale preposto alle attività del Sistema di Gestione Ambientale e deve assicurarsi che anche i subappaltatori, i fornitori e gli altri subcontraenti curino tale addestramento per la parte di propria competenza. In particolare:

il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale deve essere laureato in discipline tecniche (Ingegneria, Architettura, Geologia, ecc.), deve aver maturato un'esperienza minima di due anni nel settore Costruzioni/Impiantistica (o in alternativa deve possedere diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di dieci anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere) e deve aver superato con esito positivo, entro la data di inizio lavori, il corso di 40 ore per Auditor Ambientali, presso Organismo per la Certificazione del personale accreditato ACCREDIA. Il Responsabile del Sistema di Gestione Ambientale dovrà garantire una presenza continuativa sulla commessa.

Il Responsabile del Controllo Operativo del Sistema di Gestione Ambientale deve possedere almeno diploma tecnico/scientifico di scuola media superiore e deve aver maturato un'esperienza minima, nel settore delle Costruzioni/Impiantistica, di cinque anni, di cui almeno due nel controllo ambientale delle attività di cantiere.

Le suddette figure dovranno essere affiancate, ove necessario, da risorse qualificate per la gestione degli aspetti specialistico/ambientali.

L'Appaltatore deve documentare i criteri posti alla base dell'addestramento e della qualificazione di tutte le figure integrative incaricate di esercitare un ruolo nel controllo dei processi ambientali.

15. Ulteriori prescrizioni ambientali

Per tutte le ulteriori prescrizioni ambientali correlate ai lavori oggetto della presente Convenzione, si rimanda a quanto specificato nell'Allegato n. 1.13 "Obblighi e Oneri particolari dell'Appaltatore e Disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori".

ARTICOLO 24

Strumenti di progettazione/simulazione – Diritti di privativa Industriale

24.1. Rinnovo degli strumenti di progettazione/simulazione ACC

Per tutta la Vita Intera dell'ACC l'Appaltatore è obbligato ad adeguare la versione degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione degli ACC già in uso presso il Committente ad eventuali nuove versioni degli strumenti stessi che saranno realizzati dall'Appaltatore successivamente all'esecuzione dell'Opera, e ciò:

- a) sia nel caso in cui si manifesti una qualsiasi incompatibilità dell'ACC rispetto ai nuovi strumenti realizzati dall'Appaltatore (quali, ad esempio, la necessità di una diversa piattaforma hardware, di un nuovo software di base oppure di una sua nuova emissione sul mercato);
- b) sia nel caso in cui l'adeguamento degli strumenti, pur non essendo richiesto per l'ottenimento delle funzionalità primarie, sia comunque necessario per il mantenimento del livello delle prestazioni dell'ACC.

Il corrispettivo per le attività e gli obblighi posti a carico dell'Appaltatore dal presente articolo sino al termine del periodo di garanzia (art. 30) è compreso e compensato nell'importo dell'appalto di cui al precedente art. 4.1.

24.2 Titolarità dei diritti di privativa industriale

La titolarità dei diritti di privativa industriale degli apparati costituenti l'ACC nonché degli strumenti sviluppati dall'Appaltatore rimane all'Appaltatore stesso. L'Appaltatore, per effetto del presente Contratto, concede al Committente il diritto d'uso degli Strumenti di Progettazione e degli Strumenti di Simulazione

per gli impianti ACC limitatamente al loro utilizzo per la modifica dell'impianto ACC oggetto del presente Contratto e per tutta la loro Vita Intera.

L'Appaltatore dichiara e garantisce, invece, che il Committente, per effetto del presente Contratto, ha la titolarità dei diritti di privativa industriale di tutta la Progettazione dell'Appaltatore e dei relativi disegni e documenti tecnici dell'ACC.

Il corrispettivo per l'acquisto da parte del Committente dei suddetti diritti d'uso (tools) e di privativa industriale (progettazione impiantistica) è compreso e compensato nell'importo dell'appalto di cui al precedente art. 4.1.

24.3 Onere di fornitura di Strumenti di Progettazione e di Strumenti di Simulazione ACC

L'Appaltatore dovrà fornire in comodato d'uso al Committente n. 2 (due) postazioni complete di collaudo/simulazione ACC per la verifica dei dati di base e delle funzionalità – complete e funzionanti come descritto nella documentazione contrattuale allegata alla presente convenzione – entro 6 (sei) mesi dalla Data di consegna delle Prestazioni di progettazione.

Le postazioni in oggetto si intendono comprese e compensate nell'importo dell'appalto e saranno rimosse al termine della attivazione finale dell'ACC rimanendo di proprietà dell'Appaltatore.

CAPO VI

**VERIFICHE - ASSISTENZA ALL'ESERCIZIO - MANUTENZIONE - ULTIMAZIONE
DELL'OPERA - RILEVAZIONE REQUISITI RAM - REALIZZAZIONE DELL'OPERA -
ULTIMAZIONE DEI LAVORI - COLLAUDI**

ARTICOLO 25

Completamento, Soggetto Tecnico, CVT e Attivazione

L'Appaltatore, con congruo anticipo, darà comunicazione scritta a "Ferrovie" della data in cui saranno completati i lavori e le prestazioni oggetto del presente Contratto, in relazione al termine utile generale nonché ai termini utili parziali indicati al precedente art. 14

25.1 Prove e verifiche degli Interventi

- a) Al completamento di ciascun Impianto/Sistema l'Appaltatore provvederà ad effettuare le verifiche ed i controlli prescritti dal "Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo Qualità" di cui all'Allegato 2, documentandone l'esito al Committente in base alle prescrizioni contenute nei suddetti Piani, e ad eseguire su ogni Impianto/Sistema le prove e verifiche in base ai Capitolati, Norme e Prescrizioni Tecniche e in particolare su ogni impianto di sicurezza e segnalamento le prove e verifiche previste dalle Norme Tecniche IS 717/92 e IS 381/82 e ove non applicabili quelle previste dalla norma tecnica IS 46.

Con particolare attenzione l'Appaltatore dovrà altresì eseguire le prove e verifiche di integrazione tra i vari sottosistemi/impianti oggetto del presente appalto e le prove e verifiche di integrazione/interfacciamento di questi ultimi con i sottosistemi/impianti esistenti e/o realizzati con altri appalti.

25.2 Completamento degli Interventi

- a) Al completamento degli Interventi relativi ai sistemi ACC e SCMT l'Appaltatore dovrà inoltre emettere, sottoscrivere e consegnare alla Direzione Lavori:
- (i) la "**Dichiarazione di Conformità**" del singolo Intervento, alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'esecuzione delle verifiche e dei controlli indicati all'art. 25.1.a);
 - (ii) una "**Dichiarazione di Completamento degli Interventi relativi all'ACC e all'SCMT**" che attesti anche il completamento delle configurazioni, con riferimento anche all'esecuzione delle verifiche e dei controlli sopra indicati;
 - (iii) i **Safety Case** di Applicazione Specifica, relativi all'ACC e all'SCMT;
 - (iv) le **Base Dati di Configurazione** ACC e SCMT e la relativa Certificazione conforme a quanto prescritto dalle vigenti Normative in materia.

La documentazione consegnata dall'Appaltatore dovrà essere specifica e completa, fatte salve le certificazioni relative alle verifiche di concordanza cabina/piazzale, regolazioni e tarature degli enti di piazzale, e relative agli enti eventualmente non ancora disponibili alla data risultante dal verbale di Completamento degli Interventi relativi all'ACC e all'SCMT, che dovranno essere consegnate entro la data di emissione del "Verbale di Ultimazione dei Lavori" redatto dalla DL di cui al successivo punto 25.6.

- b) Al completamento di ciascuno Impianto/Sistema diverso dall'ACC e dall'SCMT, previsti per "Realizzare l'Opera" oggetto dell'appalto, l'Appaltatore dovrà emettere, sottoscrivere e consegnare alla Direzione Lavori, come da struttura WBS allegata, la relativa "**Dichiarazione di Completamento**" che attesti il completamento dell'Impianto/Sistema in questione ed alla quale dovrà essere allegata la documentazione comprovante l'esecuzione delle verifiche e dei controlli indicati all'art. 25.1.a).

La suddetta documentazione dovrà includere anche specifiche certificazioni per i sistemi TLC a garanzia della corretta esecuzione degli impianti e della loro integrazione con la rete TLC corrispondente in esercizio di RFI.

Completati tutti i singoli Impianti/Sistemi diversi dall'ACC e dall'SCMT, l'Appaltatore emetterà la "**Dichiarazione di Completamento degli Impianti/Sistemi diversi dall'ACC e dall'SCMT**".

25.3 Consegna alla DL

Entro le date previste indicate all'art. 14.1.b) per il Completamento dell'Opera nonché degli Interventi di cui ai punti da 14.1.b.1) a 14.1.b.5), l'Appaltatore consegnerà alla Direzione Lavori la "Relazione delle prove e verifiche" inerenti alle prestazioni completate, firmata dal Responsabile tecnico delle prove stesse, e tutta la documentazione di cui ai precedenti punti 25.1. e 25.2.

La Direzione dei Lavori, alla data comunicata dall'Appaltatore per l'accertamento del completamento di tutti i lavori, provvederà ad

emettere quindi, previa constatazione e verifica in contraddittorio con l'Appaltatore dell'avvenuto compimento dei lavori, apposito **“Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Intervento”** ovvero, al completamento dell'intera Opera, **“Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Opera”**.

Nel caso in cui detta constatazione non abbia avuto esito positivo il “Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Intervento” ovvero il “Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Opera” non verranno emessi dal Direttore Lavori fino alla data in cui non verrà constatato che l'Appaltatore abbia provveduto a completare la realizzazione dell' Intervento e/o dell'Opera a perfetta regola d'arte.

25.4 Verifica di Soggetto Tecnico per l'ACC e l'SCMT

Successivamente all'emissione del “Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell' Intervento” ovvero del “Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Opera” , il Soggetto Tecnico effettuerà le verifiche e i controlli prescritti negli allegati 1.4.1, 1.4.2 e 1.5.5 alla Convenzione.

Nel caso in cui:

- l'esito delle verifiche sia negativo (anomalie che inficiano la sicurezza o la regolarità di esercizio) gli Interventi e/o l'Opera verranno respinti e la D.L. provvederà a darne comunicazione all'Appaltatore tramite Ordine di Servizio. In tal caso, l'Appaltatore provvederà ad emettere e sottoscrivere l'annullamento delle “Dichiarazioni di Conformità” e delle “Dichiarazioni di Completamento” relative all'Intervento in questione e/o all'Opera e procederà alla eliminazione di dette anomalie, aggiornando la documentazione e implementando il software con la emissione di una nuova “release”. Di conseguenza verrà annullato anche il “Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Intervento” ovvero il “Verbale di Completamento e consegna alla Direzione

Lavori dell'Opera" e, ai fini della verifica del rispetto dei termini utili di cui all'articolo 14 con la conseguente eventuale applicazione delle penali di cui all'atto separato richiamato al precedente art. 21) della presente Convenzione, si farà riferimento alla data del nuovo "Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Intervento" ovvero del nuovo "Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori dell'Opera" che sarà redatto alla conclusione dei lavori conseguenti all'eliminazione delle anomalie riscontrate, all'aggiornamento della documentazione, alla implementazione del software ed alla emissione della nuova "release";

- l'esito delle verifiche sia positivo o siano state riscontrate anomalie che non inficiano la sicurezza o la regolarità di esercizio, gli Interventi e/o l'Opera verranno accettati, fermo restando che l'Appaltatore dovrà provvedere alla eliminazione di dette anomalie, al fine di garantire:
 - a) la rispondenza degli Interventi e/o dell'Opera alle specifiche tecniche contenute negli allegati alla Convenzione e nella Progettazione dell'Appaltatore;
 - b) l'assenza di vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o malfunzionamenti ed inconvenienti di qualsiasi genere.

In tal caso, il Soggetto Tecnico provvederà ad emettere e sottoscrivere la "**Certificazione delle Dichiarazioni di Conformità e Completamento**" relativa agli Interventi ACC e SCMT.

25.5 Consegna degli Interventi alla CVT

Effettuate le verifiche ed i controlli di cui all'art. 7.4 della presente Convenzione e subordinatamente alla:

- (i) emissione della "Dichiarazione di Conformità" degli Interventi relativi all'ACC e all'SCMT;
- (ii) emissione della "Dichiarazione di Completamento" degli Interventi relativi all'ACC e all'SCMT;

- (iii) emissione della “Certificazione delle Dichiarazioni di Conformità e Completamento” relativa agli Interventi ACC e SCMT;
- (iv) consegna da parte dell'Appaltatore alla D.L. dei documenti attestanti l'esecuzione delle verifiche e dei controlli prescritti dal “Piano di Fabbricazione e Controllo e/o di Controllo Qualità”
per i Sistemi ACC e SCMT

e inoltre

- (v) emissione della “Dichiarazione di Completamento” per ciascun Impianto/Sistema diverso da ACC e SCMT, come da WBS allegate;
- (vi) emissione della “Dichiarazione di Completamento degli Impianti/Sistemi diversi dall'ACC e dall'SCMT”, costituenti l'Opera;
- (vii) consegna da parte dell'Appaltatore alla D.L., per ciascun impianto/sistema, dei documenti attestanti l'esecuzione delle verifiche e dei controlli prescritti dal “Piano di Fabbricazione e Controllo/Piano di Controllo Qualità”,

per gli Impianti/Sistemi diversi dall'ACC e dall'SCMT

il Direttore dei Lavori procederà alle verifiche finalizzate alla consegna alla CVT degli Interventi e/o dell'Opera, in relazione al quale saranno stati consegnati i documenti sopra indicati da (i) a (iv) e da (v) a (vii).

Le verifiche finalizzate alla consegna degli Interventi alla CVT dovranno avere ad oggetto:

- a) la rispondenza dell'Intervento e/o dell'Opera alle specifiche tecniche contenute negli allegati alla Convenzione e nella Progettazione dell'Appaltatore;
- b) l'assenza di vizi, difetti, difformità, mancanze di qualità o malfunzionamenti ed inconvenienti di qualsiasi genere.

Il Direttore dei Lavori darà comunicazione all'Appaltatore dell'esito delle verifiche con Ordine di Servizio ed in caso di verifiche negative e di riscontrate anomalie l'Appaltatore dovrà provvedere ad eliminarle nel

minor tempo possibile, a sua cura ed onere, e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.

In caso di superamento con esito positivo di dette verifiche si darà atto mediante emissione, da parte della Direzione Lavori, del relativo **“Verbale di Consegna alla CVT degli Interventi”** riferiti all'ACC - SCMT e agli altri Impianti/Sistemi costituenti l'Opera.

25.6 Verifica di Commissione di Verifica Tecnica (CVT)

La CVT per le discipline di competenza inizierà le verifiche a valle della ricezione del **“Verbale di Consegna alla CVT degli Interventi”** o del **“Verbale di Consegna alla CVT dell'Opera”**.

La CVT provvederà ad eseguire sugli impianti tecnologici tutte le prove e verifiche di competenza.

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori e alla CVT e/o ai **“Tecnici Verificatori”** la necessaria strumentazione e le prestazioni di personale per le verifiche che dovranno essere effettuate.

Gli oneri relativi alle prestazioni di personale e strumenti dell'Appaltatore connessi all'esecuzione di dette prove e verifiche sono compresi e compensati nell'importo d'Appalto di cui al precedente art. 4.1.

In caso di riscontrate anomalie, il Direttore dei Lavori ne darà comunicazione con Ordine di Servizio all'Appaltatore il quale dovrà provvedere ad eliminarle nel minor tempo possibile, a sua cura ed onere e a darne comunicazione scritta, indicando la data di ultimazione dei ripristini.

A decorrere dalla data in cui sarà pervenuta la comunicazione scritta dell'Appaltatore sull'avvenuta eliminazione delle anomalie, la CVT provvederà ad effettuare le prove definitive di competenza.

Tutte le attività di bonifica degli impianti e delle opere conseguenti alle osservazioni emerse dalle verifiche della CVT di **“Ferrovie”** rientrano nei termini utili di cui all'art. 14 della presente Convenzione.

L'attività di CVT si conclude con l'emissione del **“Verbale di verifica tecnica”** e della **“Dichiarazione di Attivabilità Tecnica”**.

Il Direttore dei Lavori, verificato il buon esito delle verifiche effettuate dalla

CVT per gli impianti tecnologici ed effettuati tutti i riscontri e le prove previste per le rimanenti opere, procederà, congiuntamente all'Appaltatore, alla constatazione dell'ultimazione dei lavori per ciascuna fase di cui si darà atto mediante emissione del “**Verbale di Ultimazione dei Lavori**”.

Il “Verbale di Ultimazione dei Lavori” verrà emesso dal Direttore Lavori alla data in cui verrà constatato che l'Appaltatore - anche sulla base delle eventuali istruzioni impartitegli dal Committente - abbia provveduto a completare la realizzazione dell'Opera a perfetta regola d'arte, perfettamente funzionante e idonea all'uso a cui è destinata.

Nel “Verbale di Ultimazione dei Lavori” dovranno, fra l'altro, indicarsi i giorni di eventuali ritardi impiegati dall'Appaltatore rispetto ai termini utili previsti al precedente articolo 14, tenuto conto delle eventuali sospensioni e proroghe concesse, considerando che il tempo consunto per il compimento, anche ai fini dell'applicazione delle penali di cui all'atto separato richiamato al precedente art. 21 della presente Convenzione, è costituito da quello intercorrente tra la data stabilita nel Verbale di consegna dei Lavori e la data del Verbale di Completamento e consegna alla Direzione Lavori degli Interventi costituenti l'Opera e dell'Opera, aumentato del tempo utilizzato dall'Appaltatore per eliminare le eventuali deficienze riscontrate dal Soggetto Tecnico, dalla CVT e dal DL.

Resta inteso che fino a quando l'Appaltatore non avrà consegnato le certificazioni relative alle verifiche di concordanza Cabina/Piazzale, regolazioni e tarature degli enti di piazzale, e relative agli enti eventualmente non ancora disponibili alla data risultante dal Verbale di Completamento degli Interventi di cui al precedente art. 25.2.a, non si provvederà a redigere il “Verbale di Ultimazione dei Lavori” e di conseguenza, a contabilizzare la percentuale del prezzo a corpo previsto per tale evento dalla tabella “Schede opere disaggregate e modalità di Salizzazione” richiamata nel precedente art. 19 e allegata alla presente Convenzione (allegato n. 5.2.).

25.7 Attivazione

La Direzione Lavori comunicherà all'Appaltatore il periodo previsto per

l'attivazione all'esercizio.

L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Direzione Lavori e al Gestore dell'Infrastruttura la necessaria strumentazione e le prestazioni di personale per il buon esito dell'Attivazione.

Gli oneri relativi alle prestazioni di personale e strumenti dell'Appaltatore, ai fini dell'attivazione, sono compresi e compensati nell'importo dell'Appalto di cui al precedente art. 4.1.

ARTICOLO 26

Periodo di Assistenza al Pre-esercizio

(per memoria)

ARTICOLO 26 BIS

Periodo di Assistenza all'Esercizio

26bis.1. Durata del Periodo di Assistenza all'Esercizio

L'Appaltatore dovrà effettuare l'assistenza all'esercizio dell'ACC per una durata complessiva di **90 (novanta)** giorni naturali e consecutivi, a decorrere dalla data di attivazione dell'ACC.

26bis.2. Attività a carico dell'Appaltatore durante l'Assistenza all'Esercizio

Al fine di eseguire tempestivamente e correttamente tutte le attività di cui al presente articolo l'Appaltatore dovrà costituire, non oltre la data di attivazione all'esercizio della configurazione dell'ACC, una sufficiente scorta di materiali presso un magazzino che verrà indicato dal Committente, come previsto all'articolo 22.4, idonei a coprire tutti i fabbisogni per le attività stesse.

Nel Periodo di Assistenza all'Esercizio l'Appaltatore si impegna a:

- a. assicurare la presenza sull'Impianto di personale specializzato distribuito su 2 (due) turni di lavoro per 7 (sette) giorni la settimana, garantendo durante le ore scoperte dai turni, la reperibilità del personale entro 2 ore dalla eventuale chiamata da parte del personale di Ferrovie, per la risoluzione di guasti o malfunzionamenti ovvero nel corso dell'espletamento delle attività manutentive eseguite dal Committente;

- b. prestare - a suo completo carico e onere - i servizi di manutenzione e di riparazione dell'hardware e del software, l'assistenza sistemistica, nonché quant'altro necessario, ivi comprese le sostituzioni dei materiali di ricambio e di consumo dell'ACC, al fine di eliminare - entro i termini fissati dal Piano di Attivazione e Messa in Servizio - i vizi, difetti e/o difformità, e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti delle parti dell'ACC ultimate (vale a dire di cui è stata certificata l'ultimazione) e per l'intero ACC ;
- c. far sì che i tecnici dell'Appaltatore abbiano le conoscenze e le competenze tecniche di dettaglio di ogni singola parte funzionale dell'ACC e possano intervenire in loco entro il più breve tempo possibile e, comunque, entro 24 ore dall'invio della richiesta scritta del Committente;
- d. fornire al Committente tutti i materiali di ricambio e di consumo necessari a coprire tutti i fabbisogni relativi agli interventi di mantenimento in efficienza nel Periodo di Assistenza all'Esercizio che il Committente dovrà eseguire in base al Manuale di Manutenzione dell'ACC ;
- e. inserire nel Sistema Informativo della Manutenzione (SIM) di RFI le informazioni necessarie per gestire correttamente la manutenzione della nuova Sede Tecnica come previsto dalla Procedura Ferrovie DMA PS IFS 003 A che costituisce l'allegato n. 3.2 alla presente Convenzione.

Resta inteso che gli oneri e spese connessi al personale, ai materiali ed ai mezzi impiegati dall'Appaltatore nel Periodo di Assistenza all'Esercizio sono a totale carico dell'Appaltatore stesso, essendo tali oneri e spese compresi e compensati con l'importo dell'appalto di cui al precedente art. 4.1.

Per gli interventi che dovranno essere effettuati dall'Appaltatore presso il Committente, questi consentirà l'accesso al personale dell'Appaltatore o a quello dallo stesso autorizzato, e metterà a disposizione di detto personale l'ACC. Sarà inoltre garantita all'Appaltatore la possibilità di utilizzare le attrezzature, gli strumenti, i simulatori e i programmi diagnostici, disponibili presso l'ACC. In ogni caso l'accesso agli impianti ferroviari dovrà essere preventivamente autorizzato dal Committente.

Ove il quantitativo dei materiali del magazzino in essere al termine del Periodo

di Assistenza all'Esercizio non fosse uguale alle quantità iniziali, l'Appaltatore è tenuto ad integrare il magazzino in essere, fornendo a sua cura e spese, i materiali mancanti, non oltre tre giorni dal termine del Periodo di Assistenza stesso.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore a uno o più degli impegni indicati nel presente articolo, sarà considerato come mancata assistenza all'esercizio tutto il periodo temporale durante il quale perdura il mancato adempimento da parte dell'Appaltatore; detto periodo temporale viene indicato in giorni naturali, anche se protratto per un periodo inferiore a 24 ore.

Per ogni giorno di mancata assistenza all'esercizio l'Appaltatore incorrerà nella penale di cui all'atto separato richiamato al precedente art. 21 della presente Convenzione.

26bis.3. Attività a carico del Committente durante il Periodo di Assistenza all'Esercizio

Nel Periodo di Assistenza all'Esercizio, il Committente si impegna a:

- a) eseguire, con l'impiego di proprio personale appositamente addestrato dall'Appaltatore, gli interventi di mantenimento in efficienza dell'ACC specificatamente previsti nel Manuale di Manutenzione, secondo termini e modalità ivi indicati;
- b) fornire i materiali di consumo, con esclusione di quelli dell'ACC;
- c) istituire il Registro di Manutenzione nel quale riportare, in ordine cronologico, le attività eseguite dall'Appaltatore e/o dal proprio personale conformemente al Manuale di Manutenzione, nonché le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti, vizi, difetti e/o difformità, e/o mancanze di qualità riscontrati.

ARTICOLO 27

Assistenza alla Manutenzione dell'Opera

27.1 Durata del Periodo di Assistenza alla Manutenzione

Il Periodo di Assistenza alla Manutenzione ha una durata di **1.460** (millequattrocentosessanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla

conclusione del **Periodo di Assistenza all'Esercizio**.

Le prestazioni di assistenza alla manutenzione sono comprese e compensate nell'importo dell'appalto di cui al precedente art. 4.2.

La durata del Periodo di Assistenza alla Manutenzione di tutte le altre opere diverse dall'ACC previste nell'intervento è di 2 (due) anni secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

27.2 Attività a carico dell'Appaltatore durante il Periodo di Assistenza alla Manutenzione

Nel corso del Periodo di Assistenza alla Manutenzione, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare:

- (a) limitatamente all'ACC:
 - le attività che si impegna a svolgere in base a quanto previsto all'Allegato n. 15: "Accordo Quadro per i servizi di assistenza tecnica agli impianti ACC di RFI",
 - le attività di Rilevazione dei Requisiti RAM nei termini e condizioni di cui al successivo art. 28.
- (b) per gli altri Interventi diversi dall'ACC, nel corso Periodo di Assistenza alla Manutenzione l'Appaltatore è tenuto a svolgere a propria cura e spese ogni attività finalizzata al funzionamento ed alla buona conservazione degli impianti.

Al termine del periodo di Assistenza alla Manutenzione, nel magazzino di Ferrovie, dovranno essere presenti materiali di scorta da coprire i guasti per un periodo di 2 (due) anni e in un quantitativo tale da garantire per ogni materiale un "rischio di magazzino vuoto" del 2%, prendendo a base, per il calcolo dello stesso, l'MTBF accettato e indicato nell'Allegato 6.1, il quantitativo installato sull'impianto ed il tempo di ripristino del materiale utilizzato per le attività di cui sopra, fissato sin d'ora in 30 giorni naturali e consecutivi.

Ove il quantitativo dei materiali del magazzino in essere al termine del Periodo di Assistenza alla Manutenzione non fosse tale da coprire interamente il dimensionamento di cui sopra, l'Appaltatore è tenuto ad integrare il magazzino in essere, fornendo a sua cura e spese, i materiali mancanti, non oltre tre giorni

dal termine del Periodo di Assistenza alla Manutenzione stesso.

Al termine del Periodo di Assistenza alla Manutenzione, le scorte dei materiali presenti nel magazzino in essere restano di proprietà del Committente.

Nel caso di mancato adempimento da parte dell'appaltatore a uno o più degli impegni indicati nel presente articolo, sarà considerato come mancata assistenza alla manutenzione tutto il periodo temporale durante il quale perdura il mancato adempimento da parte dell'Appaltatore; detto periodo temporale viene indicato in giorni naturali, anche se protratto per un periodo inferiore a 24 ore.

Per ogni giorno di mancata manutenzione l'Appaltatore incorrerà nella penale di cui all'atto separato richiamato al precedente art. 21 della presente Convenzione.

27.3 Attività a carico del Committente

Nel corso del Periodo di Assistenza alla Manutenzione il Committente si impegna a:

- a) eseguire, con l'impiego di proprio personale appositamente addestrato dall'Appaltatore, gli interventi di mantenimento in efficienza dell'ACC specificatamente previsti nel Manuale di Manutenzione, secondo termini e modalità ivi indicati;
- b) fornire i materiali di consumo, con esclusione di quelli dell'ACC;
- c) istituire il Registro di Manutenzione nel quale riportare, in ordine cronologico, le attività eseguite dal proprio personale e/o dall'Appaltatore conformemente al Manuale di Manutenzione, nonché le segnalazioni di eventuali malfunzionamenti, vizi, difetti e/o difformità, e/o mancanze di qualità riscontrati.
 - i) sarà facoltà dell'Appaltatore, previo preavviso scritto di 48 ore, prendere visione del Registro di Manutenzione – ovvero presenziare direttamente alle operazioni espletate dal personale del Committente - onde verificare la conformità delle attività espletate alle previsioni del Manuale di Manutenzione;
 - ii) in caso di eventuali difformità delle attività espletate dal personale del Committente rispetto al Manuale di Manutenzione, tali difformità

dovranno essere comunicate per iscritto dall'Appaltatore al Committente – unitamente alle misure da assumersi per ripristinare la conformità al Manuale di Manutenzione - entro le 48 ore successive alla presa visione del Registro di Manutenzione, fermo restando che qualunque sia la difformità segnalata la stessa non potrà comportare alcuna diminuzione degli obblighi o delle garanzie assunti dall'Appaltatore con il presente Contratto, ovvero riconoscimento di compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo maturati.

ARTICOLO 28

Rilevazione dei Requisiti RAM

28.1. Rilevazione dei Requisiti RAM e Certificato di Fine Rilevamento

- a) In aggiunta alle attività di cui all'art. 27 del presente Contratto, durante il “Primo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM dell'ACC”, le Parti procederanno congiuntamente al rilevamento dei Requisiti RAM al fine della verifica del loro raggiungimento e mantenimento con le modalità ed i termini di cui all'Allegato n. 6.1 Tale periodo di Primo Rilevamento ha una durata **annuale** a partire dalla data di Realizzazione dell'Opera.
- b) I Requisiti RAM rilevati sull'ACC dovranno essere migliori o almeno uguali a quelli indicati nell'Allegato n. 6.1.
- c) Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Primo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, sempre che i Requisiti RAM sopra prescritti risultino rispettati, verrà rilasciato dal Committente il “Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM”.

28.2. Mancato raggiungimento dei Requisiti RAM relativi all'ACC

- a) Nel caso di mancato raggiungimento dei Requisiti RAM rispetto a quelli indicati nell'Allegato n. 6.1, ferma restando l'applicazione delle penalità di cui all'atto separato indicato al precedente art. 21, il Certificato di Fine Rilevamento Requisiti RAM non verrà rilasciato e saranno indicati dal Committente all'Appaltatore, per iscritto, i Requisiti RAM dei componenti dell'ACC che risulteranno non rispettati.

In tal caso, l'Appaltatore dovrà, entro il termine assegnatogli dal Committente, introdurre a sua cura e spese sull'ACC le modifiche necessarie affinché i Requisiti RAM possano essere raggiunti. Le modifiche da introdurre dovranno essere preventivamente comunicate dall'Appaltatore al Committente e da questi approvate. Nessuna modifica potrà essere introdotta senza il preventivo consenso del Committente. L'accettazione da parte del Committente delle modifiche proposte dall'Appaltatore non limita in alcun modo la piena ed esclusiva responsabilità dell'Appaltatore stesso circa l'idoneità e l'utilità delle modifiche e non comporta in alcun modo assunzione di corresponsabilità da parte del Committente.

- b) A seguito dell'effettuazione delle modifiche, il Committente assegnerà all'Appaltatore il Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM della durata di 360 (trecentosessanta) giorni, a decorrere dal completamento delle suddette modifiche.

Durante tale Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM si provvederà alla continuazione dei rilevamenti per il componente dell'ACC che non abbia raggiunto il valore prescritto, mentre per i rimanenti componenti dell'ACC continueranno a valere i rilevamenti precedentemente effettuati. Il Committente si riserva tuttavia la facoltà di continuare i rilevamenti anche per i Requisiti RAM dell'ACC che siano risultati già raggiunti, qualora ci siano motivi per ritenere che le modifiche da introdursi possano influenzare negativamente gli altri Requisiti RAM dell'ACC.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM dell'ACC, sempreché nel frattempo tali Requisiti siano

stati raggiunti, verrà rilasciato dal Committente il previsto “**Certificato di Fine Rilevamento dei Requisiti RAM**”.

- c) Qualora al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM, nonostante le modifiche apportate anche uno solo di tali Requisiti non fosse stato raggiunto l'Appaltatore sarà tenuto:
- i) a provvedere a sua cura e spese alla sostituzione e/o alla riparazione del materiale viziato e/o difettoso e/o difforme e/o privo delle qualità previste e/o malfunzionante, così come previsto nel Piano di Gestione delle Clausole RAM, e a prestare - a sua cura e spese e con la massima tempestività - l'assistenza tecnica necessaria ad assicurare comunque il raggiungimento di tutti i Requisiti RAM;
 - ii) a corrispondere al Committente le penali per il mancato raggiungimento dei Requisiti RAM di cui all'atto separato indicato al precedente art. 21. Resta comunque fermo ed impregiudicato il diritto del Committente ad ottenere il risarcimento del maggior danno eventualmente subito per il suddetto mancato raggiungimento dei Requisiti RAM.
- d) Qualora al termine del Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, nonostante le modifiche apportate, il numero dei Guasti Rilevati sia superiore del 30% (trenta per cento) rispetto al numero dei Guasti Attesi di cui all'Allegato n. 6.1:
- i) l'Opera non sarà e né potrà essere considerata Ultimata ai sensi di quanto previsto al successivo art. 29.2,
 - ii) l'Appaltatore sarà obbligato a provvedere - a sua cura e spese - alla sostituzione completa delle parti di ACC che non abbiano raggiunto tale requisito, entro il termine assegnatogli dal Committente, e
 - iii) l'Appaltatore sarà obbligato al pagamento delle penali di cui all'atto separato indicato al precedente art. 21, restando comunque impregiudicato il diritto del Committente ad ottenere il risarcimento del maggior danno subito e la risoluzione del presente Contratto.

- e) Resta inteso che, qualora fosse assegnato dal Committente il sopraindicato Secondo Periodo di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC, gli obblighi dell'Appaltatore di cui all'art. 27.2 e quelli del Committente di cui all'art. 27.3 si estenderanno anche a tale Secondo Periodo di Rilevamento, senza che l'Appaltatore per questo possa pretendere compensi, indennizzi o risarcimenti a qualsiasi titolo.
- f) Le disposizioni di cui ai precedenti punti b), c), d) ed e) troveranno applicazione nel caso in cui fosse necessario assegnare all'Appaltatore ulteriori "Periodi di Rilevamento dei Requisiti RAM ACC" per mancato raggiungimento dei Requisiti RAM.

ARTICOLO 29

Realizzazione dell'Opera – Ultimazione dell'Opera e dei Lavori - Collaudo generale - Prove - Collaudi Statici

29.1. Realizzazione dell'Opera

La **Data di Realizzazione dell'Opera** coincide con la data di emissione del "Verbale di Ultimazione dei Lavori" di cui al precedente articolo 25.6.

29.2. Ultimazione dell'Opera

- a) Completate regolarmente tutte le attività per:
 - i) l'Ultimazione dei Lavori, di cui all' art. 25.6;
 - ii) l'Assistenza all'Esercizio, di cui all'art. 26 bis;
 - iii) l'Assistenza alla Manutenzione dell'Opera, di cui all'art. 27;
 - iv) il rilevamento dei Requisiti RAM, di cui all'art. 28;
 - v) la verifica della giacenza dei materiali di scorta alla fine del periodo di assistenza alla Manutenzione, di cui all'art. 22.4;
 - vi) la sostituzione e/o riparazione necessaria o opportuna per completare e consegnare l'Opera eseguita e realizzata a Perfetta Regola d'Arte;

il Committente, su richiesta dell'Appaltatore e previa constatazione della regolare esecuzione di quanto precede, provvederà ad emettere apposito "**Verbale di Ultimazione dell'Opera**".

- b) La **Data di Ultimazione dell'Opera** coinciderà con la suddetta richiesta dell'Appaltatore risultante dal Verbale di Ultimazione, se la constatazione avrà avuto esito positivo. Nel caso in cui detta constatazione non abbia avuto esito positivo, il Verbale di Ultimazione dell'Opera non verrà emesso dal Committente fino alla data in cui non verrà constatato che l'Appaltatore - anche sulla base delle eventuali istruzioni impartitegli dal Committente - abbia provveduto a completare e ultimare tutti i lavori costituenti l'Opera a Perfetta Regola d'Arte.

29.3. Collaudo Generale

- a) Entro un anno dalla Data di Ultimazione dell'Opera (v. sopra art. 29.2) il Committente procederà al **Collaudo Generale dell'Opera**, in conformità a quanto previsto all'articolo 48 delle Condizioni Generali di Contratto, fatte salve le modifiche risultanti dal presente Contratto.
- b) L'Appaltatore si impegna ad effettuare, a propria cura e spese e nel più breve tempo possibile, i lavori e/o le sostituzioni dei materiali di ricambio e consumo dell'ACC che risultassero necessari per eliminare i vizi, difetti, difformità e/o carenze di qualità e/o di funzionalità dell'Opera emersi dal Collaudo Generale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 58 delle Condizioni Generali di Contratto.
- c) Effettuato con esito positivo il Collaudo Generale, il Committente provvederà ad emettere apposito "Certificato di Collaudo Generale Positivo" dandone comunicazione scritta all'Appaltatore.

29.4. Prove

- 1) L'Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nella presente Convenzione e nella documentazione ad essa allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione delle opere oggetto della presente Convenzione.
- 2) Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove fisico-chimico-meccaniche, nonché l'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nell'importo dell'Appalto.
- 3) Il Direttore dei Lavori o i suoi coadiutori potranno, in qualsiasi momento, a cura e spesa dell'Appaltatore accedere agli stabilimenti ed ai relativi laboratori produttori di prefabbricati, attrezzature, apparecchiature ecc.; avranno altresì facoltà di fare eseguire presso i laboratori dell'Istituto Sperimentale di "Ferrovie" od altri laboratori autorizzati, a totale carico dell'Appaltatore, comprese le spese di imballaggio e di trasporto dei campioni, tutte le prove integrative che si riterranno opportune, su campioni di rocce e terre, di acciai o di altri materiali, inclusi quelli da impiegare nei lavori di finitura (conglomerato bituminoso, misti cementati e simili), oltre a quelle che l'Appaltatore è tenuto a far eseguire.

29.5. Collaudi Statici

1. Le prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse dovranno essere eseguite in accordo alle normative vigenti, alle Linee Guida per il Collaudo Statico emesse da "Ferrovie" (ed. 2003) (Allegato n. 9) ed alle indicazioni del Collaudatore e del Direttore dei Lavori.

2. Ai sensi dell'art. 57 delle Condizioni Generali di Contratto, la nomina dell'ingegnere collaudatore, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, per il collaudo statico delle opere, sarà a cura di "Ferrovie" mentre tutte le relative spese, compreso l'onorario del professionista incaricato, saranno a carico dell'Appaltatore.

Il compenso spettante al collaudatore statico sarà valorizzato sulla base dell'aliquota dello **0,4%**, fino all'importo di **Euro 10.000.000,00**, dell'aliquota

dello **0,2%**, sull'importo eccedente **Euro 10.000.000,00** e fino all'importo di **Euro 75.000.000,00** e dell'aliquota dello **0,1%** sull'importo eccedente **Euro 75.000.000,00**, applicata al valore delle sole strutture portanti delle opere da collaudare, al lordo del ribasso praticato nell'offerta e degli oneri della sicurezza; detto compenso sarà oggetto di specifica detrazione sul primo SAL utile a conclusione delle operazioni di collaudo statico dell'opera ovvero delle singole parti d'opera di cui la stessa si compone (WBS). Il Committente si riserva, a suo insindacabile giudizio, di nominare quale collaudatore statico un professionista dipendente della società RFI S.p.A. o della società Italferr S.p.A.; anche in tal caso troveranno applicazione i criteri di determinazione dei compensi e la detrazione di cui sopra.

3. Tutte le opere in cemento armato, normale o precompresso, ed in acciaio saranno sottoposte, a cura e spese dell'appaltatore alle prove di carico disposte dalle norme vigenti ed al collaudo statico, con l'osservanza delle modalità fissate da "Ferrovie".

4. Le prove di carico per il collaudo statico dovranno essere programmate, con adeguato anticipo, con il Direttore dei Lavori. Sarà cura dell'Appaltatore verificare e fare in modo che al momento del collaudo risulti disponibile tutta la certificazione prevista dalle norme vigenti e dalle specifiche tecniche.

5. Prima dell'effettuazione delle prove di collaudo statico, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà altresì sottoporre al Direttore dei Lavori idonea documentazione da cui dovranno risultare le quantità e il tipo di apparecchiature, gli strumenti e materiali da utilizzare, nonché le modalità di esecuzione delle prove stesse.

6. Tutti gli oneri derivanti dall'esecuzione delle prove di carico per il collaudo statico delle opere o parti di esse, prescritte dalle specifiche tecniche e dai documenti allegati alla presente convenzione ed eventualmente richieste da "Ferrovie", così come quelle previste dalle leggi vigenti o richieste dal Collaudatore o dal Direttore Lavori o dalle Linee Guida per il Collaudo statico emesse da "Ferrovie" (ed. 2003) (Allegato n. 9) saranno a cura e spese dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nei prezzi offerti dall'Appaltatore.

7. Saranno, altresì, a carico dell'Appaltatore e si intendono compresi e compensati nel corrispettivo di appalto tutti gli oneri derivanti dall'espletamento, anche in corso d'opera, di tutte le eventuali ulteriori prove tecniche particolari cui dovesse essere sottoposta, in sede di collaudo statico, l'opera o parti di essa su richiesta del Collaudatore.

CAPO VII

GARANZIE DI ASSENZA VIZI E BUON FUNZIONAMENTO - INTERVENTI IN GARANZIA - ASSISTENZA TECNICA A VITA INTERA DELL'ACC – ALTRE GARANZIE - POLIZZE ASSICURATIVE

ARTICOLO 30

Garanzia di assenza di vizi, difetti o difformità e di buon funzionamento

30.1. Garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento

Indipendentemente dall'esito positivo del Collaudo Generale dell'Opera e di ogni altra verifica, ispezione, controllo e/o attività effettuata dal Committente, fermo ed impregiudicato l'obbligo dell'Appaltatore di ultimare e consegnare l'Opera realizzata a Perfetta Regola d'Arte, l'Appaltatore garantisce:

- a) che l'Opera e ogni suo componente è esente da vizi, difetti, difformità o mancanze di qualità che la rendano non conforme a quanto previsto nel presente Contratto o che la rendano inadatta all'uso a cui è destinata o che ne diminuiscano il valore o che ne pregiudichino il buon funzionamento prestazionale e che l'Opera, e ogni suo componente, è dotata di tutte le qualità previste dal presente Contratto,
- b) il buon funzionamento dell'ACC e di ogni loro componente, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1512 Codice Civile, ivi compresa in particolare la conformità ed idoneità a rispettare e mantenere i Requisiti RAM indicati nel presente Contratto (Allegato 6.1).

30.2. Durata della garanzia di assenza vizi e di buon funzionamento

- a) La durata della garanzia di assenza vizi e difetti, così come la garanzia di buon funzionamento indicata ai precedenti art. 30.1.a) e art. 30.1.b) è fissata per l'ACC in **2 (due)** anni a decorrere dall'Ultimazione dell'Opera,

come da precedente articolo 29.2. Per le parti dell'Opera riparate o sostituite il suddetto periodo di garanzia decorre dall'avvenuta riparazione e sostituzione.

- b) In deroga a quanto previsto da ogni diversa disposizione di legge la denuncia dei vizi, difetti o difformità, mancanze di qualità, anormalità di funzionamento e/o malfunzionamenti dell'Opera (e/o dei materiali) dovrà essere effettuata dal Committente entro **12 (dodici)** mesi dall'avvenuto loro accertamento.

30.3. Estensione della durata della garanzia

Nel caso di inattività dell'ACC e/o del mancato funzionamento di parte degli impianti costituenti l'Opera di durata complessivamente superiore a **360 (trecentosessanta)** ore derivanti dal verificarsi di vizi, difetti, difformità, mancanza di qualità, anormalità di funzionamento e/o cattivo funzionamento, verificatosi nel periodo di garanzia di cui al precedente art. 30.2.a) tale periodo sarà aumentato di un numero di ore pari a quelle di inattività.

ARTICOLO 31

Interventi in garanzia a carico dell'Appaltatore nel periodo di garanzia

In particolare, in via esemplificativa e senza che ciò possa limitare il contenuto e/o gli effetti della garanzia di cui all'art. 30, si conviene quanto segue:

31.1. Interventi in garanzia in caso di vizi che determinino un superamento dei Requisiti RAM dell'ACC

- a) Durante il periodo di garanzia di cui all'art. 30.2.a), come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione - non rientranti negli interventi di manutenzione programmata (ordinaria e ciclica) previsti nel Manuale di Manutenzione che saranno eseguiti dal Committente - bensì dovuti a vizi, difetti, difformità e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti dell'ACC, ovvero di singoli componenti, che determinino un superamento dei Requisiti RAM indicati nel presente Contratto.

- b) Tali interventi saranno eseguiti dall'Appaltatore a propria cura e spese, con riferimento sia alla fornitura di materiali sia alla prestazione di mano d'opera, e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile. A tal fine l'Appaltatore si impegna a fornire e a mettere a disposizione del Committente, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie, nonché tutto il personale occorrente e con qualità e capacità tecniche adeguate, ad effettuare tali interventi nel minor tempo possibile.
- c) A tal fine l'Appaltatore dovrà costituire presso il proprio stabilimento e/o presso gli stabilimenti dei sub-fornitori, una sufficiente scorta di materiali idonei a coprire tutti i fabbisogni per gli interventi in garanzia.
- d) E' inteso che gli oneri per l'esecuzione dei suddetti interventi in garanzia, durante il periodo di garanzia di cui all'art. 30.2.a), come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, saranno a totale carico dell'Appaltatore, essendo tali oneri ricompresi e compensati con l'importo dell'appalto di cui al precedente art. 4.1.

31.2. Interventi in garanzia in caso di vizi sugli impianti (diversi dall'ACC) realizzati con tecnologie tradizionali e sui fabbricati.

- a) Fermo quanto previsto al precedente art. 31.1, durante il periodo di garanzia di cui all'art. 30.2.a), l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutti gli interventi di manutenzione, riparazione e sostituzione - non rientranti negli interventi di manutenzione programmata (ordinaria e ciclica) previsti nel Manuale di Manutenzione che saranno eseguiti dal Committente - bensì dovuti a vizi, difetti e/o mancanze di qualità, e/o malfunzionamenti degli impianti (diversi dall'ACC) realizzati con tecnologie tradizionali e dei fabbricati. Tali interventi in garanzia saranno eseguiti dall'Appaltatore a propria cura e spese, con riferimento sia alla fornitura di materiali sia alla prestazione di mano d'opera, e dovranno essere ultimati nel minor tempo possibile. A tal fine l'Appaltatore si impegna a mettere a fornire ed a mettere a disposizione del Committente, a propria cura e spese, tutti i mezzi e le risorse necessarie, nonché tutto il personale occorrente e con

qualità e capacità tecniche adeguate, ad effettuare tali interventi nel minor tempo possibile.

- b) E' inteso che gli oneri per l'esecuzione dei suddetti interventi in garanzia durante il periodo di garanzia di cui all'art. 30.2 sono compresi e compensati nell'importo dell'appalto di cui al precedente art. 4.1.

31.3. Facoltà del Committente

Durante il periodo di garanzia di cui all'art. 30.2.a) come eventualmente esteso per effetto di quanto previsto sub. art. 30.3, è facoltà del Committente provvedere direttamente - o tramite terzi - alla riparazione e/o rimessa in efficienza dell'ACC , e/o di suoi componenti, e/o delle parti dell'Opera realizzate secondo la tecnologia tradizionale (inclusi i fabbricati) addebitandone il costo all'Appaltatore, salvo comunque il diritto del Committente al risarcimento del maggior danno subito.

ARTICOLO 32

Assistenza Tecnica a “Vita Intera” dell'ACC

Con il presente Contratto, l'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività di assistenza tecnica a Vita Intera dell'ACC , secondo gli Accordi Quadro per i servizi di assistenza tecnica degli impianti ACC in essere al momento della scadenza del periodo di garanzia, di cui al precedente articolo 30.

Qualora l'Appaltatore non abbia sottoscritto l'Accordo Quadro di cui sopra, con la presente Convenzione si impegna a giungere entro la data di ultimazione dell'Opera, oggetto della Convenzione stessa, alla sottoscrizione con “Ferrovie” di un Accordo Quadro per i servizi di assistenza tecnica degli impianti ACC da redigersi secondo linee guida analoghe a quelle utilizzate per gli Accordi Quadro già in essere per gli impianti in oggetto.

ARTICOLO 33

Risarcimento dei danni

(per memoria)

ARTICOLO 34

Divieto di cessione del contratto

(per memoria)

ARTICOLO 35

Cauzione Definitiva

- 35.1. La garanzia fideiussoria di **Euro 1.873.337,55** (Euro unmilioneottocentosestantatremilatrecentotrentasette/55), che l'Appaltatore è tenuto a presentare ai sensi dell'art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto, è stata dall'Appaltatore stesso costituita mediante fidejussione bancaria n. FDI-201011/12, rilasciata in data 20 novembre 2012 dalla Banca Popolare di Sondrio – Sede Centrale di Sondrio – 23100 – Piazza Garibaldi, 16.
- 35.2. La suddetta garanzia, che non è soggetta alle riduzioni progressive di cui all'art. 113 del d.lgs. n. 163 del 2006 e s.m.i. ed all'art. 11.4 delle Condizioni Generali di Contratto, cessa di avere effetto alla data di approvazione del certificato di Collaudo Generale.
- 35.3. Il testo della garanzia in parola dovrà escludere espressamente l'applicabilità delle riduzioni progressive di cui sopra e prevedere espressamente l'integrale validità della cauzione sino alla data di approvazione del certificato di Collaudo Generale.

ARTICOLO 36

Polizze Assicurative

- 36.1 L'appaltatore si obbliga a stipulare le polizze di assicurazione di cui ai successivi punti 36.2, 36.2.bis, 36.2.ter e 36.3 con compagnie di assicurazione ("Compagnia") classificate con rating non inferiore a:
- i) A-, quanto all'Agenzia Standard & Poor's;
 - ii) A2, quanto all'Agenzia MOODY's;
 - iii) A, quanto all'Agenzia FITCH.

Dette polizze dovranno contenere le seguenti previsioni:

- Obbligo per la Compagnia di comunicare al Committente, con raccomandata a.r. o altro mezzo di cui sia possibile documentare la spedizione, ogni elemento che possa inficiare la validità e l'efficacia della garanzia, ivi compreso il caso di omesso e/o ritardato pagamento del premio. In tale ipotesi la copertura assicurativa dovrà essere comunque prolungata per 60 giorni dalla notifica del ritardato od omesso pagamento, onde consentire al

Committente di subentrare all'Appaltatore nel pagamento del premio;

- Specifica clausola di responsabilità “incrociata” nella garanzia Responsabilità Civile verso Terzi, con la quale tutte le Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane vengono considerate terze (anche tra esse) ai fini della polizza stessa;
- Rinuncia alla surroga, con la quale l'assicuratore rinuncia a qualsiasi azione di rivalsa nei confronti di tutte le Società e dei dipendenti del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.

36.2 “Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione e garanzia di manutenzione”

La “Polizza per copertura assicurativa rischi di esecuzione e garanzia di manutenzione” deve tenere indenne Ferrovie da tutti i rischi di cui al numero 8 e seguenti dell'articolo 11 delle Condizioni Generali di Contratto.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell'inizio della copertura assicurativa, e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa comunque a Ferrovie almeno 10 giorni prima della Consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia secondo le forme contrattuali previste.

L'appaltatore è inoltre tenuto a reintegrare la polizza assicurativa CAR di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto,

La polizza, che considererà “Assicurato” Ferrovie e l'Appaltatore, dovrà prevedere massimali a primo rischio assoluto non inferiori all'importo del Contratto per i rischi di esecuzione di cui all'articolo 11.8 delle Condizioni Generali di Contratto (allegato n. 0), da qualsiasi causa determinati, ivi inclusi quelli derivanti da errori di progettazione o da insufficiente progettazione nonché quelli da difformità vizi e difetti dell'opera manifestati nel periodo di copertura.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- b) dichiarazione della Compagnia che l'appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;
- c) pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, salva rateizzazione convenzionale;
- d) obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo;
- e) competenza territoriale per le controversie in cui è parte Ferrovie del Foro indicato all'articolo 64 delle Condizioni Generali di Contratto, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

In relazione a detta polizza l'appaltatore sarà tenuto a dare a Ferrovie dimostrazione dell'avvenuta trasmissione alla Compagnia dei seguenti atti e documenti:

1. copie delle richieste ed autorizzazioni al subappalto, relative alle lavorazioni indicate dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, ex art. 118 comma 2, n. 1 del D.Lgs. 163/2006 e s.m. (già in possesso della compagnia in forza dell'obbligo di cui al precedente punto 36.2, lett.b);
2. notizie circa interruzioni e sospensioni dei lavori superiori a 15 giorni;
3. testimoniali di stato, redatti prima dell'esecuzione dei lavori, qualora essi coinvolgano strutture portanti o sottermurarie dei manufatti in aderenza interessati.

In difetto Ferrovie si avvarrà della facoltà di risolvere il presente contratto.

- 36.2bis "Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista"

La “Polizza a copertura della responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza del progettista” deve tenere indenne il Committente dai rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La polizza del progettista deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, i maggiori costi ed oneri che il Committente deve sopportare per le varianti rese necessarie, in corso d’opera, per il manifestarsi di errori o di omissioni del Progetto Esecutivo e degli elaborati di Dettaglio.

La copertura assicurativa deve decorrere dall’approvazione del Progetto Esecutivo e deve operare per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La polizza del progettista deve essere emessa in favore di R.F.I. S.p.A. e deve prevedere massimali non inferiori a Euro 2.500.000,00 (euro duemilionicinquecentomila/00).

Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, deve essere trasmessa a Ferrovie entro 20 (venti) giorni n.c. dalla comunicazione dell’approvazione del Progetto Esecutivo da parte della stessa.

La mancata presentazione della polizza di garanzia esonera Ferrovie dal pagamento del corrispettivo per la progettazione esecutiva e di dettaglio, fermo restando il diritto di Ferrovie alla risoluzione del contratto di appalto per inadempimento dell’Appaltatore.

36.2ter “Polizza Responsabilità Civile Terzi”

La “Polizza Responsabilità Civile Terzi” deve tenere indenne Ferrovie da tutti i rischi di cui al numero 9 dell’articolo 11 dalle Condizioni Generali di Contratto.

Essa dovrà prevedere massimali non inferiori a 100.000.00 euro (euro centomila/00) per sinistro per anno.

L’appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, almeno un mese prima dell’inizio della copertura assicurativa, e comunque entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente contratto. Copia di tale polizza, con la prova dell’avvenuta stipula, dovrà esser trasmessa comunque a Ferrovie almeno 10 giorni prima della

Consegna dei lavori, al fine di consentire la formale accettazione della garanzia secondo le forme contrattuali previste.

L'appaltatore è inoltre tenuto a reintegrare la polizza assicurativa CAR di cui il Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;

b) ai fini della responsabilità civile, con la "Clausola di responsabilità civile incrociata", la parificazione a terzi di subappaltatori e fornitori presenti nei luoghi di esecuzione dei lavori e persone che siano in rapporto di dipendenza, anche solo funzionale, con uno degli assicurati;

c) dichiarazione della Compagnia che l'appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;

d) pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, salva rateizzazione convenzionale;

e) obbligo della Compagnia a reintegrare i massimali, in caso di indennizzo;

f) competenza territoriale per le controversie in cui è parte Ferrovie del Foro indicato all'articolo 64 delle Condizioni Generali di Contratto, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

36.3 "Polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale"

La "Polizza per copertura assicurativa indennitaria biennale" deve tenere indenne Ferrovie da tutti i rischi per vizi, difetti e difformità dell'opera, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

L'appaltatore è tenuto a trasmettere a Ferrovie, per la preventiva approvazione, un esemplare della stipulanda polizza, recante disponibilità al rilascio da parte della Compagnia, all'atto del raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori, pari all'80% del corrispettivo contrattuale d'appalto, incluse eventuali integrazioni.

Copia di tale polizza, con la prova dell'avvenuta stipula, dovrà essere trasmessa a Ferrovie entro i sei mesi successivi alla data del verbale di ultimazione dei lavori, salvo che non venga chiesto rilascio anticipato finalizzato alla redazione del certificato di collaudo provvisorio.

In nessun caso si procederà al pagamento della rata di saldo prima che sia stata stipulata detta polizza.

La polizza, che considererà "Assicurato" Ferrovie, dovrà prevedere massimali a primo rischio assoluto non inferiori al 5 % dell'importo del presente contratto, aumentato di eventuali maggiorazioni intervenute nel corso dei lavori.

In essa si dovrà garantire che, nei casi previsti dagli articoli 1667 e 1668 del codice civile, qualora, a seguito di denuncia di Ferrovie, l'appaltatore non eseguisse i lavori necessari per eliminare i vizi e/o i difetti e/o le difformità, o qualora il Committente, a suo insindacabile giudizio, intendesse procedere autonomamente all'esecuzione di detti lavori, dandone avviso all'appaltatore nella denuncia dei vizi, la Compagnia assicuratrice dovrà tenere indenne Ferrovie da tutti gli oneri sopportati al riguardo.

Detta polizza, oltre a quanto stabilito dalla normativa corrente in materia, al precedente punto 1 del presente articolo ed a quant'altro previsto nel presente contratto, dovrà contenere chiare e specifiche clausole con le quali siano previsti:

- a) l'obbligo per la Compagnia di risarcire a Ferrovie i sinistri al lordo di eventuali franchigie e scoperti;
- b) dichiarazione della Compagnia che l'appaltatore gli ha fornito la dimostrazione, anche documentale, che ricorrono tutte le condizioni che la normativa in materia considera necessarie per l'operatività immediata dell'assicurazione;

- c) pagamento, in unica soluzione, contestuale alla stipula della copertura assicurativa iniziale, del premio dovuto per ogni Sezione della polizza, esclusa rateizzazione convenzionale;
- d) operatività della garanzia senza necessità di consensi ed autorizzazioni di qualsiasi genere, anche in pendenza dell'accertamento di responsabilità;
- e) per i materiali, apparecchiature e componenti sostituiti o riparati dall'appaltatore in applicazione di quanto precede, dovrà decorrere, a partire dalla data di sostituzione o riparazione, un periodo di garanzia che si estenderà per almeno 12 (dodici) mesi, fermo restando comunque il raggiungimento, quanto meno, dell'originario termine di garanzia di 2 (due) anni;
- f) competenza territoriale per le controversie in cui è parte Ferrovie del Foro indicato all'articolo 64 delle Condizioni Generali di Contratto, salva diversa indicazione nella presente Convenzione.

36.4 Attivazione della Garanzia Appalti del Gruppo Ferrovie dello Stato Impregiudicato quanto previsto dai precedenti punti, sarà inoltre a carico dell'Appaltatore il costo assicurativo rinveniente dalla "Garanzia Appalti" di cui alla Polizza n. 263671242, stipulata con Assicurazioni Generali S.p.A. (Generali) da Ferrovie dello Stato S.p.A. per la copertura del rischio relativo alla Responsabilità Civile dell'Appaltatore - eccedente la copertura di cui all'art. 36.2.ter - per l'intero periodo di durata dei lavori.

Detta garanzia, pertanto, si intende prestata in secondo rischio ad esaurimento delle somme previste dalle polizze assicurative di cui ai precedenti punti e per i danni eventualmente non coperti da tali assicurazioni.

Agli effetti dell'estensione della polizza di cui sopra, l'appaltatore stesso e gli eventuali subappaltatori sono considerati assicurati.

A ristoro parziale del premio pagato da Ferrovie a Generali per tali garanzie, l'appaltatore corrisponderà a Ferrovie, in unica soluzione, una somma pari allo **0,1983%** (zero virgola millenovecentottantatre per cento) del valore dell'appalto più l'imposta di assicurazione (22,25%), che sarà trattenuta sui primi due pagamenti utili e sarà soggetta a conguaglio per eventuali eccedenze o diminuzioni in sede di liquidazione del saldo.

Generali, a ricevimento dell'avviso di affidamento dell'appalto, emetterà un certificato di assicurazione agli effetti dell'estensione di detta polizza, inviandone copia a Ferrovie.

L'Appaltatore dichiara altresì di conoscere tutti gli obblighi assicurativi incombentigli ai sensi e per gli effetti di detta polizza, ivi compresi gli oneri di denuncia e le clausole di gestione delle liti da parte della Compagnia impegnandosi al rispetto di essi.

Agli effetti di tale polizza, l'appaltatore è obbligato a dare immediato avviso per iscritto di ogni sinistro da essa coperto, indicandone data, luogo e cause (anche presunte) inoltrandolo, a mezzo lettera raccomandata o telegramma, ad Assicurazioni Generali S.p.A., Linea RC Diversi, Via Marocchesa 14, 31021 Mogliano Veneto (TV); copia di tale avviso dovrà essere spedito a Ferrovie dello Stato S.p.A. – Direzione Generale di Gruppo, Finanza, Controllo e Partecipazioni – Funzione Gestione del Rischio, Piazza della Croce Rossa, 1 – 00161 Roma nonché al Direttore Lavori.

Successivamente, nel più breve tempo possibile, l'appaltatore inoltrerà ai sopra descritti indirizzi dettagliata relazione contenente la descrizione del fatto nonché i dati di identificazione dei danneggiati e dei testimoni nonché i relativi atti giudiziari.

Resta inteso che l'appaltatore si impegna a tenere esente Ferrovie da responsabilità verso terzi e Generali per inosservanza degli obblighi sopra descritti.

36.5 La stipulazione e l'estensione delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiteranno in alcun modo la responsabilità dell'appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto, l'appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione, per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

36.6 L'appaltatore, con la sottoscrizione del presente atto, autorizza Ferrovie a procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante

compensazione con quanto ad esso appaltatore dovuto in forza del presente contratto o per altri titoli.

CAPO VIII

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - TRASPARENZA PREZZI ED AUDITING - RISERVE DELL'APPALTATORE – ACCORDO BONARIO - FORO COMPETENTE – CODICE ETICO – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ARTICOLO 37

Risoluzione del Contratto per gravi Inadempienze e Irregolarità

- 1) Ferma la clausola risolutiva espressa di cui all'articolo 60 delle Condizioni Generali di Contratto, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1456 codice civile anche il ritardo dell'appaltatore nella redazione della Progettazione Esecutiva e/o di dettaglio e/o nell'esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle stesse Condizioni Generali e sempre che l'Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni di “Ferrovie” entro un termine assegnatogli, comunque non inferiore a **15** (quindici) giorni.
- 2) Il Committente ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti dell'Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali (tra cui la mancata stipula delle polizze assicurative previste dalla presente convenzione) tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, la sicurezza e l'igiene dei lavoratori, la tutela dell'ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa diffida ai sensi dell'articolo 33 delle Condizioni Generali di Contratto e sempre che l'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni.
- 3) Costituisce grave inadempimento l'omesso pagamento da parte dell'Appaltatore nei confronti delle maestranze, anche diverse da quelle impegnate nella realizzazione dei lavori oggetto del presente contratto, di salari, contributi e relativi accessori.
- 4) Nei casi di cui ai commi 1, e 2 e 3 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui “Ferrovie” abbia dichiarato all'appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende valersi della

clausola risolutiva.

- 5) Qualora in corso di esecuzione del contratto venga meno uno dei requisiti di carattere generale richiesti per la partecipazione alla gara, “Ferrovie” è in facoltà di risolvere il contratto.

In tal caso, l’Appaltatore avrà diritto al pagamento del solo valore delle opere già eseguite e al rimborso delle spese sostenute per l’esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite da “Ferrovie”.

- 6) La risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui “Ferrovie” dichiara all'Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R., che intende valersi della clausola risolutiva.

ARTICOLO 38

Trasparenza dei prezzi

L'Appaltatore espressamente ed irrevocabilmente:

- a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera dei terzi per la conclusione del presente Contratto;
- b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso imprese collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;
- c) si obbliga a non versare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi in esso assunti né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.

Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni di cui al comma precedente, ovvero l'Appaltatore non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., per fatto e colpa dell'Appaltatore che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

ARTICOLO 39

Auditing

L'Appaltatore è obbligato a tenere una contabilità separata di quanto attiene al Contratto stesso, ordinata in conformità agli schemi trasmessi dal Committente e documentata ai sensi di legge ed a consentire in ogni momento idonee verifiche da parte del Committente e/o da soggetto terzo da questo incaricato, mettendo a disposizione dello stesso e/o del soggetto da questo incaricato - tutte le volte che ne facessero richiesta - tutte le proprie scritture contabili e facilitando in ogni ragionevole misura l'espletamento delle verifiche di cui sopra.

ARTICOLO 40

Spese di stipulazione e gestione

Le spese di scritturazione del presente Contratto e delle copie occorrenti, nonché quelle per le tasse di bollo e di registro e postali e quelle relative agli atti occorrenti per la gestione del Contratto stesso dal giorno dell'inizio delle prestazioni e fino all'approvazione del Certificato di Collaudo, sono a totale carico dell'Appaltatore.

I tributi fiscali inerenti e conseguenti al presente Atto sono a carico delle parti contraenti secondo legge.

Le eventuali modifiche di regime fiscale non danno luogo, in nessun caso, a variazione dei corrispettivi pattuiti.

Il presente Atto, avente per oggetto prestazioni il cui corrispettivo è soggetto all'I.V.A., è esente da registrazione, fino al caso d'uso ai sensi dell'articolo 5 del Testo Unico delle Disposizioni concernenti l'Imposta di Registro approvata con DPR 26.4.1986 n. 131 e, ove ne venisse richiesta la registrazione, sarà assoggettato al pagamento dell'Imposta fissa giusta l'articolo 40 del citato Testo Unico.

ARTICOLO 41

Riserve dell'Appaltatore

41.1. Salva l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli **35 e 63** delle Condizioni Generali di Contratto nonché di quelle di cui al successivo art. 41.bis, le riserve dell'Appaltatore si intenderanno respinte ove, entro i sessanta giorni successivi alla formulazione di ciascuna riserva, il Direttore Lavori non abbia con apposito Ordine di Servizio – i cui

estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità - comunicato l'accoglimento totale o parziale delle richieste oggetto delle riserve.

- 41.2. In ogni caso il Direttore dei Lavori ha facoltà di comunicare a mezzo Ordine di Servizio – i cui estremi saranno riportati negli atti contabili ed in particolare sul registro di contabilità - le ragioni di reiezione di ciascuna riserva.
- 41.3 L'importo complessivo delle riserve non può essere superiore al 20% (venti per cento) dell'importo contrattuale, incrementato dell'importo relativo ad eventuali varianti in corso d'opera nonché dei compensi eventualmente riconosciuti all'Appaltatore in aggiunta al corrispettivo contrattuale, con esclusione di quelli riconosciuti a titolo di risarcimento danni.

ARTICOLO 41 BIS

Disposizioni in materia di Accordo Bonario

1. Il compenso spettante a ciascun membro della Commissione di cui all'art. 240 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. viene determinato nella misura del 30% (trenta per cento) dei corrispettivi minimi previsti dalla tariffa allegata al decreto ministeriale 2 Dicembre 2000, n. 398. Oltre a tale compenso, spetta a ciascun membro della Commissione il rimborso delle spese documentate. Il compenso per la Commissione non può comunque superare l'importo di **65** mila euro.
2. I compensi da riconoscere ai commissari sono a carico di "Ferrovie", che provvederà al loro pagamento in un'unica soluzione, entro trenta giorni dall'ultima delle pronunce dell'Appaltatore e di "Ferrovie" sulla proposta di accordo bonario formulata dalla Commissione.
3. Resta espressamente inteso fra le Parti che il termine di 20 (venti) giorni assegnato dal comma 13 dell'articolo 240 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. all'Appaltatore per provvedere alla designazione del componente di sua elezione, è termine di natura perentoria con conseguente inammissibilità di una nomina tardiva, e ciò anche nel caso in cui tale nomina avvenga in un

momento in cui colui che svolge le funzioni di responsabile del procedimento non abbia ancora formulato la proposta.

E' altresì stabilito che, al pari della nomina tardiva di cui innanzi, la designazione da parte dell'Appaltatore di un soggetto che si rifiuti di accettare l'incarico alle suindicate condizioni farà venir meno l'obbligatorietà della costituzione della commissione di cui al citato art. 240.

In tali casi, pertanto, sarà colui che svolge le funzioni di responsabile del procedimento a provvedere a formulare direttamente la proposta motivata di accordo bonario.

4. Alla Commissione di cui al citato art. 240 non è conferito il potere di assumere decisioni vincolanti e pertanto alla stessa non compete perfezionare, per conto delle Parti, l'accordo bonario risolutivo delle riserve.
5. Resta espressamente inteso che alla nomina del terzo componente la Commissione, in caso di mancato accordo fra i componenti già designati, provvede, su istanza della parte più diligente, il Presidente del Tribunale del luogo dove è stato stipulato il presente Contratto.

ARTICOLO 42

Foro competente

Eventuali controversie che dovessero insorgere fra le Parti in qualsiasi modo connesse al presente Contratto saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma, intendendosi consensualmente denegata ogni diversa norma di competenza giudiziaria.

ARTICOLO 43

Codice Etico

L'Appaltatore attesta di aver preso visione del Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato pubblicato sul sito Internet www.ferroviedellostato.it, accettandone integralmente tutti i termini e le condizioni.

L'Appaltatore dichiara di ben conoscere il Codice Etico e si impegna, anche per i propri amministratori, dipendenti, collaboratori e subcontraenti, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1381 del codice civile, ad attenersi rigorosamente ai principi ivi contenuti.

In caso di violazione del suddetto impegno, sarà facoltà di “Ferrovie” risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, mediante dichiarazione unilaterale di “Ferrovie” medesima, da eseguirsi con lettera raccomandata R.R, fatto salvo, in ogni caso, il diritto al risarcimento dei danni subiti.

ARTICOLO 44

Trattamento dei Dati Personali

- 44.1. L’Appaltatore acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività di “Ferrovie”, nel rispetto del suddetto decreto legislativo e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l’attività di “Ferrovie” sulla base delle informazioni di seguito riportate.
- 44.2. Per trattamento di dati personali, ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se non registrati in una banca dati.
- 44.3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all’attività di “Ferrovie”, per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- a) dare esecuzione ad obblighi di legge;
 - b) per esigenze di tipo operativo e gestionale;
 - c) per esigenze preliminari alla stipula della presente convenzione e relativi annessi;
 - d) per dare esecuzione alle prestazioni convenute.
- 44.4. Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.
- 44.5. La modalità di trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di strumenti automatici in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali ricorrenti o definiti di volta in volta.

44.6. L'Appaltatore è informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196, come di seguito riportati:

- e) diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- f) diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalità e le modalità del trattamento;
- g) diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di trattamento;
- h) diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati;
- i) diritto di cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione di legge;
- j) attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;
- k) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.

ARTICOLO 45

Documenti facenti parte del Contratto

45.1 Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto i documenti elencati nel comma successivo nell'ordine che ne determina la prevalenza, pur se essi non siano allegati al presente atto in quanto l'Appaltatore, già in fase di formulazione dell'offerta, ne ha preso piena ed approfondita conoscenza, disponendo anche di copia di ciascuno di essi.

45.2 Elenco dei documenti facenti parte integrante ed essenziale del Contratto:

- La presente Convenzione
- I seguenti Allegati.

ALLEGATO N°1: “Descrizione dell’opera, progetto e prescrizioni tecniche”

- 1.1 Capitolato Speciale d'Appalto per lavori in presenza di esercizio ferroviario, per lavori all'armamento e per lavori agli impianti elettrici e tecnologici
- 1.2 Nuovo Capitolato Speciale per la Sicurezza del lavoro (D.Lgs. 81/2008)
- 1.3 Capitolato Speciale d'Appalto per la Costruzione di Opere Civili – Disposizioni Generali
 - 1.3.1 Sezione I Bonifica da Ordigni Bellici
 - 1.3.2 Sezione II Rilievi e Tracciamenti
 - 1.3.3 Sezione III Sondaggi e prospezioni
 - 1.3.4 Sezione IV Demolizioni
 - 1.3.5 Sezione V Movimenti terra
 - 1.3.5.1 Trattamento delle terre con calce
 - 1.3.6 Sezione VI Opere di conglomerato cementizio
 - 1.3.6.1 Controlli sui materiali costituenti e sulle miscele di conglomerato cementizio
 - 1.3.6.2 Qualifica impianto di confezionamento per conglomerati cementizi
 - 1.3.6.3 Riferimenti normativi
 - 1.3.7 Sezione VII Pali
 - 1.3.8 Sezione VIII Diaframmi e palancole
 - 1.3.9 Sezione IX Opere di difesa
 - 1.3.10 Sezione X Opere di miglioramento, rinforzo e stabilizzazione
 - 1.3.11 Sezione XI Gallerie
 - 1.3.12 Sezione XII Ponti, viadotti, sottovia e cavalcavia
 - 1.3.13 Sezione XIII Opere particolari per ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia
 - 1.3.14 Sezione XIV Fabbricati.
 - 1.3.15 Sezione XV Sub-ballast pavimentazioni stradali
 - 1.3.16 Sezione XVI Opere varie
 - 1.3.17 Tolleranze di costruzione
- 1.4 Disposizioni e regolamentazioni FS:
 - 1.4.1 Disposizione n. 16 del 12 Agosto 2003

- 1.4.2 Procedura di attuazione Disposizione n. 16 del 12 Agosto 2003 per realizzazioni SCMT
- 1.5 Normative di riferimento del sistema ACC:
 - 1.5.1 Capitolato tecnico per la fornitura in opera degli ACC (XXXX 00 E IF SP IT00 0 0 001 A del 31/01/98)
 - 1.5.2 ACC Requisiti Funzionali di Logica
 - 1.5.2.1 Documenti ad integrazione del Capitolato ACC
 - 1.5.3 Simbologia del Quadro Luminoso a video
 - 1.5.4 Procedura per la Progettazione, Configurazione e Verifica degli impianti ACC: Generalità ed aspetti formali
 - 1.5.5 Procedure di verifica tecnica ACC
 - 1.5.6 Procedure di revisione del Progetto di Base (*impianti tipo Alstom, ASF e Bombardier*)
 - 1.5.7 Requisiti Strumenti di Progettazione (RFI TCPA SF PC 00 001A del 24/10/2004)
- 1.6 Capitolato Tecnico di Manutenzione
- 1.7 Specifiche dei Requisiti di Sistema SCMT
- 1.8 Norme tecniche IS per la verifica degli impianti:
 - 1.8.1 Norma Tecnica IS.46-1971
 - 1.8.2 Norma Tecnica IS.717-1992
 - 1.8.3 Norma Tecnica IS.381-1982
- 1.9 p.m.
- 1.10 p.m.
- 1.11 Normative e capitolati di riferimento LFM:
 - 1.11.1 Specifica Tecnica IS 728 06/1999 - Provvedimenti per la sicurezza elettrica e la messa a terra
 - 1.11.2 Specifica Tecnica IS 732 06/2007 - Fornitura SIAP
 - 1.11.3 Protezione contro le sovratensioni Alimentazione impianti IS (RFI/TC.SS/009/523 del 11/12/2002)
 - 1.11.4 Protezione contro le sovratensioni dei Sistemi di Controllo e di Distanziamento Treni (NT 523 del 03/12/06)

- 1.11.5 Disposizioni integrative protezione contro le sovratensioni di Apparati e Impianti (NT 715 del 22/11/07)
- 1.11.6 p.m.
- 1.11.7 Circolare RFI per SIAP (RFI-DMA\A0011\P\2007\3553 del 03/12/2007)
- 1.12 Elenco delle principali disposizioni, regolamenti, istruzioni e norme di segnalamento ferroviario
- 1.13 Obblighi ed oneri particolari dell'appaltatore e disposizioni speciali nell'esecuzione dei lavori
- 1.14 Linee guida per la Progettazione dell'Appaltatore
 - 1.14.1 Prescrizioni per la Progettazione Esecutiva (PPP)
 - 1.14.2 Manuale di progettazione rev.B 2010
 - 1.14.2.1 Quadro normativo per la progettazione delle OOCC e dei fabbricati ferroviari
 - 1.14.2.2 Quadro normativo per la progettazione ambientale ed archeologica delle infrastrutture ferroviarie
 - 1.14.2.3 Prescrizioni tecniche per la gestione di safety & security
 - 1.14.2.4 Prescrizioni tecniche per la progettazione relativa ai modelli di trasporto e di esercizio
 - 1.14.2.5 Prescrizioni tecniche per la progettazione dell'armamento
 - 1.14.2.6 Prescrizioni tecniche per voli, cartografie e rilievi celerimetrici, progetto delle linee ferroviarie, delle stazioni e degli impianti e progetto delle viabilità
 - 1.14.2.7 Prescrizioni tecniche per la progettazione e verifica di piani e manuali di manutenzione, RAM, specifiche tecniche di interoperabilità
 - 1.14.2.8 Prescrizioni tecniche per impianti meccanici, safety e security
 - 1.14.2.9 Prescrizioni tecniche per progettazione della sicurezza cantieri
 - 1.14.2.10 Prescrizioni tecniche per la progettazione della cantierizzazione
 - 1.14.2.11 Prescrizioni tecniche per la redazione di programma lavori
 - 1.14.2.12 Prescrizioni tecniche per la redazione del progetto espropri
 - 1.14.2.13 Quadro normativo per impianti di sicurezza e segnalamento

- 1.14.2.14 Prescrizioni tecniche per gli impianti di telecomunicazione
- 1.14.2.15 Prescrizioni tecniche per U.O. Energia e impianti per la trazione e elettrica
- 1.14.2.16 Prescrizioni per la definizione della WBS
- 1.14.2.17 Prescrizioni tecniche per la progettazione
- 1.14.2.18 Linee guida per la verifica formale e sostanziale dei CME
- 1.14.3 Frontespizi grafici e standardizzazioni per elaborati di progetto
- 1.15 Specifica Tecnica elaborati as-built
- 1.16 Elaborati progettuali riportati nell'elenco "Elaborati di Progetto Definitivo"

ALLEGATO N° 2: Prescrizioni della Qualità

- 2.1 Specifica per la Redazione - Emissione - Gestione dei piani di Controllo Qualità
- 2.2 Raccolta dei Piani di Controllo Qualità tipologici Opere Civili
- 2.3 Prescrizioni per la gestione degli appalti di lavori, manutenzione, opere e forniture in opera sulla base di documenti di pianificazione della qualità - Specifica RFI QUA SP AQ 001 rev. B
- 2.4 Prescrizione di assicurazione qualità per la progettazione in appalto integrato

ALLEGATO N° 3: Prescrizioni per la Manutenzione

- 3.1 Prescrizioni per la redazione del manuale di Manutenzione
- 3.2 Prescrizioni Gestione della Manutenzione (Procedura RFI DMA PS IFS 003 A)
- 3.3 Linea guida per l'elaborazione delle informazioni di manutenzione
- 3.4 Pianificazione e programmazione delle risorse finalizzate alla manutenzione (RFI SQS PS IPS 002 A)

ALLEGATO N° 4: Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC)

ALLEGATO N° 5: Documenti di Programmazione:

- 5.1 Work Breakdown Structure (WBS a livello Opera – livello 7)
- 5.2 Prescrizioni per la computazione e salizzazione delle opere
- 5.3 Programma Contrattuale dei Lavori
- 5.4 Prescrizioni Tecniche per la progettazione - Programma lavori

ALLEGATO N° 6: Requisiti RAM

6.1 Indici RAM ACC

ALLEGATO N° 7: Tariffe

7.1 Elenco Voci Aggiuntive

7.2 Elenco Tariffe

7.3 Tariffa Istituto Sperimentale ed. 1994

ALLEGATO N° 8: P.M.

ALLEGATO N° 9: Linee Guida per il Collaudo statico delle opere d'arte di una nuova linea ferroviaria

ALLEGATO N°10 Sistema di Codifica Italferr costituito da Procedura di codifica della documentazione – XXXX 00 0 IF PS SI 00 00 003 rev. G e Schema di Codifica in grande formato – XXXX 00 0 IF SP SI 00 00 007 rev. F

ALLEGATO N°11 Lavori con interferenza sull'esercizio

11.1 Lavori con interferenza sull'esercizio (circolare dei Servizi Tecnici DPR/ST.MV./009-102 del 1 febbraio 1995)

11.2 Lavori con interferenza sull'esercizio: "Norme applicative per rallentamenti" (nota del Direttore Divisione Infrastruttura R/9905015/P del 20 settembre 1999)

11.3 Lavori con interferenza sull'esercizio (nota della divisione Infrastruttura DI/DMO/PCC./009/D205 del 27 marzo 2001)

11.4 Disposizione n. 33 del 22 novembre 2000: Movimentazione delle macchine delle ditte appaltatrici in regime di interruzione

11.5 RFI-SQS-PS-IFS-002-A Pianif Programmz Risorse finalizzate Manutenz ed Investimenti

ALLEGATO N°12 Condizioni Generali di Contratto per Appalti di opere, lavori e forniture in opera delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato (ed. 27 marzo 2012).

ALLEGATO N°13 P.M.

ALLEGATO N°14 Criteri per la redazione della documentazione del Sistema di gestione ambientale

ALLEGATO N°15 Accordo Quadro per i Servizi di Assistenza Tecnica agli impianti ACC di RFI

ALLEGATO N°16 Materiali:

16.1 Elenco materiali di fornitura RFI

16.2 “Materiali tolti d’opera” – Procedura ottobre 2009

16.3 Verbali di consegna e restituzione materiali

ALLEGATO N°17 Prescrizioni per la gestione documentale informatizzata mediante l’uso del sistema PDM di ITALFERR

17.1 Prescrizioni e supporti informatici (PPA.297 ex XXXX.00.0.IF.SI.00.00.087) con gli allegati

17.2 Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato AUTOCAD (PPA.228)

17.3 Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato OFFICE e ACROBAT (PPA.229)

17.4 Prescrizioni per la redazione dei documenti in formato IMMAGINE (PPA.300)

17.5 Prescrizioni per la configurazione della postazione client per l'utilizzo del sistema PDM Italferr da parte dei soggetti esterni (PPA.302 ex 5PDM.00.0.ZZ.MI.XX.CC.C0.002))

ALLEGATO N°18 Categorie di lavoro

ALLEGATO N°19 Elenco Prezzi unitari offerti dall’Appaltatore

ALLEGATO N° 20 Dichiarazione dell’Appaltatore annessa alla presente Convenzione, rilasciata ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341-1342 del Codice Civile

ALLEGATO N° 21 Progetto di Monitoraggio Ambientale

ALLEGATO N° 22 Parere della Commissione Tecnica di Verifica di Impatto Ambientale VIA-VAS n° 633 del 4.2.2011

La presente convenzione consta di n. 155 (centocinquantacinque) fogli, ciascuno dei quali è controfirmato dall’Appaltatore e dal Dirigente di Ferrovie a ciò delegato.

Redatto in duplice originale in bollo, di cui uno per Ferrovie ed uno per

l'Agenzia delle Entrate in caso d'uso.

La presente convenzione è stipulata in forma digitale, imposta di bollo assolta in forma virtuale.

Roma, 20 dicembre 2012

PER RFI S.P.A

Rosanna DEL MASCHIO

L'APPALTATORE

Michele LESCHIERA